

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 11 gennaio 2020

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 24 settembre 2019, n. 8.

Modifiche di leggi provinciali in materia di enti locali, assistenza scolastica, istruzione, scuole per l'infanzia, pubblico spettacolo, ordinamento degli uffici e personale, agricoltura, tutela del paesaggio e dell'ambiente, utilizzazione di acque pubbliche, urbanistica, caccia e pesca, risparmio energetico, igiene e sanità, politiche sociali, lavoro, artigianato, esercizi pubblici, commercio, cave e torbiere, economia, ricerca e innovazione, guide alpine, espropriazione per pubblica utilità, rimborso di spese giudiziarie, legali e peritali, appalti pubblici, finanze e bilancio. (19R00404) *Pag.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
10 ottobre 2019, n. 23.

Piani delle zone di pericolo. (19R00416) *Pag.* 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
17 ottobre 2019, n. 24.

Modifica al regolamento sull'organizzazione del servizio di pronto soccorso con eliambulanza. (19R00417) *Pag.* 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
24 ottobre 2019, n. 25.

Modifiche al regolamento sull'utilizzo di edifici, attrezzature ed impianti delle scuole per attività extrascolastiche. (19R00418) *Pag.* 22


REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
26 settembre 2019, n. 0168/Pres.

Regolamento di modifica del Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà, in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 238/Pres. (19R00425) *Pag.* 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
26 settembre 2019, n. 0169/Pres.

Regolamento di modifica del Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, presenti in Regione, in attuazione degli articoli 9, comma 2, lettera a), e 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), approvato con decreto del Presidente della Regione 2 gennaio 2017, n. 8/Pres. (19R00426) *Pag.* 30



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
26 settembre 2019, n. 0170/Pres.

Regolamento di modifica del Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri di produzione e ospitalità, dei teatri di ospitalità, dei teatri di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2016, n. 199/Pres. (19R00427) Pag. 36

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
26 settembre 2019, n. 0171/Pres.

Regolamento di modifica del Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 17 (Norme regionali in materia di attività culturali) emanato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2017, n. 39. (19R00428) Pag. 42

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 1° ottobre 2019, n. 61.

Disposizioni in merito alla Commissione unica di accertamento sanitario della condizione di disabilità. Modifiche alla l.r. 60/2017. (19R00412) Pag. 50

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 ottobre 2019, n. 62/R.

Disposizioni in attuazione dell'articolo 65 della l.r 10/2010, per l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di VIA e per il coordinamento delle autorizzazioni di competenza regionale ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 8, del d.lgs. 152/2006. Modifiche al d.p.g.r. n. 19/R/2017. (19R00421) Pag. 51

LEGGE REGIONALE 14 ottobre 2019, n. 63.

Interventi di sensibilizzazione per la riduzione e il riciclo della plastica nell'ambiente. (19R00413) Pag. 56



**REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

LEGGE PROVINCIALE 24 settembre 2019, n. 8.

Modifiche di leggi provinciali in materia di enti locali, assistenza scolastica, istruzione, scuole per l'infanzia, pubblico spettacolo, ordinamento degli uffici e personale, agricoltura, tutela del paesaggio e dell'ambiente, utilizzazione di acque pubbliche, urbanistica, caccia e pesca, risparmio energetico, igiene e sanità, politiche sociali, lavoro, artigianato, esercizi pubblici, commercio, cave e torbiere, economia, ricerca e innovazione, guide alpine, espropriazione per pubblica utilità, rimborso di spese giudiziarie, legali e peritali, appalti pubblici, finanze e bilancio.

(Pubblicata nel Supplemento n. 6 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 39/Sez. Gen. del 26 settembre 2019)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

**ENTI LOCALI, ASSISTENZA SCOLASTICA,
ISTRUZIONE, SCUOLE PER L'INFANZIA,
PUBBLICO SPETTACOLO, ORDINAMENTO DEGLI
UFFICI E PERSONALE**

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

Art. 1.

*Modifica della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6,
«Disposizioni in materia di finanza locale»*

1. Dopo l'art. 2-bis della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 2-ter (Termine di approvazione del bilancio di previsione). — 1. Il termine di approvazione del bilancio di previsione stabilito dall'art. 151, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche, può essere rideterminato con l'accordo di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche, e di cui all'art. 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.

2. Con la stessa modalità di cui al comma 1 è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'art. 163, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche.».

Art. 2.

*Modifica della legge provinciale 12 dicembre 2016, n. 25,
«Ordinamento contabile e finanziario dei comuni e delle
comunità comprensoriali della Provincia di Bolzano».*

1. Dopo l'art. 32 della legge provinciale 12 dicembre 2016, n. 25, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 32-bis (Rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale). — 1. Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, ai sensi dell'art. 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche, prima della data di entrata in vigore del presente articolo, possono rimodulare o riformulare il predetto piano al fine di fruire delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 888 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Gli enti locali che intendono avvalersi di tale facoltà trasmettono la deliberazione consiliare contenente la relativa richiesta alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno nel termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione di cui al periodo precedente, approva il piano rimodulato o riformulato, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Al procedimento di stesura e di approvazione del piano si applicano le disposizioni degli articoli 243-bis, commi 6, 7, 8, 9 e 9-bis, e 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche; i termini previsti dal citato art. 243-quater sono dimezzati. Per gli enti locali per i quali la competente sezione regionale della Corte dei conti, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha già accertato il grave mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano originario, ferme restando le eventuali misure prescritte ai sensi dell'art. 148-bis del citato decreto legislativo, un ulteriore mancato rispetto degli obiettivi del nuovo piano rimodulato o riformulato, accertato nell'ambito della procedura di controllo di cui al citato art. 243-quater, comma 6, costituisce reiterazione del mancato rispetto degli obiettivi ai sensi del comma 7 dello stesso articolo.».

Art. 3.

*Modifica della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7,
«Ordinamento delle comunità comprensoriali»*

1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. Per la nomina a Segretario generale della comunità comprensoriale trova applicazione la disciplina vigente per la nomina a Segretario generale comunale di seconda classe. Può partecipare al concorso anche chi è in possesso del certificato di abilitazione di cui all'art. 146 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, e successive modifiche, e ha prestato servizio quale direttrice/direttore di ripartizione ovvero di ufficio di comunità comprensoriale per almeno tre ovvero sei anni, oppure quale dipendente pubblico nell'ottava qualifica funzionale per almeno nove anni.».



Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA

Art. 4.

Modifica della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, «Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio».

1. Il comma 3 dell'art. 11 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. La Giunta provinciale fissa i criteri e le modalità di partecipazione della Provincia alle spese ordinarie di gestione del servizio mensa di cui al comma 1. L'ammontare del contributo provinciale a pasto è determinato dalla Giunta provinciale, sentito il consiglio dei comuni, e può essere scagionato. La disciplina transitoria, l'iter procedurale e l'erogazione del finanziamento sono determinate con accordo di finanza locale ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche.»

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 6.200.000,00 euro per l'anno 2019, in 6.200.000,00 euro per l'anno 2020 e in 6.200.000,00 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Art. 5.

Modifica della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, «Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante».

1. Dopo il comma 10 dell'art. 11 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«10-bis. Le vincitrici ed i vincitori delle procedure selettive per il reclutamento dei dirigenti scolastici, banditi nel 2018 dall'intendente scolastico o dall'intendente scolastica competente ovvero dal direttore o dalla direttrice competente della direzione provinciale scuole, possono sostenere il periodo di prova anche in qualità di ispettore o ispettrice presso la rispettiva direzione provinciale scuole.»

Art. 6.

Modifiche della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, «Organi collegiali delle istituzioni scolastiche»

1. Dopo il comma 2 dell'art. 26 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«2-bis. Della consulta provinciale dei genitori fa parte anche un genitore per ciascuna scuola professionale. Gli statuti delle scuole professionali definiscono le modalità di nomina dei rispettivi rappresentanti dei genitori.»

2. Dopo il comma 3 dell'art. 26 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«3-bis. Della consulta provinciale degli studenti e delle studentesse fanno parte anche due studenti per ciascuna scuola professionale. Gli statuti delle scuole professionali definiscono le modalità di nomina dei rispettivi rappresentanti degli studenti.»

3. Il comma 7 dell'art. 26 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, e successive modifiche, è così sostituito:

«7. In prima convocazione le consulte sono validamente costituite, qualora sia presente almeno la metà più uno dei loro membri; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei membri.»

Art. 7.

Modifica della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, «Secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia autonoma di Bolzano».

1. Nel testo tedesco del numero 1) della lettera d) del comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, le parole: «darstellende Kunst», sono sostituite dalle parole: «bildende Kunst».

Art. 8.

Modifiche della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, «Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione».

1. All'inizio del comma 8 dell'art. 6 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, è inserito il seguente periodo: «La Giunta provinciale determina i criteri in base ai quali le rispettive direzioni provinciali scuola dell'infanzia e la direzione provinciale scuole ladine possono istituire, compatibilmente con le risorse disponibili, sezioni di scuola dell'infanzia con orario prolungato.»

2. Il comma 1 dell'art. 11 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, è così sostituito:

«1. Alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il mese di dicembre dell'anno in cui avviene l'iscrizione. La Giunta provinciale può prevedere deroghe e stabilire ulteriori disposizioni relative all'iscrizione.»

3. Dopo il comma 1 dell'art. 11 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, è inserito il seguente comma:

«1-bis. Qualora il numero delle iscrizioni sia superiore al numero dei posti disponibili nella scuola dell'infanzia interessata, l'ammissione alla frequenza dei bambini e delle bambine viene disposta dal competente comitato secondo criteri di priorità definiti dalla Giunta provinciale, sentito il consiglio dei comuni.»



Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SCUOLE PER L'INFANZIA

Art. 9.

Modifiche della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, «Ordinamento delle scuole materne - scuole per l'infanzia».

1. Il primo periodo del comma 1 dell'art. 19 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, è così sostituito: «Per ogni circolo didattico di scuola materna è istituito un consiglio di circolo, nominato dal direttore del rispettivo circolo didattico.».

2. Il primo periodo del comma 1 dell'art. 20 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, è così sostituito: «Presso il circolo didattico di scuola materna delle località ladine è istituito un consiglio di circolo, nominato dal direttore del rispettivo circolo didattico.».

3. Dopo la lettera *p*) del comma 2 dell'art. 40 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

«*q*) nominare i membri del consiglio di circolo di scuola materna.».

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO SPETTACOLO

Art. 10.

Modifiche della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, «Norme in materia di pubblico spettacolo»

1. Nel comma 2-*bis* dell'art. 2 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, dopo le parole: «l'autorizzazione acustica di cui», sono inserite le parole: «all'art. 11 ovvero all'allegato C, comma 2, lettera *d*), e».

2. Nel testo tedesco del comma 2-*bis* dell'art. 2 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, le parole: «Die zertifizierte Meldung muss», sono sostituite dalle parole: «Die zertifizierte Meldung der Tätigkeitsaufnahme muss».

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 11.

Modifiche della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, «Nuovo ordinamento degli uffici e del personale della Provincia autonoma di Bolzano».

1. Il comma 7 dell'art. 15 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche, è così sostituito:

«7. I Segretari particolari possono essere autorizzati a prestare ore straordinarie, nel limite stabilito anche per i dirigenti di cui all'art. 6 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, e per il segretario personale, di quaranta ore mensili.».

2. Nel comma 4 dell'art. 35 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche, il numero «12» è sostituito dal numero «17».

3. Nel comma 4 dell'art. 35 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche, è soppresso l'ultimo periodo.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 225.363,79 euro per l'anno 2019, in 225.363,79 euro per l'anno 2020 e in 225.363,79 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021.

Art. 12.

Modifiche della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, «Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano».

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'art. 4 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituita:

«*a*) cura la trattazione dei provvedimenti da adottarsi dalla Giunta provinciale e la verbalizzazione delle sedute della Giunta provinciale.».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 4-*bis* della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«5. In caso di assenza od impedimento del direttore generale/della direttrice generale le sue funzioni sono esercitate dal vicedirettore generale/dalla vicedirettrice generale.».

3. Nel comma 1 dell'art. 15 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, le parole: «iscritti i dipendenti», sono sostituite dalle parole: «iscritte le persone».


4. Nel comma 2 dell'art. 15 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, la parola: «due», è sostituita dalla parola: «tre».

5. Nella lettera *a*) del comma 2 dell'art. 15 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, le parole: «iscritti fino a ottanta dipendenti», sono sostituite dalle parole: «iscritte fino a ottanta persone».

6. Nella lettera *b*) del comma 1 dell'art. 15 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, le parole: «iscritti fino a duecentocinquanta dipendenti», sono sostituite dalle parole: «iscritte fino a duecentocinquanta persone».

7. Dopo la lettera *b*) del comma 2 dell'art. 15 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

«*c*) nella sezione C possono essere iscritte fino a ottanta persone che hanno conseguito l'idoneità per la nomina a direttore/direttrice di scuola professionale, di musica o di circolo di scuola dell'infanzia.».



8. Dopo il comma 5 dell'art. 16 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«5-bis. Per la determinazione dell'anzianità minima di servizio richiesta per partecipare alla selezione le varie tipologie di esperienza professionale nel settore pubblico e in quello privato sono valutate cumulativamente.»

9. Nella lettera b) del comma 2 dell'art. 17 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, la parola: «sei», è sostituita dalla parola: «quattro».

10. Dopo il comma 2 dell'art. 17 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«2-bis. Per la determinazione dell'anzianità minima di servizio richiesta per partecipare alla selezione le varie tipologie di esperienza professionale nel settore pubblico e in quello privato sono valutate cumulativamente.»

11. Dopo l'art. 17-bis della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 17-ter (Iscrizione nella sezione C dell'albo). —

1. Nella sezione C vengono iscritte le persone giudicate idonee ai concorsi indetti dalla Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nell'albo online della Provincia. Il bando indica la sede della direzione della scuola professionale, di musica o del circolo di scuola dell'infanzia da ricoprire, il termine per la presentazione delle domande di ammissione, le modalità delle prove di preselezione e di selezione, i titoli di studio ed i requisiti professionali richiesti ai sensi dell'art. 14, comma 4. Se entro due anni dall'iscrizione nell'albo dette persone non sono nominate direttore/direttrice di scuola professionale, di musica o di circolo di scuola dell'infanzia esse sono cancellate d'ufficio dall'albo.»

12. Nel comma 3 dell'art. 18 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, dopo la parola: «comando», sono aggiunte le seguenti parole: «o di aspettativa con incarico».

13. Nel comma 1 dell'art. 19 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, le parole: «e che esercita la reggenza della struttura dirigenziale in caso di vacanza e fino alla copertura ordinaria della stessa», sono soppresse.

14. Dopo l'art. 19 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 19-bis (Reggenza temporanea di strutture dirigenziali). — 1. Una struttura dirigenziale vacante può essere temporaneamente ricoperta mediante incarico di reggenza temporanea per garantire continuità allo svolgimento dell'attività amministrativa nelle materie di competenza.

2. L'incarico di reggenza può essere conferito a dipendenti provinciali di ruolo, in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura di selezione per l'iscrizione rispettivamente alle sezioni A, B oppure C dell'albo di cui all'art. 15.

3. La durata dell'incarico di reggenza è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura tramite concorso della struttura dirigenziale vacante. Di regola tale durata non può superare i sei mesi; in caso di comprovata necessità essa può eventualmente essere prorogata su motivata richiesta del diretto/della diretta superiore.

4. Per la partecipazione alle procedure di selezione per la copertura di una direzione di ripartizione, in sede di calcolo del periodo minimo di servizio viene computato anche il servizio prestato come dirigente reggente, a condizione che la persona abbia conseguito l'idoneità per la nomina a direttrice/direttore di ufficio.

5. Le posizioni dirigenziali coperte con reggenze devono essere coperte definitivamente entro due anni dall'entrata in vigore del presente articolo.»

15. Nel numero 31 dell'allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, la lineetta: «- quote latte», è sostituita dalla lineetta: «- agricoltura sociale».

Art. 13.

Modifiche della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, «Ordinamento del personale della Provincia»

1. La lettera b) del comma 6 dell'art. 4 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è così sostituita:

«b) l'orario di lavoro, tenendo conto del principio di promozione della conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro dei dipendenti realizzata attraverso la modalità del lavoro agile e del lavoro a tempo parziale, anche con modalità pluriennali;».

2. Nel comma 1 dell'art. 11-bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, sono soppresse le parole: «della maggiore anzianità di servizio e».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 11-bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:


«2-bis. I criteri e le modalità per l'assunzione a tempo indeterminato del personale delle scuole di infanzia con idoneità sono stabiliti dalla Giunta provinciale.»

4. Nel testo tedesco del comma 3 dell'art. 11-bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, la parola: «Zusatzvoraussetzungen», è sostituita dalla parola: «Zugangsvoraussetzungen».

5. Dopo il comma 3 dell'art. 11-bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«4. Nella graduatoria per il profilo professionale collaboratore pedagogico/collaboratrice pedagogica può essere inserito anche il personale con i seguenti titoli di studio o professionali:

a) un corso di laurea almeno triennale in scienze dell'educazione e della formazione (L-19) oppure un titolo di studio equiparato ai sensi del decreto interministeriale 11 novembre 2011;



b) diploma di maturità di una scuola secondaria di secondo grado e formazione professionale almeno triennale per educatore/educatrice nel convitto e nel lavoro giovanile oppure per educatore/educatrice per persone disabili;

c) titoli di studio o professionali che costituiscono requisiti di accesso per il profilo professionale insegnante della scuola di infanzia.».

6. Il comma 1 dell'art. 44-bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Ai sensi dell'art. 8 la dotazione complessiva dei posti del personale della Provincia, tenuto conto dei provvedimenti di riduzione dei posti e della creazione di nuovi posti mediante disposizioni di legge, è nuovamente definita al 1° maggio 2019 nella misura di 18.678 posti, al 1° settembre 2019 nella misura di 18.729 posti e al 10 ottobre 2019 nella misura di 18.763 posti, comprensiva della dotazione del personale provinciale e delle scuole a carattere statale.».

7. Il primo periodo del comma 3 dell'art. 44-bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:

«Il contingente di posti di cui al comma 1 comprende, dal 1° maggio 2019, quarantasei nuovi posti, dal 1° settembre 2019 ulteriori cinquantuno nuovi posti e dal 1° ottobre 2019 ulteriori trentaquattro nuovi posti.».

8. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 330.000,00 euro per l'anno 2019, 1.320.000,00 euro per l'anno 2020 e 1.320.000,00 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021.

TITOLO II

AGRICOLTURA, TUTELA DEL PAESAGGIO E DELL'AMBIENTE, UTILIZZAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE, URBANISTICA, CACCIA E PESCA, RISPARMIO ENERGETICO

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 14.

Modifiche della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, «Contrassegnazione di alimenti geneticamente non modificati».

1. Il comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. Per un determinato arco di tempo minimo che precede la produzione degli alimenti gli animali non possono essere alimentati con mangimi geneticamente modificati. Nell'allegato A sono riportati i periodi di tempo minimi prescritti per le varie specie animali.».

2. Nell'allegato A della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, la parola: «Periodo», è sostituita dalle parole: «Periodo minimo» e le parole: «due settimane», sono sostituite dalle parole: «tre mesi».

Art. 15.

Modifiche della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, «Norme in materia di bonifica»

1. Il comma 2 dell'art. 24 della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. La Giunta provinciale può concedere contributi ai consorzi di bonifica per le spese di gestione nonché ai consorzi di bonifica di secondo grado per l'attività di assistenza e consulenza amministrativa, contabile e tecnica a favore dei consorzi associati e per l'espletamento di compiti connessi al monitoraggio delle risorse irrigue a favore della Provincia ai sensi dell'art. 7, comma 2.».

2. Il comma 3 dell'art. 28 della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, è così sostituito:

«3. Esso è composto da:

a) il direttore della Ripartizione provinciale agricoltura, che lo presiede;

b) un rappresentante dell'Agenzia per la protezione civile;

c) un esperto designato dalla Federazione provinciale dei consorzi di bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario;

d) un rappresentante dell'Avvocatura della Provincia;

e) un rappresentante della Ripartizione provinciale Libro fondiario, catasto fondiario ed urbano;

f) un rappresentante dell'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima;

g) un rappresentante designato dal consiglio dei comuni.».

3. Nel comma 7 dell'art. 28 della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, le parole: «e il direttore della Ripartizione provinciale Opere idrauliche da un altro funzionario in servizio presso la ripartizione stessa a tal fine di volta in volta incaricato», sono soppresse.

Art. 16.

Modifiche della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, «Interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo».

1. L'art. 6 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 6 (Anagrafe degli animali di affezione). —

1. Presso il servizio veterinario aziendale dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige è istituita l'anagrafe degli animali di affezione, identificati ai sensi delle disposizioni vigenti.

2. L'identificazione e l'iscrizione in anagrafe possono avvenire o presso medici veterinari libero professionisti accreditati o presso il servizio veterinario aziendale dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige.



3. Con l'iscrizione sono registrati i dati anagrafici del proprietario e/o del detentore. Nel caso di minori, interdetti o incapaci devono essere rilevati anche i dati di un genitore, del tutore o del curatore. Sono altresì registrati i dati identificativi degli animali.

4. A partire dal 1° gennaio 2021 per i cani devono essere registrati anche i dati relativi al profilo genetico. I costi sono a carico del proprietario o del detentore. Per i cani che a tale data sono già registrati, la determinazione del profilo genetico deve avvenire entro il 31 dicembre 2022. Le modalità di raccolta e di gestione dei dati relativi al profilo genetico vengono stabilite con il regolamento di esecuzione della presente legge.

5. I cani considerati pericolosi sono iscritti in un'apposita sezione dell'anagrafe.

6. Il regolamento di esecuzione della presente legge stabilisce quali cani debbano essere iscritti nella sezione di cui al comma 5 e le possibili misure di prevenzione dei pericoli per le persone, gli animali e le cose.»

2. La lettera g) del comma 1 dell'art. 16 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e successive modifiche, è così sostituita:

«g) da 50,00 euro a 500,00 euro chi viola l'obbligo di non lasciare vagare i cani;».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEL PAESAGGIO E DELL'AMBIENTE

Art. 17.

Modifiche della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20, «Disposizioni in materia di inquinamento acustico».

1. L'art. 3 della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20, è così sostituito:

«Art. 3 (*Tecnico/tecnica competente in acustica*). —

1. La richiesta di iscrizione nell'elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica è presentata da chi risiede in Provincia di Bolzano all'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima, di seguito denominata Agenzia. L'Agenzia gestisce le domande e verifica periodicamente i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione.»

2. Nel terzo periodo del comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20, le parole: «Agenzia provinciale per l'ambiente, di seguito denominata Agenzia», sono sostituite dalla parola: «Agenzia».

3. L'art. 19 della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 19 (*Disposizioni finali*). — 1. I comuni danno adeguata informazione ai cittadini in merito alla classe acustica assegnata alle singole zone urbanistiche del proprio territorio.

2. L'Agenzia supporta i comuni nell'attività di aggiornamento dei P.C.C.A. In accordo con la vigente normativa urbanistica e sentito il consiglio dei comuni, l'Agenzia stabilisce, tramite proprie linee guida, le modalità per la redazione, l'aggiornamento e la pubblicazione della versione digitale ufficiale dei P.C.C.A.

3. Nei comuni che non hanno ancora adottato il P.C.C.A. si applica la classificazione acustica di cui alla tabella 1 dell'allegato A. Essa individua la classe acustica per ciascuna destinazione urbanistica.

4. La Giunta provinciale aggiorna, sostituisce o modifica gli allegati alla presente legge sulla base degli sviluppi tecnologici e di nuove conoscenze tecniche nonché in seguito a modifiche delle disposizioni provinciali, statali e dell'Unione europea.».

4. Nel primo periodo dell'allegato A della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20, le parole: «, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 3», sono soppresse.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE

Art. 18.

Modifica della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, «Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche»

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 8 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, sono aggiunte le seguenti parole: «È esclusa, in caso di emergenza idrica, la derivazione d'acqua per scopi agricoli come previsto all'art. 12.».

2. Dopo il comma 5 dell'art. 12 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, è aggiunto il seguente comma:

«6. Qualora in determinate aree della provincia l'inizio del periodo di vegetazione risulti anticipato, si rilevi inoltre un'aumentata aridità del terreno e/o siano previste gelate, su richiesta del centro sperimentale Laimburg il/la Presidente della Provincia può anticipare per determinate zone l'inizio delle derivazioni per l'attivazione delle derivazioni d'acqua a scopi irrigui/in funzione antibirina. Questa disciplina in deroga vale esclusivamente per le derivazioni preventivamente definite dall'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima in base alle esigenze della tutela ambientale e degli obiettivi di qualità delle acque; tutte le restanti prescrizioni del decreto di concessione rimangono in vigore.».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 13-bis della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«2-bis. Nuove concessioni per l'imbottigliamento di acque minerali sono rilasciate ai sensi dell'art. 3 e sulla base di un'offerta per lo stanziamento di Fondi di compensazione. Le relative modalità sono stabilite dalla Giunta provinciale previa iscrizione delle acque minerali nell'apposito elenco di cui al comma 2 dell'art. 13. In deroga all'art. 3 le domande di concessione non vengono pubblicate, fatta eccezione per i dati essenziali sui diritti d'acqua. Le disposizioni di questo comma trovano applicazione anche per le domande di concessione per l'imbottigliamento di nuove acque minerali che sono già state presentate.».



Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA

Art. 19.

Modifica della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, «Legge urbanistica provinciale»

1. Nel comma 14 dell'art. 19 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono soppresse le parole: « ; inoltre deve sussistere un interesse pubblico generale».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 44-*bis* della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«1-*bis*. L'individuazione di nuove zone per strutture turistiche nelle zone turistiche sviluppate ovvero fortemente sviluppate è ammessa soltanto nel centro edificato delimitato ai sensi dell'art. 12 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche.»

3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alle domande di individuazione di zone per strutture turistiche per le quali, entro il 31 agosto 2019, sia già stato avviato con deliberazione della giunta comunale il procedimento di modifica del piano urbanistico e paesaggistico, né alle domande relative ad esercizi pubblici già esistenti.

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CACCIA E PESCA

Art. 20.

Modifiche della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, «Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia».

1. Il comma 5-*bis* dell'art. 11 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

«5-*bis*. In caso di rinvenimento di uccelli ammalati o feriti appartenenti alle specie protette elencate negli allegati I e II della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, il gestore del relativo comprensorio provvede alla consegna degli stessi ad un centro di recupero dell'avifauna autoctona a tal fine autorizzato.»

2. Nel comma 6 dell'art. 11 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, le parole: «prescritte dalle norme statali», sono sostituite dalle parole: «prescritte dalle norme statali e abbia pagato la tassa di concessione governativa».

3. Nella lettera *k*) del comma 1 dell'art. 15 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, dopo la parola: «ricetrasmittitori», sono inserite le parole: «o foto-videotrappole».

4. Nel testo italiano della lettera *p*) del comma 1 dell'art. 15 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, le parole: «del falco» sono sostituite dalle parole: «di falconi-formi».

5. Dopo la lettera *t*) del comma 1 dell'art. 15 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, è aggiunta la seguente lettera:

«*u*) ostacolare o disturbare intenzionalmente le attività di monitoraggio e di censimento di animali selvatici e il prelievo venatorio autorizzato.»

6. Nel comma 1 dell'art. 17 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, le parole: «molestare ed inseguire la fauna selvatica», sono sostituite dalle parole: «molestare e inseguire la fauna selvatica ovvero coloro che esercitano legittimamente la caccia».

7. Nel comma 2 dell'art. 17 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, le parole: «Nel caso in cui venga abbattuta della fauna selvatica, lungo strade di uso pubblico, per caso fortuito o di forza maggiore», sono sostituite dalle parole: «Nel caso in cui della fauna selvatica, lungo strade di uso pubblico, per caso fortuito o di forza maggiore, venga investita e uccisa, o anche solamente ferita» e le parole: «in tal caso» sono sostituite dalle parole: «nel primo caso».

8. Nel comma 1 dell'art. 32 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, dopo le parole: «della licenza», sono inserite le parole: «dell'attestato di pagamento della tassa di concessione governativa».

9. Nella lettera *a*) del comma 1 dell'art. 39 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, dopo le parole: «licenza di porto di fucile per uso di caccia», sono inserite le parole: «o l'attestato di pagamento della tassa di concessione governativa».

10. Nella lettera *c*) del comma 1 dell'art. 39 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, le parole: «e *q*)», sono sostituite dalle parole: «, *q*) e *u*)».

11. Dopo la lettera *i*) del comma 1 dell'art. 39 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è inserita la seguente lettera:

«*i-bis*) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 3.000,00 euro per non aver rispettato il piano di abbattimento dei tetraonidi o delle coturnici di cui all'art. 27, comprese le prescrizioni ivi contenute;».

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISPARMIO ENERGETICO

Art. 21.

Modifica della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, «Disposizioni in materia di risparmio energetico, energie rinnovabili e tutela del clima».

1. Dopo il comma 6 dell'art. 2 della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«6-*bis*. Per gli interventi previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016 realizzati da pubbliche amministrazioni, i contributi di cui al comma 1 possono essere concessi unicamente nella misura del 20 per cento ad integrazione degli incentivi statali.»



Capo VII

ABROGAZIONE DI NORME

Art. 22.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 4 dell'art. 28 della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5;

b) il comma 3 dell'art. 10 della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20.

TITOLO III

IGIENE E SANITÀ, POLITICHE SOCIALI, LAVORO

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ

Art. 23.

Modifiche della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, «Norme in materia di programmazione, contabilità, controllo di gestione e di attività contrattuale del servizio sanitario provinciale».

1. I commi 4 e 5 dell'art. 2 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, sono così sostituiti:

«4. Lo strumento della programmazione triennale è il piano generale triennale, che contiene il piano delle *performance* ed è coerente con la previsione economico-finanziaria per il triennio.

5. Gli strumenti della programmazione annuale sono il programma operativo annuale ed il bilancio preventivo economico annuale».

2. Il comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. Entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento il direttore generale dell'Azienda sanitaria approva il piano generale triennale, il programma operativo annuale e il bilancio preventivo economico annuale, e li trasmette all'assessora/all'assessore alla salute.».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«2-bis. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta provinciale approva il bilancio preventivo economico annuale.».

4. Nel comma 3 dell'art. 5 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, e successive modifiche, le parole: «entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferiscono,» sono soppresse.

5. La rubrica del Capo III della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, è così sostituita:

«Capo III - Risultati di esercizio».

6. Dopo il comma 1 dell'art. 9 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«2. Entro il 31 maggio di ogni anno la Giunta provinciale approva il bilancio di esercizio.».

7. Dopo l'art. 9-bis della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 9-ter (*Relazione sulla performance*). — 1. Entro il 31 maggio di ogni anno l'Azienda sanitaria invia alla Ripartizione provinciale salute la relazione sulla *performance* la quale illustra il grado di raggiungimento nell'anno precedente degli obiettivi fissati nel piano generale triennale e nel programma operativo annuale.

2. La Ripartizione provinciale salute redige parere motivato sulla relazione e trasmette i documenti alla Giunta provinciale per l'approvazione, che deve avvenire entro il 10 luglio.

3. La valutazione dei vertici aziendali, sia ai fini della loro riconferma sia per l'erogazione della retribuzione di risultato, avviene tenendo conto del contenuto della relazione sulla *performance* e del relativo parere.».

Art. 24.

Modifiche della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, «Struttura organizzativa del Servizio sanitario provinciale».

1. I commi 2 e 3 dell'art. 5 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, e successive modifiche, sono così sostituiti:

«2. I provvedimenti di cui al comma 1 devono essere trasmessi per l'esame all'assessora/assessore provinciale alla salute entro il termine di tre giorni lavorativi dalla loro adozione, pena la decadenza. Se nei quarantacinque giorni successivi al loro ricevimento la Giunta provinciale non si pronuncia, i provvedimenti divengono esecutivi.


3. L'assessora/L'assessore provinciale alla salute può chiedere all'Azienda sanitaria, entro quindici giorni dal ricevimento dei provvedimenti di cui al comma 2, chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio. In tal caso il termine stabilito al comma 2 per l'esercizio del controllo è sospeso e riprende a decorrere dalla data di effettivo ricevimento dei chiarimenti e degli elementi integrativi richiesti. I provvedimenti si intendono decaduti, qualora l'Azienda sanitaria non ottemperi alla richiesta entro dieci giorni dal ricevimento.».

2. La lettera c) del comma 5 dell'art. 15 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, è così sostituita:

«c) esamina i bilanci di previsione, i bilanci di esercizio e redige apposita relazione;».

3. Nel testo tedesco della lettera e) del comma 5 dell'art. 15 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, la parola: «Akte», è sostituita dalla parola: «Maßnahmen».

4. L'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 25 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, e successive modifiche, è così sostituito: «Per ogni presidio di cui all'art. 24,



ad un medico è trasferita la responsabilità dell'organizzazione della seconda sede del presidio ospedaliero. Ella/Egli esercita in relazione alle necessità della seconda sede del presidio ospedaliero il potere d'indirizzo tecnico, la supervisione delle prestazioni mediche e svolge le funzioni di coordinamento nonché l'attività di supporto della direttrice medica/del direttore medico del presidio ospedaliero.».

5. L'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 26 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, è così sostituito: «Per ogni presidio di cui all'art. 24, è trasferita ad una/un dirigente tecnico assistenziale la responsabilità dell'organizzazione della seconda sede del presidio ospedaliero. Ella/Egli esercita in relazione alle necessità della seconda sede del presidio ospedaliero il potere d'indirizzo tecnico e svolge le funzioni di coordinamento nonché l'attività di supporto della/del dirigente tecnico assistenziale del presidio ospedaliero.».

Art. 25.

Modifica della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, «Disciplina del Servizio sanitario provinciale»

1. I commi 4 e 5 dell'art. 16 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, e successive modifiche, sono così sostituiti:

«4. Per gli interventi di straordinaria manutenzione di beni immobili di cui al comma 3, numero 9), l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige presenta alla Ripartizione provinciale salute entro il 31 agosto di ogni anno una richiesta di fabbisogno per l'anno successivo corredata da una previsione triennale. Entro il 30 novembre del medesimo anno l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige presenta il programma dettagliato per gli anni successivi che, sentito il parere del Comitato provinciale per la programmazione sanitaria, è approvato dalla Giunta provinciale con contestuale assegnazione all'Azienda sanitaria dei Fondi necessari.

5. Per i beni di cui al comma 3, numero 10), l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige presenta entro il 31 agosto di ogni anno alla Ripartizione provinciale salute una richiesta di fabbisogno per l'anno successivo corredata da una previsione triennale. I programmi annuali devono essere finalizzati al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano sanitario provinciale e predisposti secondo i criteri stabiliti dalla Ripartizione provinciale salute. Entro il 30 novembre del medesimo anno l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige presenta programmi per gli anni successivi, che, sentito il Comitato provinciale per la programmazione sanitaria, sono approvati dalla Giunta provinciale con contestuale assegnazione all'Azienda sanitaria dei Fondi necessari. I criteri di ripartizione sono stabiliti dalla Giunta provinciale. Per i beni indicati al comma 3, numero 10), lettera a), il cui valore unitario supera la soglia fissata dalla Giunta provinciale, devono essere predisposti distinti programmi d'acquisto, che possono anche avere una valenza pluriennale.».

Art. 26.

Modifica della legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11, «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (Legge finanziaria 2015)».

1. Dopo il comma 4 dell'art. 23 della legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«4-bis. Le disposizioni previste dal Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, si applicano altresì alle assegnazioni all'Azienda sanitaria derivanti dalla spesa del Servizio sanitario provinciale, individuata nella missione 13 del bilancio provinciale. Tali assegnazioni sono escluse dal riaccertamento ordinario dei residui.».

Art. 27.

Modifica della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, «Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale».

1. Il comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Le funzioni di segreteria degli organi collegiali di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 6 sono svolte da personale amministrativo dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige. Le funzioni di segreteria degli organi collegiali di cui all'art. 4 ed al comma 7 dell'art. 6 sono svolte da un funzionario provinciale di qualifica funzionale non inferiore alla VI.».

Art. 28.

Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, «Riordinamento del Servizio sanitario provinciale»

1. L'art. 4-bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:


«Art. 4-bis (Commissione conciliativa per questioni di responsabilità in ambito sanitario). — 1. Presso la Ripartizione provinciale salute è istituita la Commissione conciliativa per le questioni di responsabilità in ambito sanitario.

2. La Commissione conciliativa è competente per tutti i casi in cui un paziente che abbia usufruito di una prestazione sanitaria erogata sul territorio della Provincia di Bolzano ritenga, o i suoi aventi causa ritengano, che si sia verificata una o più delle seguenti situazioni di fatto:

a) che il paziente abbia subito un danno alla salute per un errore nella diagnosi o nella terapia o in entrambe, conseguente a un'azione od omissione commessa da soggetti esercenti una professione sanitaria;

b) che il paziente abbia subito un danno alla salute in conseguenza di omessa o irregolare informazione;

c) che il paziente abbia subito un danno alla salute in conseguenza di condotte colpose poste in essere in una struttura sanitaria limitatamente ad attività diagnostico-terapeutiche non attribuibili a uno specifico esercente una professione sanitaria.



3. La Commissione conciliativa è un organismo indipendente e imparziale. La sua attività è caratterizzata dal fatto che il procedimento conciliativo è facoltativo e gratuito e che i suoi provvedimenti e le sue proposte di conciliazione non sono vincolanti.

4. La Commissione conciliativa è nominata, a seguito di avviso pubblico di selezione, dalla Giunta provinciale per tre anni ed è composta da:

a) una/un presidente, scelta/scelto fra i magistrati giudicanti, anche a riposo, della giustizia ordinaria o amministrativa o fra i funzionari pubblici, anche a riposo, con esperienza pluriennale in diritto civile o processuale civile;

b) un medico con specializzazione in medicina legale, che non ha alcun rapporto professionale con il servizio sanitario provinciale, scelta/scelto fra:

1) docenti universitari, anche a riposo;

2) dirigenti medici, anche a riposo, che hanno prestato servizio per almeno dieci anni presso enti del servizio sanitario pubblico o altri enti pubblici;

3) dirigenti medici liberi professionisti in attività da almeno quindici anni;

c) un'avvocata/un avvocato, scelta/scelto tra gli iscritti ad un Ordine degli avvocati.

5. La Giunta provinciale nomina un membro supplente per ogni componente della Commissione. Alla scadenza del mandato, i membri della Commissione possono essere riconfermati.

6. In casi particolarmente complessi, nei quali le competenze specialistiche dei membri della Commissione conciliativa non sono sufficienti per una valutazione, la Commissione può richiedere la perizia di una consulente tecnica esterna/un consulente tecnico esterno.

7. Ai membri della Commissione conciliativa è corrisposta in deroga alla disciplina di cui alla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche, un'indennità pari a 60,00 euro per ogni ora di seduta, di preparazione delle sedute e di altra attività necessaria al funzionamento della Commissione conciliativa. L'indennità per le ore di preparazione delle sedute viene liquidata previa verifica della Ripartizione provinciale salute. L'indennità è adeguata annualmente all'incremento del costo della vita secondo l'indice ISTAT. Ai membri della Commissione conciliativa spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio in base alla disciplina di missione prevista per il personale provinciale.

8. La collaborazione, l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione conciliativa sono regolati con regolamento di esecuzione.».

2. L'art. 46-bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 46-bis (*Organismo indipendente di valutazione e collegio tecnico*). — 1. Presso l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige sono istituiti l'organismo indipendente di valutazione ed il collegio tecnico.

2. L'organismo indipendente di valutazione è nominato dalla Giunta provinciale ed è costituito da tre componenti scelti tra le idonee e gli idonei iscritti agli elenchi di cui ai commi 5 e 6.

3. L'incarico ha una durata di tre anni ed è rinnovabile.

4. L'organismo indipendente di valutazione svolge, in relazione agli aspetti manageriali e gestionali, i seguenti compiti:

a) verifica annualmente i risultati gestionali delle/dei dirigenti di struttura complessa, con riferimento alle specifiche competenze professionali, alle funzioni di direzione e di organizzazione della rispettiva struttura, all'adozione delle decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e per realizzare l'appropriatezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative; inoltre, verifica annualmente l'efficacia e l'efficienza della gestione delle risorse finanziarie e umane attribuite;

b) provvede alla valutazione pluriennale delle/dei dirigenti medici e sanitari al termine dell'incarico di dirigenza di unità organizzativa, ai fini della conferma o dell'assegnazione ad altro incarico;

c) propone alla Giunta provinciale la valutazione annuale delle/dei dirigenti di vertice e l'attribuzione dei premi agli stessi;

d) monitora il funzionamento del sistema complessivo della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni all'Azienda sanitaria, esprime un parere vincolante sullo stesso ed elabora una relazione annuale, anche formulando proposte e raccomandazioni alla direttrice generale/al direttore generale;

e) comunica tempestivamente eventuali criticità alla direttrice generale/al direttore generale dell'Azienda sanitaria nonché alla Corte dei conti;

f) esprime un parere e valida la relazione annuale sulla *performance* delle strutture organizzative dell'Azienda sanitaria;

g) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonché dell'attribuzione dei premi;


h) valida il sistema di attribuzione dei premi alle/ai dipendenti dell'Azienda sanitaria;

i) promuove e attesta l'adempimento degli obblighi in materia di trasparenza e integrità;

j) redige una relazione sulla legittimità, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa dell'Azienda sanitaria;

k) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità realizzate dall'Azienda sanitaria;

l) verifica l'effettiva adozione dei sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza e della cittadinanza rispetto alle attività e ai servizi erogati, assicura la pubblicazione dei risultati in forma chiara e comprensibile e ne tiene conto ai fini della valutazione della *performance* organizzativa dell'Azienda sanitaria.



5. Presso la Ripartizione provinciale salute è istituito l'elenco provinciale delle persone idonee alla nomina di componente dell'organismo indipendente di valutazione. L'iscrizione all'elenco avviene a seguito di selezione pubblica nonché nel rispetto delle disposizioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione.

6. Le persone interessate già iscritte ai relativi elenchi nazionali sono iscritte, su richiesta, nell'elenco provinciale di cui al comma 5, qualora soddisfino i requisiti previsti dalle disposizioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione.

7. L'iscrizione all'elenco provinciale è valida per quattro anni.

8. Il collegio tecnico è composto in forma collegiale da tre componenti e viene nominato dalla direttrice/dal direttore generale dell'Azienda sanitaria.

9. L'incarico ha una durata di tre anni ed è rinnovabile.

10. Il collegio tecnico provvede, al termine dell'incarico di dirigenza di unità organizzativa, alla valutazione pluriennale delle/dei dirigenti medici e sanitari in relazione agli aspetti professionali, in particolare per quanto attiene alle attività professionali, ai risultati raggiunti e al livello di partecipazione ai programmi di formazione continua.

11. Con regolamento di esecuzione alla presente legge sono stabilite le ulteriori disposizioni relative alle modalità di costituzione e di funzionamento dell'organismo indipendente di valutazione e del collegio tecnico, alla composizione e nomina dei rispettivi membri, nonché ai criteri e alle procedure di valutazione, agli effetti della valutazione e alle ulteriori funzioni specifiche.»

3. Dopo il comma 5-ter dell'art. 50 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«5-quater. Le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter si applicano anche ai profili professionali della dirigenza sanitaria non medica.»

4. La Commissione conciliativa per questioni di responsabilità in ambito sanitario in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, una volta scaduto il suo mandato, continua a svolgere le sue funzioni fino alla nomina della nuova Commissione conciliativa ai sensi del comma 1 del presente articolo.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 54.280,00 euro per l'anno 2019, in 54.719,20 euro per l'anno 2020 e in 55.164,99 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021.

Art. 29.

Modifica della legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18, «Autorizzazione alle Unità sanitarie locali a stipulare, in casi di emergenza, convenzioni con altri istituti di ricovero per la messa a disposizione di sanitari».

1. Dopo il comma 1-ter dell'art. 1 della legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«1-quater. Al fine di garantire il regolare svolgimento dei servizi sanitari i contratti d'opera o rapporti di diritto privato di cui al comma 1-bis possono essere stipulati per una durata massima di cinque anni.»

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI

Art. 30.

Modifiche della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, «Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordi».

1. Il comma 4 dell'art. 10 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, è così sostituito:

«4. Le commissioni sanitarie di cui ai commi 1, 2 e 3 durano in carica tre anni e sono composte da tre membri ciascuna. Per ciascun componente effettivo sono nominati, con gli stessi modi e gli stessi criteri, uno o più membri supplenti. Il presidente è scelto preferibilmente fra i medici dipendenti del Servizio sanitario provinciale.»

Art. 31.

Modifiche della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, «Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano»


1. Nel comma 3 dell'art. 13 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, le parole: «per una quota non superiore complessivamente al 5 per cento dei costi determinati ai sensi del comma 2», sono soppresse.

2. Nell'linea del comma 12 dell'art. 23 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, le parole: «Gli enti gestori dei servizi sociali», sono sostituite dalle parole: «Gli enti che gestiscono servizi sociali».

3. Nell'linea del comma 12 dell'art. 23 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, le parole: «di diritto privato», sono sostituite dalle parole: «a tempo determinato».

4. Nell'linea del comma 12 dell'art. 23 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, la parola: «sei», è sostituita dalla parola: «trentasei».

5. Nella lettera d) del comma 12 dell'art. 23 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, le parole: «alla sostituzione del titolare», sono sostituite dalle parole: «alla copertura».



Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 32.

Modifica della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, «Interventi di politica attiva del lavoro»

1. L'art. 3-bis della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, e successive modifiche è così sostituito:

«Art. 3-bis (Disposizioni sul mercato del lavoro). — 1. Gli obiettivi, gli indirizzi, le modalità ed i termini per l'espletamento dei servizi affidati ai Centri di mediazione lavoro, nonché i criteri per l'adozione di procedure uniformi in materia di accertamento e verifica dello stato di disoccupazione sono determinati dalla Giunta provinciale in conformità alle norme statali vigenti, anche in considerazione delle esigenze di particolari categorie di disoccupati che necessitano di un trattamento differenziato.»

2. Dopo l'art. 4 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, è inserito il seguente articolo:

«Art. 4-bis (Promozione dei progetti di inserimento o reinserimento lavorativo per persone con disabilità). —

1. Il pagamento dell'indennità di cui all'art. 17, comma 1 della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, può essere esternalizzato ai soggetti ospitanti coinvolti ovvero ad enti strumentali della Provincia. Ai soggetti ospitanti del settore privato che assumono l'onere del pagamento di detta indennità può essere concesso un corrispondente contributo economico.

2. La Giunta provinciale stabilisce i criteri per la concessione del contributo di cui al comma 1.»

3. Dopo l'art. 33 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, è inserito il seguente articolo:

«Art. 33-bis (Sistema informativo lavoro provinciale (SILP)). — 1. Il Sistema informativo lavoro provinciale (SILP) è lo strumento di supporto agli operatori della Ripartizione provinciale lavoro per la raccolta e l'erogazione di informazioni e servizi in materia di lavoro.

2. La Ripartizione provinciale informatica, in raccordo con la Ripartizione provinciale lavoro:

a) svolge le attività di progettazione e gestione del Sistema informativo lavoro provinciale;

b) garantisce il collegamento del Sistema informativo lavoro provinciale con il Sistema informativo lavoro nazionale;

c) garantisce il collegamento del Sistema informativo lavoro provinciale con tutti gli altri sistemi informativi della Provincia e di altri enti pubblici provinciali e nazionali che risultino idonei allo svolgimento delle attività della Ripartizione lavoro.»

4. Dopo l'art. 35 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 35-bis (Comunicazione tra soggetti interessati e Centri di mediazione lavoro). — 1. La comunicazione delle convocazioni e dei provvedimenti amministrativi dei Centri di mediazione lavoro nonché le comunicazio-

ni tra Centri di mediazione lavoro e soggetti interessati in relazione alla gestione dello stato di disoccupazione avvengono utilizzando mezzi di comunicazione informali, quali posta ordinaria, messaggistica telefonica o posta elettronica, presso il recapito fornito dagli stessi soggetti interessati.

2. Le modalità di comunicazione di cui al comma 1 sostituiscono, ad ogni effetto di legge, le altre modalità di comunicazione previste dalla normativa vigente.»

5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 450.000,00 euro per l'anno 2019, in 450.000,00 euro per l'anno 2020 e in 450.000,00 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021.

TITOLO IV

ARTIGIANATO, ESERCIZI PUBBLICI, COMMERCIO, CAVE E TORBIERE, ECONOMIA, RICERCA E INNOVAZIONE, GUIDE ALPINE, ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ, RIMBORSO DI SPESE GIUDIZIARIE, LEGALI E PERITALI, APPALTI PUBBLICI, FINANZE E BILANCIO

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO

Art. 33.

Modifiche della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, «Ordinamento dell'artigianato»

1. L'art. 12 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è così sostituito:

«Art. 12 (Formazione di maestro artigiano/maestra artigiana). — 1. «maestro artigiano/maestra artigiana» è una qualificazione della formazione continua disciplinata con regolamento di esecuzione nei seguenti punti:

a) professioni artigiane per le quali è previsto l'esame di maestro;

b) finalità dell'esame;

c) ammissione all'esame;

d) struttura e programmi dell'esame;

e) commissioni d'esame;

f) svolgimento dell'esame;

g) valutazione e denominazione della qualificazione;

h) riconoscimento di crediti formativi;

i) corsi di preparazione.

2. Al fine di promuovere la formazione di maestro artigiano/maestra artigiana, la Provincia può realizzare manifestazioni, iniziative e ricerche.



3. L'amministrazione provinciale può organizzare corsi di preparazione all'esame di maestro artigiano/maestra artigiana. La Giunta provinciale può inoltre assegnare alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bolzano, nel limite della spesa autorizzata con legge finanziaria, un finanziamento ad integrazione di quello previsto dall'art. 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 5, e successive modifiche, per la realizzazione dei corsi di preparazione di cui alla lettera *i*) del comma 1.».

2. Dopo l'art. 19-*bis* della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 19-*ter* (*Associazione dei maestri professionali*). — 1. Presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bolzano è insediata l'associazione dei maestri professionali di tutti i settori economici. L'appartenenza alla stessa è facoltativa.

2. I compiti dell'associazione dei maestri professionali sono:

a) promuovere la conservazione e lo sviluppo della formazione di maestro professionale;

b) promuovere e gestire la formazione professionale dei suoi associati;

c) rafforzare la garanzia di qualità nelle professioni dei suoi associati;

d) gestire la rappresentanza degli interessi professionali nei vari settori degli iscritti all'associazione dei maestri professionali;

e) informare gli iscritti all'associazione dei maestri professionali ed il pubblico in ordine alle proprie attività e agli argomenti inerenti l'attività professionale;

f) gestire un elenco dei maestri professionali e tecnici del commercio appartenenti ad ogni settore economico la cui iscrizione avviene su richiesta.

3. Sono presupposti per l'iscrizione:

a) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea;

b) il possesso dei diritti civili;

c) il titolo di maestro artigiano/maestra artigiana o di maestro/maestra professionale nel settore alberghiero o il titolo di tecnico/tecnica del commercio ai sensi della normativa provinciale;

d) avere la sede legale dell'impresa o la residenza in Provincia di Bolzano;

e) non aver riportato condanne per gravi reati ai danni dello Stato o per reati che hanno ripercussioni sull'affidabilità professionale quali la condanna definitiva per reati relativi ad associazioni a delinquere, corruzione, truffa, riciclaggio.

4. L'associazione dei maestri professionali è presieduta da un organo collegiale di consiglio, che decide, in base al proprio codice disciplinare, in ordine all'adesione di nuovi membri e all'esclusione di membri.».

3. Alla fine del comma 14 dell'art. 32 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: «È comunque necessaria la denuncia di sede aziendale da parte del prestatore/dalla prestatrice d'opera.».

4. Dopo l'art. 41 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente capo:

«Capo V-*bis* (*Esercizio dell'attività professionale di manutentore del verde*). — Art. 41.1 (*Definizione dei requisiti professionali*). — 1. Il titolare dell'impresa, in caso di Società in nome collettivo la maggioranza dei soci, in caso di Società in accomandita semplice la maggioranza dei soci accomandatari, in caso di Società a responsabilità limitata la maggioranza degli amministratori, in caso di Consorzi e cooperative la maggioranza degli amministratori - almeno uno in presenza di due soci, rispettivamente accomandatari o amministratori - deve essere indicato come responsabile tecnico nel registro delle imprese ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

a) diploma di maestro artigiano nella relativa professione;

b) diploma di lavorante artigiano per la relativa professione e, successivamente, almeno diciotto mesi di esperienza professionale come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare in un'azienda del settore;

c) diploma finale di una scuola professionale almeno biennale con formazione teorico-pratica;

d) diploma di scuola media superiore o laurea in una materia tecnica corrispondente;

e) almeno sei anni di esperienza professionale nella relativa professione in un'azienda del settore come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare;

f) iscrizione nell'albo professionale per giardinieri di cui alla legge provinciale 4 dicembre 1986, n. 31, e successive modifiche;

g) iscrizione al registro ufficiale dei produttori, di cui all'art. 20, comma 1, lettere *a*) e *c*) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche;

h) attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze in base al percorso formativo di cui all'Accordo Conferenza Stato-regioni del 22 febbraio 2018, e successive modifiche;

i) sono altresì valide ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese le qualificazioni professionali elencate nell'Accordo di cui alla lettera *g*).


2. Con delibera della Giunta provinciale sono definiti i casi di esenzione.

3. L'accertamento circa la sussistenza dei requisiti professionali avviene in sede di esame della richiesta di iscrizione dell'impresa nel registro delle imprese.».

5. Nella lettera *a*) del comma 2 dell'art. 41-*bis* della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, le parole: «450 ore», sono sostituite dalle parole: «250 ore».

6. Dopo il comma 2 dell'art. 42 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è inserito il seguente comma:

«2-*bis*. Le disposizioni di cui al Titolo II, Capo V-*bis*, valgono anche se le relative attività sono esercitate da imprese agricole.».



7. Dopo il comma 6 dell'art. 45 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«6-bis. Alle persone che al momento dell'entrata in vigore della legge 28 luglio 2016, n. 154, sono iscritte nel registro delle imprese con l'attività di «manutentore del verde», «giardiniera», «sistemazione orti e giardini» o «decoratore di giardini», sono riconosciuti i requisiti professionali corrispondenti all'attività di «manutentore del verde». Le persone che si sono iscritte nel registro delle imprese con l'attività di «manutentore del verde», «giardiniera», «sistemazione di orti e giardini» o «decoratore di giardini» nel lasso di tempo che intercorre tra la data di entrata in vigore della legge 28 luglio 2016, n. 154, e la data di entrata in vigore della presente disposizione, devono dimostrare il possesso dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di «manutentore del verde» entro ventiquattro mesi, pena la cancellazione dell'attività dal registro delle imprese. Le imprese che all'entrata in vigore della presente disposizione sono iscritte nel registro delle imprese con l'attività di «giardiniera», «sistemazione orti e giardini» o «decoratore di giardini» sono iscritte d'ufficio con l'attività di «manutentore del verde.»».

8. Dopo il comma 18 dell'art. 45 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«19. Il regolamento di esecuzione di cui all'art. 12 è emanato entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente comma.».

9. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8, continuano ad applicarsi gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e le rispettive norme regolamentari, nella versione vigente prima della loro modifica ovvero abrogazione ai sensi della presente legge.

10. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, quantificati in 109.000,00 euro per l'anno 2020 e in 212.000,00 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021.».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 34.

Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, «Norme in materia di esercizi pubblici»

1. La rubrica del Titolo VI-bis della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è così sostituita: «maestro/maestra professionale nel settore alberghiero».

2. L'art. 53-bis della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 53-bis (*Formazione di maestro/maestra professionale nel settore alberghiero*). — 1. «maestro/maestra professionale nel settore alberghiero» è una qualificazione della formazione continua disciplinata con regolamento di esecuzione nei seguenti punti:

- a) professioni del settore alberghiero per le quali è previsto l'esame, di maestro;
- b) finalità dell'esame;
- c) ammissione all'esame;
- d) struttura e programmi dell'esame;
- e) commissioni d'esame;
- f) svolgimento dell'esame;
- g) valutazione e denominazione della qualificazione;
- h) riconoscimento di crediti formativi;
- i) corsi di preparazione.

2. Al fine di promuovere la formazione di maestro/maestra professionale nel settore alberghiero, la Provincia può realizzare manifestazioni, iniziative e ricerche.


3. L'amministrazione provinciale può organizzare corsi di preparazione all'esame di maestro/maestra professionale nel settore alberghiero. La Giunta provinciale può inoltre assegnare alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bolzano, nel limite della spesa autorizzata con legge finanziaria, un finanziamento ad integrazione di quello previsto dall'art. 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 5, e successive modifiche, per la realizzazione dei corsi di preparazione di cui alla lettera i) del comma 1 in materia di gestione aziendale.».

3. Dopo l'art. 53-novies della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 53-novies.1 (*Associazione dei maestri professionali*). — 1. Presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bolzano è insediata l'associazione dei maestri professionali di tutti i settori economici. L'appartenenza alla stessa è facoltativa.

2. I compiti dell'associazione dei maestri professionali sono:

- a) promuovere la conservazione e lo sviluppo della formazione di maestro professionale;
- b) promuovere e gestire la formazione professionale dei suoi associati;
- c) rafforzare la garanzia di qualità nelle professioni dei suoi associati;
- d) gestire la rappresentanza degli interessi professionali nei vari settori degli iscritti all'associazione dei maestri professionali;
- e) informare gli iscritti all'associazione dei maestri professionali ed il pubblico in ordine alle proprie attività e agli argomenti inerenti l'attività professionale;
- f) gestire un elenco dei maestri professionali e tecnici del commercio appartenenti ad ogni settore economico la cui iscrizione avviene su richiesta.



3. Sono presupposti per l'iscrizione:

a) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea;

b) il possesso dei diritti civili;

c) il titolo di maestro artigiano/maestra artigiana o di maestro/maestra professionale nel settore alberghiero o il titolo di tecnico/tecnica del commercio ai sensi della normativa provinciale;

d) avere la sede legale dell'impresa o la residenza in Provincia di Bolzano;

e) non aver riportato condanne per gravi reati ai danni dello Stato o per reati che hanno ripercussioni sull'affidabilità professionale quali la condanna definitiva per reati relativi ad associazioni a delinquere, corruzione, truffa, riciclaggio.

4. L'associazione dei maestri professionali è presieduta da un organo collegiale di consiglio, che decide, in base al proprio codice disciplinare, in ordine all'adesione di nuovi membri e all'esclusione di membri.».

4. Dopo il comma 6 dell'art. 58 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è aggiunto il seguente comma:

«7. Il regolamento di esecuzione di cui all'art. 53-bis è emanato entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente comma.».

5. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4, continuano ad applicarsi gli articoli 53-bis, 53-ter, 53-quater, 53-quinquies, 53-sexies, 53-septies, 53-octies e 53-novies della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e le rispettive norme regolamentari, nella versione vigente prima della loro modifica ovvero abrogazione ai sensi della presente legge.

6. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, quantificati in 22.000,00 euro per l'anno 2020 e in 25.000,00 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

Art. 35.

Modifiche della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, «Nuovo ordinamento del commercio»

1. La rubrica del Capo VI-bis della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche, è così sostituita: «tecnico/tecnica del commercio».

2. L'art. 19-bis della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 19-bis (*Formazione di tecnico/tecnica del commercio*). — 1. «tecnico/tecnica del commercio» è una qualificazione della formazione continua disciplinata con regolamento di esecuzione nei seguenti punti:

a) finalità dell'esame;

b) ammissione all'esame;

c) programma e struttura dell'esame;

d) commissione d'esame;

e) svolgimento dell'esame;

f) valutazione e denominazione della qualificazione;

g) riconoscimento di crediti formativi;

h) corsi di preparazione.

2. Ai fini del Repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 6-bis, comma 7 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, la qualificazione di «tecnico/tecnica del commercio» e il relativo esame corrispondono alla qualificazione e all'esame di «maestro/maestra» di cui al Titolo I Capo IV della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche.

3. Al fine di promuovere la formazione di tecnico/tecnica del commercio, la Provincia può realizzare manifestazioni, iniziative e ricerche.

4. L'amministrazione provinciale può organizzare corsi di preparazione all'esame di tecnico del commercio. La Giunta provinciale può inoltre assegnare alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bolzano, nel limite della spesa autorizzata con legge finanziaria, un finanziamento ad integrazione di quello previsto dall'art. 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 5, e successive modifiche, per la realizzazione dei corsi di preparazione di cui alla lettera h) del comma 1.».

3. Dopo l'art. 19-sexies della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 19-septies (*Associazione dei maestri professionali*). — 1. Presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bolzano è insediata l'associazione dei maestri professionali di tutti i settori economici. L'appartenenza alla stessa è facoltativa.

2. I compiti dell'associazione dei maestri professionali sono:

a) promuovere la conservazione e lo sviluppo della formazione di maestro professionale;

b) promuovere e gestire la formazione professionale dei suoi associati;

c) rafforzare la garanzia di qualità nelle professioni dei suoi associati;

d) gestire la rappresentanza degli interessi professionali nei vari settori degli iscritti all'associazione dei maestri professionali;

e) informare gli iscritti all'associazione dei maestri professionali ed il pubblico in ordine alle proprie attività e agli argomenti inerenti l'attività professionale;

f) gestire un elenco dei maestri professionali e tecnici del commercio appartenenti ad ogni settore economico la cui iscrizione avviene su richiesta.

3. Sono presupposti per l'iscrizione:

a) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea;

b) il possesso dei diritti civili;



c) il titolo di maestro artigiano/maestra artigiana o di maestro/maestra professionale nel settore alberghiero o il titolo di tecnico/tecnica del commercio ai sensi della normativa provinciale;

d) avere la sede legale dell'impresa o la residenza in Provincia di Bolzano;

e) non aver riportato condanne per gravi reati ai danni dello Stato o per reati che hanno ripercussioni sull'affidabilità professionale quali la condanna definitiva per reati relativi ad associazioni a delinquere, corruzione, truffa, riciclaggio.

4. L'associazione dei maestri professionali è presieduta da un organo collegiale di consiglio, che decide, in base al proprio codice disciplinare, in ordine all'adesione di nuovi membri e all'esclusione di membri.»

4. Dopo il comma 17 dell'art. 26 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«18. Il regolamento di esecuzione di cui all'art. 19-bis è emanato entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente comma.»

5. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4, continuano ad applicarsi gli articoli 19-bis, 19-ter, 19-quater, 19-quinquies e 19-sexies della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e le rispettive norme regolamentari, nella versione vigente prima della loro modifica ovvero abrogazione ai sensi della presente legge.

6. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, quantificati in 19.000,00 euro per l'anno 2020 e in 90.000,00 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CAVE E TORBIERE

Art. 36.

Modifiche della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, «Disciplina delle cave e torbiere»

1. L'art. 10 della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 10 (Oneri di coltivazione). — 1. Il titolare dell'autorizzazione alla coltivazione di una cava o torbiera versa al comune nel cui territorio si svolge l'attività estrattiva un onere di coltivazione a titolo di indennizzo per i disagi derivanti da tale attività e per l'uso delle risorse naturali. L'ammontare dell'onere e le modalità di pagamento sono determinati con decreto dell'assessore provinciale competente in accordo con il consiglio dei comuni. L'onere di coltivazione riscosso dai comuni deve essere utilizzato nel bilancio comunale prevalentemente per misure di compensazione ambientale. Questo onere sostituisce tutte le misure di compensazione ambientale previste da altre disposizioni normative.»

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ECONOMIA

Art. 37.

Modifica alla legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, «Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell'economia».

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 14 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, è così sostituita:

«a) sostegno all'imprenditorialità giovanile e femminile, alla costituzione di nuove imprese, ai servizi di vicinato e agli impianti di risalita di paese;».

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICERCA E INNOVAZIONE

Art. 38.

Modifiche della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, «Ricerca e innovazione»

1. Nella lettera f) del comma 5 dell'art. 5 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, le parole: «dell'azienda speciale IDM Südtirol - Alto Adige», sono sostituite dalle parole: «della NOI S.p.a.».

2. Nella lettera h) del comma 1 dell'art. 9 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, le parole: «istituzione di», sono sostituite dalle parole: «istituzione o partecipazione a».

3. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'art. 9 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

«j) sostegno o partecipazione ad iniziative, premi e campagne di sensibilizzazione, anche a livello nazionale, dell'area dell'Euroregione alpina Tirolo - Alto Adige - Trentino (Euregio) ed a livello internazionale, qualora di interesse strategico per la Provincia.».

4. Dopo il comma 2 dell'art. 13 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, è aggiunto il seguente comma:

«3. Nel caso di misure di cui all'art. 9, comma 1, lettera j), i soggetti beneficiari possono svolgere le loro attività anche al di fuori del territorio provinciale.».

5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 5.000,00 euro per l'anno 2019, in 5.000,00 euro per l'anno 2020 e in 5.000,00 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021.



Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GUIDE ALPINE

Art. 39.

Modifiche della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, «Ordinamento delle guide alpine - Guide sciatori»

1. Nel comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, la parola: «quarto», è sostituita dalla parola: «sesto».

Capo VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

Art. 40.

Modifica della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, «Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale».

1. Nell'art. 8-bis della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, le parole: «, nonché a titolo di imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili», sono soppresse.

Capo IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIMBORSO SPESE GIUDIZIARIE, LEGALI E PERITALI

Art. 41.

Modifica della legge provinciale 19 maggio 2017, n. 5, «Riforma delle indennità per gli organi del Consiglio e della Giunta provinciali».

1. Dopo il comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale 19 maggio 2017, n. 5, è inserito il seguente comma:

«1-bis. Il rimborso delle spese legali, giudiziarie e peritali può essere richiesto su presentazione delle parcelle determinate ai sensi delle vigenti tariffe professionali dai consiglieri/dalle consigliere provinciali anche per i ricorsi proposti ai sensi dell'art. 92 dello Statuto speciale.»

2. Nel comma 2 dell'art. 8 della legge provinciale 19 maggio 2017, n. 5, le parole: «al comma 1», sono sostituite dalle parole: «ai commi 1 e 1-bis».

3. Il comma 1-bis dell'art. 8 della legge provinciale 19 maggio 2017, n. 5, trova applicazione per i ricorsi presentati a partire dall'anno di entrata in vigore della presente legge.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale, nell'ambito dell'assegnazione di cui all'art. 34 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.

Capo X

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI

Art. 42.

Modifica della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, «Disposizioni sugli appalti pubblici»

1. Il comma 3 dell'art. 49 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. I pagamenti per stati di avanzamento avvengono mensilmente e vengono corrisposti in forma di acconto. In caso di subappalto deve essere garantito il pagamento immediato e diretto degli operatori economici subappaltatori. Quest'ultimi possono decidere di essere pagati direttamente dalla stazione appaltante o dall'impresa committente.»

Capo XI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZE E BILANCIO

Art. 43.

Modifica della legge provinciale 29 aprile 2019, n. 2, «Variazioni del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 ed altre disposizioni».

1. Dopo il comma 4-bis dell'art. 16 della legge provinciale 29 aprile 2019, n. 2, è inserito il seguente comma:

«4-ter. La spesa massima del bilancio provinciale 2019-2021 di cui al comma 4 è aumentata di 18 milioni di euro per la contrattazione in ambito sanitario, di cui 6 milioni di euro per l'anno 2019, 6 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro per l'anno 2021.»

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nell'ambito dello stanziamento di spesa del Fondo rinnovo contrattuali iscritto nel programma di spesa 03 della missione 20.

Capo XII

ABROGAZIONE DI NORME

Art. 44.


Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli da 13 a 19 e l'art. 20 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche;

b) gli articoli da 53-ter a 53-novies della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche;

c) gli articoli da 19-ter a 19-sexies della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche.



TITOLO V
NORME FINALI

Capo I

DISPOSIZIONE FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 45.

Disposizioni finanziarie

1. Salvo quanto previsto agli articoli 4, 11, 13, 28, 32, 33, 34, 35, 38 e 43 all'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

2. La Ripartizione provinciale finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 46.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 24 settembre 2019

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

19R00404

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
10 ottobre 2019, n. 23.

Piani delle zone di pericolo.

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 42/Sez. Gen. del 17 ottobre 2019)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 1° ottobre 2019, n. 822;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento detta, in esecuzione dell'art. 55, comma 1 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, di seguito denominata legge, le norme per la prevenzione o la riduzione dei pericoli definiti nell'art. 2, dovuti ad eventi naturali valutati nei piani delle zone di pericolo, di seguito denominati piani, differenziati secondo il grado e la natura del rischio accertato. A questo scopo vengono individuati gli interventi ammissibili nelle zone di pericolo idrogeologico.

2. Il presente regolamento detta altresì la procedura per la prevenzione o la riduzione dei rischi derivanti da pericoli idrogeologici:

a) nelle aree indagate nei piani, che non presentano un pericolo idrogeologico classificabile come H4 (pericolo molto elevato), H3 (pericolo elevato) o H2 (pericolo medio);

b) nelle aree non indagate nei piani.

3. Le norme del presente regolamento non si applicano né alle aree sciabili di cui alla legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, né agli impianti a fune di cui alla legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1.

Art. 2.

Disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si distingue fra i seguenti tipi di pericolo idrogeologico:

a) frane: crollo, scivolamento, sprofondamento, colata di versante, deformazioni gravitative profonde di versante;

b) pericoli idraulici: alluvione, alluvione torrentizia, colata detritica, erosione;

c) valanghe: valanga radente, valanga nubiforme, slittamento di neve.

2. Le zone che presentano un pericolo idrogeologico, distinte secondo i tipi di pericolo di cui al comma 1, vengono classificate secondo i seguenti livelli di pericolosità:

a) H4 - pericolo molto elevato;

b) H3 - pericolo elevato;

c) H2 - pericolo medio.

3. Nei casi di sovrapposizione tra zone di pericolo di diverso tipo o livello si applicano le prescrizioni più restrittive. In ogni caso, devono essere prese in considerazione le prescrizioni relative a tutti i pericoli incidenti.

4. Le disposizioni del presente regolamento non possono in nessun caso essere interpretate in modo tale da rendere ammissibili interventi e progetti che causino pericolo o incrementino il danno potenziale da eventi naturali.


Art. 3.

Prescrizioni generali per gli interventi consentiti nelle zone che presentano un pericolo idrogeologico

1. Nelle zone indagate nei piani, che non presentano un pericolo classificabile come H4, H3 o H2, è consentita, nel rispetto della normativa vigente, la realizzazione e la manutenzione di qualsiasi tipo di costruzione o infrastruttura, purché tali da non peggiorare le condizioni di stabilità del suolo, l'equilibrio idrogeologico dei versanti, la funzionalità idraulica e la sicurezza del territorio.

2. Nelle zone che presentano un pericolo di livello H4, H3 o H2, individuate nei piani, gli organi competenti possono approvare interventi ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7 e 9, purché gli interventi in questione siano tali da:

a) migliorare o almeno non peggiorare le condizioni di stabilità del suolo, l'equilibrio idrogeologico dei versanti, la funzionalità idraulica e la sicurezza del territorio;



b) non compromettere la sistemazione definitiva delle zone soggette a pericolo e nemmeno i provvedimenti previsti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di protezione civile.

3. Nelle zone non indagate nei piani tutti gli interventi sono assoggettati alla preventiva verifica del pericolo idrogeologico di cui all'art. 10 e, quando previsto dal presente regolamento, alla verifica di compatibilità idrogeologica di cui all'art. 11.

Costituiscono eccezione gli interventi di:

a) manutenzione ordinaria, straordinaria e di adeguamento igienico-sanitario del patrimonio edilizio esistente;

b) manutenzione ordinaria e straordinaria di infrastrutture a rete o puntuali, pubbliche o di interesse pubblico;

c) realizzazione delle infrastrutture di cui alla categoria urbanistica c) delle direttive per la redazione dei piani di pericolo approvate dalla Giunta provinciale.

4. Fino all'adozione dei piani, nel verde agricolo e nel verde alpino o bosco è ammessa, senza la preventiva verifica del pericolo idrogeologico di cui all'art. 10 e senza la verifica di compatibilità idrogeologica di cui all'art. 11, la ristrutturazione, intesa anche come demolizione e ricostruzione nella stessa posizione, di edifici esistenti di cui alla categoria b) delle direttive per la redazione dei piani di pericolo approvate dalla Giunta provinciale, a condizione che questi edifici si trovino all'esterno delle aree in cui sussistono pericoli naturali noti.

Art. 4.

Interventi sul patrimonio edilizio esistente consentiti nelle zone a pericolo idrogeologico molto elevato (H4)

1. Nelle zone in cui sussiste un pericolo idrogeologico molto elevato, sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti i seguenti interventi, purché senza aumenti di superficie utile o di volume, entro e fuori terra, e senza aumento del carico urbanistico:

a) demolizione, senza possibilità di ricostruzione nel medesimo sito;

b) manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, purché tale da migliorare o almeno non peggiorare la sicurezza degli stessi;

c) restauro e risanamento conservativo degli edifici, purché tali da migliorare o almeno non peggiorare la sicurezza degli stessi;

d) misure volte a mitigare la vulnerabilità di edifici e altre costruzioni. Nelle zone a pericolo alluvione molto elevato è consentita, negli edifici esistenti, la realizzazione di superficie utile all'esterno dell'area interessata dal pericolo, in misura non superiore a quella esposta all'allagamento, purché, contestualmente, sia dismessa l'equivalente superficie esposta e sia effettuata una verifica strutturale della tenuta delle fondazioni e delle altre strutture portanti;

e) misure per l'adeguamento igienico-sanitario degli edifici, necessarie per il rispetto di obblighi imposti da disposizioni di legge o per garantirne la funzionalità connessa alla destinazione d'uso;

f) sistemazione e manutenzione di superfici non coperte, fra le quali anche rampe di accesso, recinzioni, muri a secco, arginature di pietrame, terrazzamenti;

g) modifica della destinazione d'uso degli immobili, nei casi previsti dalla legge, purché ciò comporti una limitazione dell'eventuale presenza umana o del danno potenziale alle strutture.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti, alle stesse condizioni, per l'adeguamento di edifici esistenti alle prescrizioni di legge o degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale sull'eliminazione delle barriere architettoniche, sulla prevenzione degli incendi, sulla tutela e la sicurezza del lavoro, sulla tutela di beni archeologici, storici, artistici e culturali, sulla salvaguardia dell'incolumità pubblica; ciò anche con la realizzazione di volumi tecnici indispensabili.

3. Prima dell'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, lettera d), deve essere verificata la compatibilità idrogeologica di cui all'art. 11, garantendo il rischio specifico medio (Rs2) o minore ai sensi delle direttive per la redazione dei piani di pericolo approvate dalla Giunta provinciale.

Art. 5.

Interventi sul patrimonio edilizio consentiti nelle zone a pericolo idrogeologico elevato (H3)

1. Nelle zone in cui sussiste un pericolo idrogeologico elevato, sul patrimonio edilizio sono consentiti tutti gli interventi indicati all'art. 4, nonché quelli di seguito specificati:

a) demolizione e ricostruzione per aumentare la sicurezza degli edifici;


b) ampliamento di edifici esistenti, purché con contestuale adozione di misure volte a ridurre la vulnerabilità;

c) realizzazione di parcheggi;

d) realizzazione di altri tipi di impianti non classificabili come cubatura fuori terra, che abbiano comunque destinazione d'uso e caratteristiche tali da non generare pericolo e da non poter subire danni rilevanti;

e) nuove costruzioni, modifica della destinazione d'uso e ampliamenti di edifici esistenti all'interno di insediamenti, zone edificabili o presso aziende agricole, purché non risulti incrementato il rischio esistente;

f) nuove costruzioni e ampliamenti, esclusivamente nelle aree a rischio di slittamento di neve (GS) di cui alle direttive per la redazione dei piani di pericolo approvate dalla Giunta provinciale, purché non risulti incrementato il rischio esistente.



2. Prima dell'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, lettere da *a*) a *f*), deve essere verificata la compatibilità idrogeologica di cui all'art. 11, garantendo il rischio specifico medio (Rs2) o minore ai sensi delle direttive per la redazione dei piani di pericolo approvate dalla Giunta provinciale.

3. All'interno di insediamenti è consentito individuare nuove zone edificabili purché, anche dopo aver ponderato gli interessi coinvolti e le alternative, non si trovi una soluzione idonea fuori della zona di pericolo. Le misure di sicurezza e prescrizioni necessarie devono essere definite nel piano comunale. La segnalazione certificata di agibilità può essere presentata solo successivamente alla realizzazione e al collaudo delle misure di sicurezza. Sono comunque da rispettare le seguenti condizioni:

a) verifica del pericolo idrogeologico secondo l'art. 10 e determinazione di misure di sicurezza che consentano una definitiva riclassificazione dell'area in oggetto quanto meno come zona in cui sussiste un pericolo idrogeologico medio (H2);

b) qualora la riduzione del pericolo ai sensi della lettera *a*) non sia possibile per motivi tecnici o non sostenibile economicamente, sulla base della verifica di compatibilità idrogeologica ai sensi dell'art. 11 devono essere stabilite prescrizioni e misure, relative all'utilizzo previsto, che assicurino una durevole riduzione della vulnerabilità e il raggiungimento del rischio specifico medio (Rs2) o minore.

4. Non è ammessa la realizzazione di strutture ai sensi dell'art. 55, commi 5, 6 e 7 della legge.

Art. 6.

Interventi sul patrimonio edilizio consentiti nelle zone a pericolo idrogeologico medio (H2)

1. Nelle zone in cui sussiste un pericolo idrogeologico medio, sul patrimonio edilizio sono consentiti tutti gli interventi indicati agli articoli 4 e 5, nonché i seguenti:

a) nuove costruzioni e ristrutturazioni edilizie;

b) aumenti della cubatura urbanistica esistente ammissibili in base a leggi, regolamenti o strumenti urbanistici vigenti;

c) modifica della destinazione d'uso di edifici esistenti.

2. Nelle aree che presentano un pericolo idrogeologico medio è consentita l'individuazione di nuove zone edificabili previa ponderazione delle alternative e degli interessi coinvolti.

3. Non è ammessa la realizzazione di strutture ai sensi dell'art. 55, commi 5, 6 e 7 della legge.

4. Prima dell'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, lettere da *a*) a *c*), e al comma 2 del presente articolo nonché di quelli di cui all'art. 5, comma 1, lettere da *a*) a *f*), deve essere verificata la compatibilità idrogeologica di cui all'art. 11, garantendo il rischio specifico medio (Rs2) o minore ai sensi delle direttive per la redazione dei piani di pericolo approvate dalla Giunta provinciale.

Art. 7.

Interventi su infrastrutture di viabilità e infrastrutture tecniche consentiti nelle zone che presentano un pericolo idrogeologico (H4, H3 e H2).

1. In tutte le zone perimetrate in cui sussiste un pericolo idrogeologico molto elevato, elevato e medio, sulle infrastrutture di viabilità e sulle infrastrutture tecniche sono consentiti i seguenti interventi:

a) manutenzione ordinaria e straordinaria;

b) adeguamenti necessari per ragioni di sicurezza di esercizio o in base a norme provinciali o statali;

c) adeguamenti finalizzati all'introduzione di innovazioni tecnologiche;

d) nelle zone che presentano un pericolo idrogeologico molto elevato, ampliamenti, ristrutturazioni e nuove costruzioni, relativi a servizi pubblici essenziali che non possono essere altrimenti localizzati, né delocalizzati, quando non vi siano alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché gli interventi risultino coerenti con la pianificazione di protezione civile e, preventivamente o contestualmente, siano realizzate idonee misure, anche temporanee, di riduzione del danno potenziale;

e) nelle zone che presentano un pericolo idrogeologico elevato e medio, ampliamenti, ristrutturazioni e nuove costruzioni, purché gli interventi risultino coerenti con la pianificazione di protezione civile e, preventivamente o contestualmente, siano realizzate idonee misure, anche temporanee, di riduzione del danno potenziale.

2. Nelle sole zone che presentano un pericolo idrogeologico molto elevato ed elevato prima dell'esecuzione degli interventi elencati al comma 1, lettere *b*), *d*) ed *e*), deve essere verificata la compatibilità idrogeologica di cui all'art. 11. La verifica deve essere approvata dagli uffici provinciali competenti.

3. La realizzazione degli interventi elencati al comma 1, lettera *c*), è subordinata alla verifica di compatibilità idrogeologica solo se le innovazioni tecnologiche introdotte comportano un aumento della capacità di servizio dell'infrastruttura stessa.

Art. 8.

Opere di sistemazione, difesa, bonifica e riqualificazione ambientale

1. Per la messa in sicurezza e la riduzione del danno potenziale a persone e cose, sull'intero territorio provinciale sono consentiti, in deroga a quanto stabilito dall'art. 3, i seguenti interventi:

a) bonifica, sistemazione e realizzazione di opere di difesa attiva e passiva;

b) risanamento e riqualificazione ambientali diretti alla riduzione del pericolo e del danno potenziale, a condizione che favoriscano la ricostituzione degli equilibri naturali, della vegetazione autoctona e delle biocenosi di vegetazione riparia;



c) misure urgenti, disposte dalle competenti autorità provinciali in caso di eventi pericolosi o situazioni di rischio eccezionali;

d) manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere di difesa.

Art. 9.

Impianti sportivi e impianti per il tempo libero

1. Gli impianti sportivi e per il tempo libero, esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, che si trovino in zone in cui sussiste un pericolo idrogeologico molto elevato o elevato, devono essere sottoposti alla verifica di compatibilità idrogeologica di cui all'art. 11. Nell'ambito di tale verifica devono essere stabilite prescrizioni e misure, anche di carattere temporaneo, idonee ad assicurare il rischio specifico medio (Rs2), o un rischio minore, ai sensi delle direttive per la redazione dei piani di pericolo approvate dalla Giunta provinciale. L'attuazione di queste misure tese a garantire la necessaria sicurezza deve avvenire entro il termine massimo di dodici mesi dall'approvazione del piano delle zone di pericolo; qualora ciò non avvenga le parti degli impianti rientranti nelle zone in cui sussiste il pericolo idrogeologico devono essere chiuse e spostate, o deve essere ripristinata la destinazione originaria.

2. Per la nuova individuazione e la modifica di impianti sportivi e per il tempo libero, compresi gli edifici annessi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3.

Art. 10.

Verifica del pericolo idrogeologico

1. Nei casi previsti dal presente regolamento, i progetti possono essere approvati dalla competente autorità esclusivamente previa verifica del pericolo idrogeologico, di seguito denominata verifica di pericolo. I costi di tale verifica sono a carico del soggetto proprietario o gestore.

2. La verifica di pericolo è da effettuare, ai sensi delle direttive per la redazione dei piani di pericolo approvate dalla Giunta provinciale, nei seguenti casi:

a) per interventi in aree non indagate;

b) per interventi per cui è richiesta un'indagine approfondita per passare dal grado di studio per la categoria b) delle direttive per la redazione dei piani di pericolo approvate dalla Giunta provinciale a quello per la categoria a) delle stesse direttive.

3. Le verifiche di pericolo devono tenere conto di quanto previsto dai piani di coordinamento territoriale e dai piani comunali e di settore, in vigore o adottati, e devono essere espletate secondo le indicazioni fornite dai competenti uffici tecnici provinciali. I risultati delle verifiche di pericolo sono recepiti nel piano delle zone di pericolo alla sua prima rielaborazione o modifica.

4. Le verifiche di pericolo possono essere elaborate da professionisti iscritti agli albi professionali degli ingegneri, dei geologi o dei dottori agronomi e forestali. A tal fine si applica la normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno.

Art. 11.

Verifica di compatibilità idrogeologica

1. Nei casi previsti dal presente regolamento, i progetti e le modifiche ai piani comunali di cui all'art. 5, comma 3, possono essere approvati dalla competente autorità esclusivamente previa verifica di compatibilità idrogeologica, di seguito denominata verifica di compatibilità. Nel corso di detta verifica si valutano anche la conformità alle disposizioni del presente regolamento e gli effetti e le implicazioni per la sicurezza di persone e cose. I costi di tale verifica sono a carico del soggetto proprietario o gestore.

2. La verifica di compatibilità può essere effettuata solo per progetti che interessano le zone già indagate nella relativa categoria di grado di studio. Con la verifica, da effettuarsi conformemente alle direttive per la redazione dei piani di pericolo approvate dalla Giunta provinciale, si stabilisce la compatibilità del progetto con i pericoli riportati sulla carta delle zone di pericolo del comune. Nella verifica di compatibilità devono essere fornite indicazioni vincolanti relativamente ai seguenti punti:

a) valutazione del rischio specifico in base alle interazioni tra dissesti e uso attuale e programmato del suolo;

b) esistenza di elementi vulnerabili e gravità del danno potenziale;

c) definizione delle necessarie misure di riduzione della vulnerabilità;

d) garanzia che non siano cagionati danni a terzi nonché che questi non siano esposti a rischi maggiori.

3. Le verifiche di compatibilità devono tenere conto di quanto previsto dai piani di coordinamento territoriale e dai piani comunali e di settore, in vigore o adottati, e devono essere espletate secondo le indicazioni fornite dai competenti uffici tecnici provinciali.

4. Le verifiche di compatibilità possono essere espletate esclusivamente da tecnici con qualifica adeguata.

5. I risultati della verifica di compatibilità sono vincolanti per l'autorizzazione degli interventi e per l'approvazione delle modifiche ai piani comunali di cui all'art. 5, comma 3, da parte delle autorità competenti.

6. Nella segnalazione certificata di agibilità deve essere certificata la regolare esecuzione delle misure di riduzione della vulnerabilità stabilite nella verifica di compatibilità.

7. La verifica di compatibilità non sostituisce la valutazione d'impatto ambientale, né le relazioni e le altre valutazioni equivalenti richieste al soggetto promotore del progetto da norme provinciali o statali.

Art. 12.

Delocalizzazione e altri provvedimenti

1. Le costruzioni che si trovano nel verde agricolo in zone in cui sussiste un pericolo idrogeologico molto elevato o elevato possono essere delocalizzate in altra sede ai sensi dell'art. 17, comma 4 della legge, qualora anche con misure diverse e scaglionate non sia tecnicamente possibile o economicamente sostenibile garantire il rischio



specifico medio (Rs2) oppure un rischio minore. Quando la delocalizzazione in altra sede non è possibile, il sindaco/la sindaca competente predisporre piani di emergenza conformi alle disposizioni in materia di protezione civile. Nell'ambito di una pianificazione di protezione civile congiunta tra comuni confinanti, possono essere previste misure che, in casi motivati, si estendono anche al territorio dell'altro comune.

2. Le strutture all'aperto già esistenti, che non sono disciplinate all'art. 9 e che alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento rientrano in zone in cui sussiste un pericolo idrogeologico molto elevato o elevato, devono essere sottoposte alla verifica di compatibilità di cui all'art. 11. Nell'ambito di tale verifica devono essere fissati, in conformità alle disposizioni e alla pianificazione in materia di protezione civile, prescrizioni e misure che assicurino il rischio specifico medio (Rs2) oppure un rischio minore ai sensi delle direttive per la redazione dei piani di pericolo approvate dalla Giunta provinciale.

Art. 13.

Abrogazione di norme

1. Il decreto del Presidente della Provincia 5 agosto 2008, n. 42, e successive modifiche, è abrogato.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2020.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 10 ottobre 2019

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

19R00416

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
17 ottobre 2019, n. 24.

Modifica al regolamento sull'organizzazione del servizio di pronto soccorso con eliambulanza.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 43/Sez. Gen. del 24 ottobre 2019)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 15 ottobre 2019, n. 848;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 6 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2013, n. 30, è così sostituito:

«6. I periodi di maggiore afflusso turistico di cui all'art. 3, comma 2, della legge provinciale 17 agosto 1987, n. 21, sono definiti dall'Assessore/Assessora alla salute.»

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 17 ottobre 2019

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

19R00417

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
24 ottobre 2019, n. 25.

Modifiche al regolamento sull'utilizzo di edifici, attrezzature ed impianti delle scuole per attività extrascolastiche.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 44/Sez. Gen. del 31 ottobre 2019)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 22 ottobre 2019, n. 867;

EMANA

il seguente regolamento:


Art. 1.

1. Al comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 2, e successive modifiche, le parole «domande per l'utilizzo dei beni di cui all'art. 1 e le» sono soppresse.

Art. 2.

1. Dopo l'art. 14/bis del decreto del Presidente della Provincia del 7 gennaio 2008, n. 2, e successive modifiche, è inserito il seguente art. 14/ter:

«Art. 14/ter (*Norma transitoria*). — 1. Le disposizioni di cui all'art. 14/bis trovano applicazione a partire dal 1° settembre 2020.



2. Fino al 31 agosto 2020 al servizio di sorveglianza e di pulizia di cui all'art. 14/bis provvede la Provincia nei limiti delle risorse umane disponibili, ferma restando la possibilità di affidare tali compiti agli utenti delle strutture, con relative spese a loro carico.».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 24 ottobre 2019

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(Omissis).

19R00418

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
26 settembre 2019, n. 0168/Pres.

Regolamento di modifica del Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà, in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 238/Pres.

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 41 del
9 ottobre 2019)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);

Visti, in particolare:

l'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 16/2014, ai sensi del quale «l'amministrazione regionale sostiene la produzione e la promozione dello spettacolo dal vivo, fonte di valorizzazione delle proprie plurali risorse culturali, fattore di crescita civile, sociale ed economica nel contesto regionale, nazionale e internazionale»;

l'art. 9, comma 2, lettera c) e l'art. 13, comma 1, in forza dei quali la regione finanzia progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi a oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà;

l'art. 13, comma 2, che dispone che con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento;

Visto il proprio decreto 7 dicembre 2016, n. 0238/Pres., recante «Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà, in attuazione dell'art. 13 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», modificato con proprio decreto 31 ottobre 2017, n. 0255/Pres., e con proprio decreto 26 luglio 2018, n. 0157/Pres., di seguito regolamento;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 1538 del 13 settembre 2019 con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà, in attuazione dell'art. 13 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 238/Pres»;

Visto, altresì, che ai sensi delle disposizioni sopra menzionate è necessario acquisire il parere della commissione consiliare competente;

Preso atto che nella seduta del 19 settembre 2019 la V commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole (protocollo 4885/P del 19 settembre 2019) sul testo del regolamento approvato in via preliminare con la citata deliberazione di giunta regionale 1538/2019;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;



Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 20 settembre 2019, n. 1589;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà, in attuazione dell'art. 13 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 238/Pres.», nel testo allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà, in attuazione dell'art. 13 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 238.

(Omissis).

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016

1. All'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 238 (Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà, in attuazione dell'art. 13 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole «e di liquidazione», sono soppresse;
- b) i commi 2, 3 e 5 sono abrogati.

Art. 2.

Modifica all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016, è aggiunta la seguente:

e-bis) firma digitale valida: la firma digitale basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, di seguito regolamento EIDAS. La firma è apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del regolamento EIDAS.».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016

1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. (Modalità di comunicazione degli atti del procedimento).— 1. Le comunicazioni tra amministrazione regionale e soggetti beneficiari relative al procedimento contributivo avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).».

Art. 4.

Inserimento dell'art. 4 nel decreto del Presidente della Regione n. 238/2016

1. Prima dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016, è inserito il seguente:

«Art. 4. (Soggetti esclusi).— 1. Non possono beneficiare dei finanziamenti disciplinati dal presente regolamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis, della legge:

- a) i soggetti di cui agli articoli 10,11,12,17-bis e 28, comma 2, della legge;
- b) gli enti locali e i soggetti che organizzano festival, festival multidisciplinari, rassegne, stagioni musicali o attività concertistiche e premi prevalentemente nel settore del teatro amatoriale, del folclore e dell'attività musicale bandistica, finanziati attraverso le convenzioni ed il regolamento disciplinati dall'art. 28, commi 3 e 4, della legge.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016

1. All'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016, sono apportate le seguenti modifiche:


- a) al comma dopo la parola «festival» sono inserite le seguenti «fatte salve le esclusioni dei soggetti previsti dall'art. 4»;
- b) all'linea del comma 2, la parola «desumibile» è soppressa;
- c) all'linea del comma 2, dopo le parole «ad almeno 3000» sono inserite le seguenti «all'anno»;
- d) all'linea del comma 2, dopo la parola «edizione» sono inserite le seguenti «con la medesima denominazione e modalità organizzativa»;
- e) alla lettera e) del comma 2, le parole «personale retribuito con voucher» e le parole «Nel caso in cui il soggetto sia un ente pubblico, le unità di personale dipendenti dell'ente possono anche non essere adibite in maniera esclusiva alla gestione amministrativa, artistica o tecnica, purché lo siano almeno per più della metà del loro monte orario mensile» sono soppresse;
- f) al comma 4, la parola «liquidazione», è sostituita dalla seguente «erogazione».

Art. 6.

Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016

1. All'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo le parole «festival multidisciplinari», sono inserite le seguenti «fatte salve le esclusioni dei soggetti previsti dall'art. 4»;
- b) all'linea del comma 2, la parola «desumibile» è soppressa;
- c) all'linea del comma 2, dopo le parole «ad almeno 5000» sono inserite le seguenti «all'anno»;
- d) all'linea del comma 2, dopo la parola «edizione» sono inserite le seguenti «con la medesima denominazione e modalità organizzativa»;
- e) alla lettera e) del comma 2 le parole «personale retribuito con voucher» e le parole «Nel caso in cui il soggetto sia un ente pubblico, le unità di personale dipendenti dell'ente possono anche non essere adibite in maniera esclusiva alla gestione amministrativa, artistica o tecnica, purché lo siano almeno per più della metà del loro monte orario mensile» sono soppresse;



f) al comma 4, la parola «liquidazione», è sostituita dalla seguente «erogazione».

Art. 7.

Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016

1. All'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la parola «rassegne» sono inserite le seguenti «fatte salve le esclusioni dei soggetti previsti dall'art. 4»;

b) all'alinea del comma 2, la parola «desumibile» è soppressa;

c) all'alinea del comma 2, dopo le parole «ad almeno 2000» sono inserite le seguenti «all'anno»;

d) all'alinea del comma 2, dopo la parola «edizione» sono inserite le seguenti «con la medesima denominazione e modalità organizzativa»;

e) alla lettera f) del comma 2, le parole «personale retribuito con voucher» e le parole «Nel caso in cui il soggetto sia un ente pubblico, le unità di personale dipendenti dell'ente possono anche non essere adibite in maniera esclusiva alla gestione amministrativa, artistica o tecnica, purché lo siano almeno per più della metà del loro monte orario mensile» sono soppresse;

f) al comma 4, la parola «liquidazione», è sostituita dalla seguente «erogazione».

Art. 8.

Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016

1. All'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole «attività concertistiche» sono inserite le seguenti «fatte salve le esclusioni dei soggetti previsti dall'art. 4»;

b) all'alinea del comma 2, la parola «desumibile» è soppressa;

c) all'alinea del comma 2, dopo le parole «ad almeno 2000» sono inserite le seguenti «all'anno»;

d) all'alinea del comma 2, dopo la parola «edizione» sono inserite le seguenti «con la medesima denominazione e modalità organizzativa»;

e) alla lettera d) del comma 2, le parole «personale retribuito con voucher» e le parole «Nel caso in cui il soggetto sia un ente pubblico, le unità di personale dipendenti dell'ente possono anche non essere adibite in maniera esclusiva alla gestione amministrativa, artistica o tecnica, purché lo siano almeno per più della metà del loro monte orario mensile» sono soppresse.

f) al comma 4, la parola «liquidazione», è sostituita dalla seguente «erogazione».

Art. 9.

Modifiche all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016

1. All'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la parola «premi» sono inserite le seguenti «fatte salve le esclusioni dei soggetti previsti dall'art. 4»;

b) all'alinea del comma 2, dopo la parola «edizione» sono inserite le seguenti «con la medesima denominazione e modalità organizzativa»;

c) alla lettera c) del comma 2, la parola «annuale» è soppressa.

d) alla lettera e) del comma 2, le parole «personale retribuito con voucher» e le parole «Nel caso in cui il soggetto sia un ente pubblico, le unità di personale dipendenti dell'ente possono anche non essere adibite in maniera esclusiva alla gestione amministrativa, artistica o tecnica, purché lo siano almeno per più della metà del loro monte orario mensile» sono soppresse;

e) al comma 4, la parola «liquidazione», è sostituita dalla seguente «erogazione».

Art. 10.

Abrogazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016

1. L'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016 è abrogato.

Art. 11.

Sostituzione dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016

1. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. (Domanda di incentivo e relativa documentazione). —

1. La domanda di incentivo è redatta e presentata al servizio, attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze online, cui si accede dal sito istituzionale della Regione.

2. Il medesimo soggetto può presentare al massimo due domande di incentivo a valere sul presente regolamento. Nel caso in cui il medesimo soggetto presenti più di due domande di incentivo, tutte le domande sono inammissibili e vengono archiviate.

3. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:

a) le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestanti, in particolare, la qualità di legale rappresentante ovvero di procuratore dell'istante e il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, e 8;

b) il piano finanziario preventivo che indichi i ricavi, diversi dall'incentivo regionale, ed i costi relativi ai progetti che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit;

c) la relazione culturale triennale, che descriva i progetti di cui all'articolo 1, che i soggetti istanti intendono realizzare di massima nel triennio e da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti, funzionale alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa triennale come specificati dall'allegato A, unitamente al curriculum vitae del direttore artistico, ove previsto;

d) la relazione annuale, che contenga, per la prima annualità di riferimento, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa annuale e degli indicatori di dimensione quantitativa, come specificati dagli allegati B, C, D, E, F, G, H, I, L e M;

e) la relazione riepilogativa sulle caratteristiche delle attività dei soggetti istanti nei due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda;

f) le attestazioni di presa visione della informativa sulla privacy, ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e di impegno al rispetto degli obblighi di cui all'art. 25-bis;


g) l'F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo ove il richiedente non sia esente.

4. È altresì allegata alla domanda, ove necessario, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda, corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, qualora la procura sia sottoscritta con firma autografa.

5. I *fac-simili* dei documenti di cui ai commi 2 e 3 sono approvati con decreto del direttore del servizio e pubblicati sul sito istituzionale della regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

6. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere a) e b) e comma 4 comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.

7. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere c), d) ed e) o la loro compilazione parziale, comporta una non valutazione della domanda ovvero una valutazione della medesima sulla base degli elementi forniti.».



Art. 12.

Inserimento degli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater nel decreto del Presidente della Regione n. 238/2016

1. Dopo l'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016 sono inseriti i seguenti:

«Art. 10-bis (Presentazione della domanda).— 1. Ai fini dell'accesso agli incentivi i soggetti di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, e 8, presentano domanda al servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze *on-line* cui si accede dal sito istituzionale della regione, *www.regione.fvg.it*, nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'art. 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e redatte secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina *web*. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. La domanda di incentivo di cui al comma 1 è presentata dal 1° ottobre entro il termine perentorio del 30 ottobre dell'anno antecedente alla prima annualità di ciascun triennio. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della domanda, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.

3. La domanda può essere sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente ovvero da soggetto munito di procura da parte del legale rappresentante del richiedente.

4. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'art. 2, comma lettera e bis).

Art. 10-ter (Cause di inammissibilità della domanda). — 1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di incentivo:

a) presentate da soggetti diversi da quelli indicati agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8;

b) presentate in numero di tre o più dal medesimo soggetto, ai sensi dell'articolo 10, comma 2;

c) prive dei documenti indicati all'art. 10, comma 3, lettere a) e b) e comma 4;

d) prive di procura firmata;

e) compilate e presentate con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 10-bis, comma;

f) presentate dopo la scadenza dei termini di cui all'articolo 10-bis, comma 2;

g) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui all'articolo 11, comma 1-bis, la documentazione richiesta dal Servizio ai fini istruttori.

Art. 10-quater (Comunicazione di avvio del procedimento).— 1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul sito *web* istituzionale della Regione.»

Art. 13.

Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, le parole «di incentivo e commissione di valutazione», sono soppresse;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata d'ufficio.

1-ter. Qualora nella domanda non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o più criteri di valutazione di cui agli articoli 13, 14, 15, 16 e 17, non viene richiesta alcuna integrazione e non viene assegnato alcun punteggio in relazione a tale criterio.»;

c) al comma 2, le parole «di cui al comma 1, oltre ad accertare l'ammissibilità o l'inammissibilità delle domande di incentivo, e salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1» sono soppresse;

d) i commi 3 e 4 sono abrogati.

Art. 14.

Inserimento dell'articolo 11-bis nel decreto del Presidente della Regione n. 238/2016

1. Dopo l'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis (Commissione di valutazione).— 1. Ai sensi dell'art. 32-sexies della legge, le domande risultate ammissibili in esito all'attività istruttoria sono valutate, secondo il sistema ed i criteri di cui agli articoli 13, 14, 15, 16 e 17; da una commissione di valutazione nominata con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura, e composta da:

a) direttore centrale o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) direttore del servizio competente in materia di attività culturali, o suo delegato;

c) un dipendente della direzione centrale competente in materia di cultura.

2. La commissione di valutazione è integrata con uno o più componenti esperti individuati in elenchi o, in subordine designati, previa intesa, da Università e conservatori del Friuli-Venezia Giulia, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi, in capo agli stessi. Tali soggetti svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento, ove spettante, del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

3. Le sedute della commissione di valutazione sono convocate e presiedute dal presidente. La commissione opera presso gli uffici del Servizio competente in materia di attività culturali, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del servizio stesso.

4. Le sedute della commissione di valutazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.»

Art. 15.

Modifiche all'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016

1. All'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma le parole «gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato B, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa annuale di cui all'allegato C» sono sostituite dalle seguenti «e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli allegati B e C»;

b) al comma 3, la parola «70» è sostituita dalla seguente «80».

Art. 16.

Modifiche all'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016

1. All'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato D, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa annuale di cui all'allegato E» sono sostituite dalle seguenti «e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli allegati D ed E»;

b) al comma 3, la parola «70» è sostituita dalla seguente «80».



Art. 17.

Modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016

1. All'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato F, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa annuale di cui all'allegato G» sono sostituite dalle seguenti: «e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli allegati F e G»;

b) al comma 3, la parola «75» è sostituita dalla seguente «85».

Art. 18.

Modifiche all'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016

All'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato H, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa annuale di cui all'allegato I» sono sostituite dalle seguenti: «e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli allegati H e I»;

b) al comma 3, la parola «70» è sostituita dalla seguente «80».

Art. 19.

Modifiche all'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016

1. All'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole «gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato L, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa annuale di cui all'allegato M» sono sostituite dalle seguenti: «e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli allegati L e M»;

b) al comma 3, la parola «60» è sostituita dalla seguente «80».

Art. 20.

Modifiche all'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016

1. All'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, la parola «soggetti» è soppressa;

b) il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura, viene adottato l'elenco dei beneficiari degli incentivi per i progetti triennali ammissibili a finanziamento, con la determinazione dei punteggi numerici come specificati negli allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, L e M, nonché l'eventuale elenco dei soggetti non ammissibili ad incentivo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità. L'elenco è pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali e comunicato ai beneficiari a mezzo posta elettronica certificata (PEC).»;

c) al comma 3, la parola «soggetto» è soppressa;

d) al comma 4, la parola «soggetti» è soppressa;

e) al comma 5, la parola «soggetti» è soppressa;

f) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura, le risorse finanziarie disponibili vengono ripartite a favore dei beneficiari. Il decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali e comunicato ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).».

Art. 21.

Sostituzione dell'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016

1. L'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (Concessione ed erogazione dell'incentivo per la prima annualità del triennio) — 1. L'incentivo relativo alla prima annualità del triennio è concesso entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 18, comma 2. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al 100 per cento dell'incentivo medesimo. L'erogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di fidejussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali, ai sensi dell'art. 32-bis, comma 1-ter, della legge».

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, i contributi sono erogati entro sessanta giorni dall'approvazione della rendicontazione.».

Art. 22.

Sostituzione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016

1. L'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (Modalità e termini di presentazione della domanda di incentivo) — 1. La domanda di incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio è presentata esclusivamente dai beneficiari degli incentivi per la prima annualità del triennio di cui all'art. 18, comma 2, entro il termine perentorio del 30 ottobre dell'anno antecedente, rispettivamente, al secondo o al terzo anno del triennio.

2. La domanda di cui al comma 1, da presentarsi con le modalità previste dall'articolo 10-bis, è corredata da:

a) il piano finanziario preventivo che indichi i ricavi, diversi dall'incentivo regionale, ed i costi, relativi alle attività che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit. Tale deficit non può ammontare ad un valore superiore di oltre il dieci per cento rispetto al deficit indicato nell'annualità precedente;

b) la relazione annuale, che contenga, per la seconda e per la terza annualità del triennio, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa e quantitativa annuale come specificati dagli allegati B, C, D, E, F, G, H, I, L e M;

c) una relazione riepilogativa dei progetti o programmi di iniziative e attività svolte nell'annualità in corso;

d) l'F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo ove il richiedente non sia esente.

3. È altresì allegata alla domanda, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda, ove non già presentata ai sensi dell'art. 10, comma 4.

4. I *fac-simili* dei documenti di cui ai commi 2 e 3 sono approvati con decreto del direttore del servizio e pubblicati sul sito istituzionale della regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

5. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere a) e comma 3, comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.

6. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere b) e c) comporta una non valutazione della domanda ovvero una valutazione della medesima, sulla base degli elementi forniti.».

Art. 23.

Inserimento dell'art. 20-bis nel decreto del Presidente della Regione n. 238/2016

1. Dopo l'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016, è inserito il seguente:

«Art. 20-bis (Cause di inammissibilità della domanda) — 1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di incentivo:

a) presentate da soggetti diversi dai beneficiari individuati ai sensi dell'art. 18, comma 2;



b) prive dei documenti indicati all'art. 20, comma 2, lettere a) e comma 3;

c) prive di procura firmata;

d) compilate e presentate con modalità diverse da quelle previste dall'art. 10-bis;

e) presentate dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 20, comma 1;

f) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui all'art. 21, comma 1-bis, la documentazione richiesta dal servizio ai fini istruttori.».

Art. 24.

Modifiche all'art. 21 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016

1. All'art. 21 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole «art. 11» sono sostituite dalle seguenti «articolo 11-bis»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata d'ufficio»;

c) il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Le relazioni annuali di cui all'art. 20, comma 2, lettera b), sono valutate secondo gli indicatori di dimensione qualitativa e quantitativa annuale, come specificati dagli allegati B e C per la realizzazione di festival, D ed E per la realizzazione di festival multidisciplinari, F e G per la realizzazione delle rassegne, H e I per le stagioni musicali o attività concertistiche, L e M per la realizzazione dei concorsi. Qualora nella domanda non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o più criteri di valutazione, non viene richiesta alcuna integrazione e non viene assegnato alcun punteggio in relazione a tale criterio».

Art. 25.

Modifiche all'art. 22 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016

1. All'art. 22 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, la parola «soggetti», è soppressa;

b) al comma 2, la parola «sette», è sostituita dalla seguente «dieci»;

c) al comma 2 le parole «della prima annualità del triennio» sono sostituite dalle seguenti «dell'annualità precedente»;

d) al comma 2-bis, le parole «della prima annualità del triennio» sono sostituite dalle seguenti «dell'annualità precedente».

Art. 26.

Sostituzione dell'art. 23 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016

1. L'art. 23 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016, è sostituito dal seguente:

«Art. 23. (Concessione ed erogazione dell'incentivo) — 1. L'incentivo relativo alla seconda e terza annualità del triennio è concesso entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 22, comma 1, del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016, su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al 10 per cento dell'incentivo medesimo. L'erogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di fidejussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali, ai sensi dell'art. 32-bis, comma 1-ter, della legge.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1 contributi sono erogati entro sessanta giorni dall'approvazione della rendicontazione.».

Art. 27.

Sostituzione dell'art. 24 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016

1. L'art. 24 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 24 (Rendicontazione e relativa documentazione). — La rendicontazione è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale n. 7/2000.

2. Ai sensi dell'art. 32 della legge, le spese sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.

3. Costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:

a) il prospetto economico riepilogativo che indichi i ricavi, diversi dall'incentivo regionale, ed i costi, relativi alle attività realizzate nell'annualità precedente dai beneficiari degli incentivi per i progetti o programmi di iniziative e attività;

b) la relazione riepilogativa delle attività svolte dai beneficiari di cui alla lettera a) nell'annualità precedente.

4. È altresì allegata alla rendicontazione, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della rendicontazione, ove non già presentata;

5. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 3 e 4 sono approvati con decreto del direttore del servizio e pubblicati sul sito istituzionale della regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.».

Art. 28.

Inserimento dell'art. 24-bis nel decreto del Presidente della Regione n. 238/2016

1. Dopo l'art. 24 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016, è inserito il seguente:

«Art. 24-bis (Presentazione della rendicontazione) — 1. La rendicontazione è predisposta e presentata al servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line cui si accede dal sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'art. 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 82/2005, secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La rendicontazione si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. La rendicontazione può essere sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente o da soggetto munito di procura da parte dal legale rappresentante del richiedente.

3. La rendicontazione è presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo ad ogni annualità del triennio, pena la revoca del contributo. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.

4. Qualora i documenti allegati alla rendicontazione e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e bis).

5. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema informatico sono pubblicate sul sito istituzionale della regione, www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alle attività culturali.

6. La rendicontazione è approvata entro novanta giorni dalla data di presentazione.».



Art. 29.

Sostituzione dell'art. 25 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016

1. L'art. 25 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016, è sostituito dal seguente:

«Art. 25 (*Rideterminazione e revoca dell'incentivo*) — 1. Qualora dall'esame del prospetto riepilogativo di cui all'art. 24, comma 3, lettera a), emerga che l'importo dell'incentivo ha superato quanto necessario per coprire il deficit, l'incentivo è conseguentemente rideterminato, applicando allo stesso una riduzione pari all'importo che eccede tale fabbisogno.

2. Qualora venga rendicontata una spesa inferiore all'incentivo concesso, l'incentivo è conseguentemente ridotto fino all'ammontare della spesa rendicontata.

3. Ai sensi dell'art. 32-*quinquies* della legge, qualora, a seguito dell'esame della relazione riepilogativa di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), eventualmente anche a seguito di nuova valutazione tecnica operata dalla commissione di valutazione di cui all'articolo 11-*bis*, vengano riscontrate variazioni alle attività che si erano programmate nelle relazioni annuali trasmesse ai sensi degli articoli 10, comma 3, lettera d), e 20, comma 2, lettera b), da considerarsi come modifiche sostanziali, in quanto idonee a modificare ex post i punteggi numerici attribuiti in sede di valutazione, l'incentivo viene rideterminato nella misura che sarebbe risultata applicando i punteggi così modificati ed il beneficiario restituisce la quota di incentivo concesso in eccedenza. Se in tal modo si viene a determinare ex post un punteggio inferiore alle soglie minime di cui agli articoli 13, comma 3, 14, comma 3, 15, comma 3, 16, comma 3, e 17, comma 3, l'incentivo è revocato.

4. L'incentivo è altresì revocato, in particolare, nei seguenti casi:

- a) rinuncia del beneficiario;
- b) mancato rispetto dei termini perentori stabiliti per la presentazione della rendicontazione;
- c) accertamento del mancato mantenimento dei requisiti di cui all'art. 25-*ter*.

5. La revoca dell'incentivo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.»

Art. 30.

Inserimento del Capo III-bis nel decreto del Presidente della Regione n. 238/2016

1. Dopo l'art. 25 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016, è inserito il Capo seguente:

«Capo III-bis - Obblighi del beneficiario

Art. 25-*bis* (*Obblighi del beneficiario*). — 1. I beneficiari sono tenuti, in particolare, a:

- a) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 3;
- b) rendere le informazioni antimafia nelle ipotesi previste dal decreto legislativo n. 159/2011;
- c) avere, al momento della erogazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli-Venezia Giulia, ai sensi degli articoli 4, comma 4, 5, comma 4, 6, comma 4, 7, comma 4 e 8, comma 4;
- d) mantenere i requisiti di ammissibilità per tutta la durata del triennio, ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7, e 8;
- e) rispettare i termini previsti dal presente regolamento;
- f) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini di cui all'art. 24-*bis*, comma 3;
- g) consentire e agevolare ispezioni e controlli, ai sensi dell'art. 25-*quater*;
- h) apporre il logo della regione su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa progettuale, quale, in particolare, volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di cui all'art. 18, comma 2;
- i) tenere a disposizione del servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione dell'attività per cui è stato concesso l'incentivo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, inviti, *newsletter*, comunicazioni digitali e via *web* e social media, e da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale;

j) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1, commi da 125 a 127, della legge n. 124/2017.

Art. 25-*ter* (*Mantenimento dei requisiti di ammissibilità*).— 1. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 25 bis, comma 1, lettera d), è attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà predisposta e presentata al servizio, contestualmente alla presentazione della rendicontazione di cui all'art. 24, con le modalità e i termini di cui all'art. 24-*bis*. La dichiarazione, riferita all'anno precedente, si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. Il mancato invio della dichiarazione di cui al comma i comporta l'esecuzione di ispezioni o controlli, ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 7/2000. Prima di disporre l'ispezione o il controllo, il servizio ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione, richiedendo la trasmissione della stessa entro un termine perentorio.

3. Il mancato rispetto del mantenimento dei requisiti di ammissibilità comporta la revoca del provvedimento di concessione dell'incentivo.

Art. 25-*quater* (*Ispezioni e controlli*).— 1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione dell'incentivo, nonché, per tutta la durata del mantenimento ozi degli obblighi imposti dal regolamento, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000.»

Art. 31.

Modifiche all'art. 27 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016

1. All'art. 27 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo «Le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo»;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Sono ammissibili le spese sostenute per iniziative svolte anche al di fuori del territorio regionale e nazionale, ai sensi dell'art. 32-*ter* della legge.»

Art. 32.

Abrogazione all'art. 30 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016

1. L'art. 30 del decreto del Presidente della Regione n. 238/2016, è abrogato.

Art. 33.

Disposizioni transitorie

1. Per il triennio 2017-2019, continua a trovare applicazione la disciplina previgente.

2. Le domande di incentivo per la prima annualità del triennio 2020-2022 sono presentate entro il termine perentorio di venti giorni all'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Solo per la prima annualità del triennio 2020-2022, nelle more degli opportuni adeguamenti tecnologici del sistema informatico per la presentazione delle istanze on-line, le domande di incentivo di cui al presente regolamento vengono presentate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) e secondo quanto stabilito dai commi 4 e 5.

4. La domanda di incentivo è redatta sul modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, sottoscritta dal legale rappresentante dell'istante o da altro soggetto munito di procura.

5. Le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a) sono corredate dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità, ove necessario.

6. Sono fatte salve le domande presentate per la prima annualità del triennio 2020-2022 nelle more dell'entrata in vigore del presente regolamento. Il Servizio competente provvede a richiedere le integrazioni alla documentazione di domanda, ove necessario, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.



Art. 34.

*Sostituzione allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M
al decreto del Presidente della Regione 238/2016*

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 238/2016, è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.
2. L'allegato B al decreto del Presidente della Regione n. 238/2016, è sostituito dall'allegato B al presente regolamento.
3. L'allegato C al decreto del Presidente della Regione n. 238/2016, è sostituito dall'allegato C al presente regolamento.
4. L'allegato D al decreto del Presidente della Regione n. 238/2016, è sostituito dall'allegato D al presente regolamento.
5. L'allegato E al decreto del Presidente della Regione n. 238/2016, è sostituito dall'allegato E al presente regolamento.
6. L'allegato F al decreto del Presidente della Regione n. 238/2016, è sostituito dall'allegato F al presente regolamento.
7. L'allegato G al decreto del Presidente della Regione n. 238/2016, è sostituito dall'allegato G al presente regolamento.
8. L'allegato H al decreto del Presidente della Regione n. 238/2016, è sostituito dall'allegato H al presente regolamento.
9. L'allegato I al decreto del Presidente della Regione n. 238/2016, è sostituito dall'allegato I al presente regolamento.
10. L'allegato L al decreto del Presidente della Regione n. 238/2016, è sostituito dall'allegato L al presente regolamento.
11. L'allegato M al decreto del Presidente della Regione n. 238/2016, è sostituito dall'allegato M al presente regolamento.

Art. 35.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
(Omissis).

Visto: IL PRESIDENTE FEDRIGA

19R00425

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
26 settembre 2019, n. 0169/Pres.

Regolamento di modifica del Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, presenti in Regione, in attuazione degli articoli 9, comma 2, lettera a), e 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), approvato con decreto del Presidente della Regione 2 gennaio 2017, n. 8/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 41 del 9 ottobre 2019)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);

Visti, in particolare:


l'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 16/2014, ai sensi del quale «l'amministrazione regionale sostiene la produzione e la promozione dello spettacolo dal vivo, fonte di valorizzazione delle proprie plurali risorse culturali, fattore di crescita civile, sociale ed economica nel contesto regionale, nazionale e internazionale, e

l'art. 9, comma 2, lettera a) della medesima legge regionale n. 16/2014, ai sensi del quale «il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite: finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale presenti in regione, previsto dal decreto ministeriale Fondo unico per lo spettacolo nazionale (FUS)»;

l'art. 11, commi da 1 a 3 della legge regionale n. 16/2014, ai sensi dei quali «[...] la regione promuove e finanzia la Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, i teatri nazionali e i teatri di rilevante interesse culturale, presenti in regione, che lo Stato ha valutato meritevoli di incentivi FUS e per i quali ha posto la condizione di un determinato cofinanziamento da parte di enti territoriali o altri enti pubblici (comma 1)»; «l'ammontare del finanziamento annuale di cui all'art. 9, comma 2, lettera a), non può essere inferiore alla quota di cofinanziamento prevista per i teatri nazionali e per i teatri di rilevante interesse culturale dal decreto ministeriale FUS (comma 2)»; «con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, non inferiore alla quota di cofinanziamento prevista dal comma 2, le tipologie di spesa ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento (...) (comma 3)»;

Visto il proprio decreto 2 gennaio 2017, n. 08/Pres., recante «regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, presenti in regione, in attuazione degli articoli 9, comma 2, lettera a), e 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», modificato con proprio decreto 31 ottobre 2017, n. 0256/Pres., e con proprio decreto 26 luglio 2018, n. 0157/Pres., di seguito regolamento;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1540 del 13 settembre 2019 con la quale è stato approvato in via preliminare il «regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, presenti in regione, in attuazione degli articoli 9, comma 2, lettera a), e 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 2 gennaio 2017, n. 8.»;



Visto, altresì, che ai sensi delle disposizioni sopra menzionate è necessario acquisire il parere della Commissione consiliare competente;

Preso atto che nella seduta del 19 settembre 2019 la V Commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole (prot. 4885/P del 19 settembre 2019) sul testo del regolamento approvato in via preliminare con la citata deliberazione di Giunta regionale n. 1540/2019;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 20 settembre 2019, n. 1588;

Decreta:

1. È emanato il «regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, presenti in regione, in attuazione degli articoli 9, comma 2, lettera a), e 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», emanato con decreto del Presidente della Regione 2 gennaio 2017, n. 8», nel testo allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, presenti in regione, in attuazione degli articoli 9, comma 2, lettera a), e 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 2 gennaio 2017, n. 8.

(Omissis).

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 8/2017

1. All'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 2 gennaio 2017, n. 8 (Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, presenti in regione, in attuazione dell'art. 9, comma 2, lettera a), e 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (norme regionali in materia di attività culturali)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole «e di liquidazione», sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato.

Art. 2.

Modifica all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 8/2017

1. Dopo la lettera c) del comma 1, dell'art. 2 decreto del Presidente della Regione n. n. 8/2017, è aggiunta la seguente:

«c-bis) firma digitale valida: la firma digitale basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, di seguito regolamento EIDAS. La firma è apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del regolamento EIDAS.».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 8/2017

1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. n. 8/2017, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Modalità di comunicazione degli atti del procedimento). — 1. Le comunicazioni tra amministrazione regionale e soggetti beneficiari relative al procedimento contributivo avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).».

Art. 4.

Modifica all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 8/2017

1. Al comma 4 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 8/2017, la parola «liquidazione», è sostituita dalla seguente «erogazione».

Art. 5.

Abrogazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 8/2017

1. L'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 8/2017, è abrogato.

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 8/2017

1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 8/2017, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Domanda di incentivo e relativa documentazione). — 1. La domanda di incentivo è redatta e presentata al servizio, attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze online, cui si accede dal sito istituzionale della regione.

2. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:

a) le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestanti, in particolare, la qualità di legale rappresentante ovvero di procuratore dell'istante e il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 4;

b) il piano finanziario preventivo che indichi i ricavi, diversi dall'incentivo regionale, ed i costi relativi ai progetti che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit;

c) la relazione culturale triennale, che descriva i progetti di cui all'art. 1, che i soggetti istanti intendono realizzare di massima nel triennio e da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti, funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa triennale come specificati dall'allegato A, unitamente al curriculum vitae del direttore artistico laddove previsto;

d) la relazione annuale, che contenga, per la prima annualità di riferimento, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa annuale e degli indicatori di dimensione quantitativa, come specificati dagli allegati B, C, D, E, F, G;

e) le attestazioni di presa visione della informativa sulla privacy, ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché



alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e di impegno al rispetto degli obblighi di cui all'art. 17-bis;

f) l'F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo ove il richiedente non sia esente.

3. È altresì allegata alla domanda, ove necessario, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda, corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, qualora la procura sia sottoscritta con firma autografa.

4. I *fac-simili* dei documenti di cui ai commi 2 e 3 sono approvati con decreto del direttore del servizio e pubblicati sul sito istituzionale della regione www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alle attività culturali.

5. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere a) e b) e comma 3 comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.

6. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere c) e d) o la loro compilazione parziale, comporta una non valutazione della domanda ovvero una valutazione della medesima sulla base degli elementi forniti.»

Art. 7.

Inserimento degli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater nel decreto del Presidente della Regione n. 8/2017

1. Dopo l'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 8/2017, sono inseriti i seguenti:

«Art. 6-bis (Presentazione della domanda). — 1. Ai fini dell'accesso agli incentivi i soggetti di cui all'art. 4, presentano domanda al servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze *on-line* cui si accede dal sito istituzionale della regione, www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'art. 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e redatte secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina *web*. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. La domanda di incentivo di cui al comma 1 è presentata dal 1° ottobre entro il termine perentorio del 30 ottobre dell'anno antecedente alla prima annualità di ciascun triennio. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della domanda, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.

3. La domanda può essere sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente ovvero da soggetto munito di procura da parte del legale rappresentante del richiedente.

4. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c-bis).

Art. 6-ter (Cause di inammissibilità della domanda). — 1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di incentivo:

- a) presentate da soggetti diversi da quelli indicati all'art. 4;
- b) prive dei documenti indicati all'art. 6, comma 2, lettere a) e b) e comma 3;
- c) prive di procura firmata;
- d) compilate e presentate con modalità diverse da quelle previste dall'art. 6-bis, comma 1;
- e) presentate dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 6-bis, comma 2;
- f) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui all'art. 7, comma 1-bis, la documentazione richiesta dal servizio ai fini istruttori.

Art. 6-quater (Comunicazione di avvio del procedimento). — 1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul sito *web* istituzionale della regione.»

Art. 8.

Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 8/2017

1. All'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 8/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, le parole «di incentivo e commissione di valutazione», sono soppresse;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata d'ufficio.»

«1-ter. Qualora nella domanda non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o più criteri di valutazione di cui all'art. 9, non viene richiesta alcuna integrazione e non viene assegnato alcun punteggio in relazione a tale criterio.»;

c) i commi 3 e 4 sono abrogati.

Art. 9.

Inserimento dell'art. 7-bis nel decreto del Presidente della Regione n. 8/2017

1. Dopo l'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 8/2017, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis (Commissione di valutazione). — 1. Ai sensi dell'art. 32-sexies della legge, le domande risultate ammissibili in esito all'attività istruttoria sono valutate, secondo il sistema ed i criteri di cui all'art. 9, da una commissione di valutazione nominata con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura, e composta da:

- a) direttore centrale o suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) direttore del servizio competente in materia di attività culturali, o suo delegato;
- c) un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura.

2. La commissione di valutazione è integrata con uno o più componenti esperti individuati in elenchi o, in subordine designati, previa intesa, da università e conservatori del Friuli-Venezia Giulia, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi, in capo agli stessi. Tali soggetti svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento, ove spettante, del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

3. Le sedute della commissione di valutazione sono convocate e presiedute dal presidente. La commissione opera presso gli uffici del servizio competente in materia di attività culturali, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del servizio stesso.

4. Le sedute della commissione di valutazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.»

Art. 10.

Modifica all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 8/2017

1. All'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 8/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, la parola «soggetti», è soppressa;

b) il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura, viene adottato l'elenco dei beneficiari degli incentivi per i progetti triennali ammissibili a finanziamento, con la determinazione dei punteggi numerici come specificati negli allegati A, B, C,



D, E, F e G, nonché l'eventuale elenco dei soggetti non ammissibili ad incentivo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità. L'elenco è pubblicato sul sito istituzionale della regione www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alle attività culturali e comunicato ai beneficiari a mezzo posta elettronica certificata (PEC);

c) al comma 3, la parola «soggetto», è soppressa;

d) al comma 4, la parola «soggetti», è soppressa;

e) al comma 5, le parole «lettera d)», sono sostituite dalle seguenti «lettera b)»;

f) al comma 5, la parola «soggetti», è soppressa;

g) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura, le risorse finanziarie disponibili vengono ripartite a favore dei beneficiari. Il decreto è pubblicato sul sito istituzionale della regione www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alle attività culturali e comunicato ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).».

Art. 11.

Sostituzione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 8/2017

1. L'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 8/2017 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Concessione ed erogazione dell'incentivo per la prima annualità del triennio). — 1. L'incentivo relativo alla prima annualità del triennio è concesso entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 10, comma 2. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al 100 per cento dell'incentivo medesimo. L'erogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di fidejussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali, ai sensi dell'art. 32-bis, comma 1-ter, della legge.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, i contributi sono erogati entro sessanta giorni dall'approvazione della rendicontazione.».

Art. 12.

Sostituzione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 8/2017

1. L'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 8/2017, è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (Modalità e termini di presentazione della domanda di incentivo). — 1. La domanda di incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio è presentata esclusivamente dai beneficiari degli incentivi per la prima annualità del triennio di cui all'art. 10, comma 2, entro il termine perentorio del 30 ottobre dell'anno antecedente, rispettivamente, al secondo o al terzo anno del triennio.

2. La domanda di cui al comma 1, da presentarsi con le modalità previste dall'art. 6-bis, è corredata da:

a) il piano finanziario preventivo che indichi i ricavi, diversi dall'incentivo regionale, ed i costi, relativi alle attività che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit. Tale deficit non può ammontare ad un valore superiore di oltre il dieci per cento rispetto al deficit indicato nell'annualità precedente;

b) la relazione annuale, che contenga, per la seconda e per la terza annualità del triennio, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa e quantitativa annuale come specificati dagli allegati B, C, D, E, F e G;

c) una relazione riepilogativa dei progetti o programmi di iniziative e attività svolte nell'annualità in corso;

d) l'F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo ove il richiedente non sia esente.

3. È altresì allegata alla domanda, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda, ove non già presentata ai sensi dell'art. 6, comma 3.

4. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 2 e 3 sono approvati con decreto del direttore del servizio e pubblicati sul sito istituzionale della regione www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alle attività culturali.

5. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere a) e comma 3, comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.

6. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere b) e c) comporta una non valutazione della domanda ovvero una valutazione della medesima, sulla base degli elementi forniti.».

Art. 13.

Inserimento dell'art. 12-bis nel decreto del Presidente della Regione n. 8/2017

1. Dopo l'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 8/2017, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis (Cause di inammissibilità della domanda). — 1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di incentivo:

a) presentate da soggetti diversi dai beneficiari individuati ai sensi dell'art. 10, comma 2;

b) prive dei documenti indicati all'art. 12, comma 2, lettere a) e comma 3;

c) prive di procura firmata;

d) compilate e presentate con modalità diverse da quelle previste dall'art. 6-bis;

e) presentate dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 12, comma 1;

f) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui all'art. 13, comma 1-bis, la documentazione richiesta dal Servizio ai fini istruttori.».

Art. 14.

Modifiche all'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 8/2017

1. All'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 8/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole «art. 7, commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti «art. 7-bis»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata d'ufficio.»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le relazioni annuali di cui all'art. 12, comma 2, lettera b), sono valutate secondo gli indicatori di dimensione qualitativa e quantitativa annuale, come specificati dagli allegati B e C per la Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, D ed E per i teatri nazionali, F e G per i teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche. Qualora nella domanda non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o più criteri di valutazione, non viene richiesta alcuna integrazione e non viene assegnato alcun punteggio in relazione a tale criterio.».

Art. 15.

Modifiche all'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 8/2017


1. All'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 8/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, la parola «soggetti», è soppressa;

b) al comma 2, la parola «sette», è sostituita dalla seguente «dieci»;

c) al comma 2-bis, le parole «della prima annualità del triennio», sono sostituite dalle seguenti «dell'annualità precedente»;

d) al comma 2, le parole «della prima annualità del triennio», sono sostituite dalle seguenti «dell'annualità precedente».



Art. 16.

*Sostituzione dell'art. 15 del decreto del
Presidente della Regione n. 8/2017*

1. L'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 8/2017, è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (*Concessione ed erogazione dell'incentivo*). — 1. L'incentivo relativo alla seconda e terza annualità del triennio è concesso entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 14, comma 1. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al 100 per cento dell'incentivo medesimo. L'erogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di fidejussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali, ai sensi dell'art. 32-bis, comma 1-ter, della legge.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, i contributi sono erogati entro sessanta giorni dall'approvazione della rendicontazione.»

Art. 17.

*Sostituzione dell'art. 16 del decreto del
Presidente della Regione n. 8/2017*

1. L'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 8/2017, è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*Rendicontazione e relativa documentazione*). — 1. La rendicontazione è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale n. 7/2000.

2. Ai sensi dell'art. 32 della legge, le spese sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.

3. Costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:

a) il prospetto economico riepilogativo che indichi i ricavi, diversi dall'incentivo regionale, ed i costi, relativi alle attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, svolte nell'annualità precedente;

b) la relazione riepilogativa delle attività svolte dai beneficiari di cui alla lettera a) nell'annualità precedente.

4. È altresì essere allegata alla rendicontazione, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della rendicontazione, ove non già presentata.

5. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 3 e 4 sono approvati con decreto del direttore del servizio e pubblicati sul sito istituzionale della regione www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alle attività culturali.»

Art. 18.

*Inserimento dell'art. 16-bis nel decreto del
Presidente della Regione n. 8/2017*

1. Dopo l'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 8/2017, è inserito il seguente:

«Art. 16-bis (*Presentazione della rendicontazione*). — 1. La rendicontazione è predisposta e presentata al servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze *on-line* cui si accede dal sito istituzionale www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'art. 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 82/2005, secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina *web*. La rendicontazione si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. La rendicontazione può essere sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente o da soggetto munito di procura da parte dal legale rappresentante del richiedente.

3. La rendicontazione è presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo ad ogni annualità del triennio, pena la revoca del contributo. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.

4. Qualora i documenti allegati alla rendicontazione e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c-bis).

5. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema informatico sono pubblicate sul sito istituzionale della regione, www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alle attività culturali.

6. La rendicontazione è approvata entro novanta giorni dalla data di presentazione.»

Art. 19.

*Sostituzione dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Regione n. 8/2017*

1. L'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 8/2017, è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (*Rideterminazione e revoca dell'incentivo*). — 1. Qualora dall'esame del prospetto riepilogativo di cui all'art. 16, comma 3, lettera a), emerga che l'importo dell'incentivo ha superato quanto necessario per coprire il *deficit*, l'incentivo è conseguentemente rideterminato, applicando allo stesso una riduzione pari all'importo che eccede tale fabbisogno.

2. Qualora venga rendicontata una spesa inferiore all'incentivo concesso, l'incentivo è conseguentemente ridotto fino all'ammontare della spesa rendicontata.

3. Ai sensi dell'art. 32-*quinquies* della legge, qualora, a seguito dell'esame della relazione riepilogativa di cui all'art. 16, comma 3, lettera b), eventualmente anche a seguito di nuova valutazione tecnica operata dalla commissione di valutazione prevista dall'art. 7-bis, vengano riscontrate variazioni alle attività che si erano programmate nelle relazioni annuali trasmesse ai sensi degli articoli 6, comma 3, lettera d), e 12, comma 2, lettera b), da considerarsi come modifiche sostanziali, in quanto idonee a modificare *ex post* i punteggi numerici attribuiti in sede di valutazione, l'incentivo viene rideterminato nella misura che sarebbe risultata applicando i punteggi così modificati ed il beneficiario restituisce la quota di incentivo concesso in eccedenza. Se in tal modo si viene a determinare *ex post* un punteggio inferiore alle soglie minime di cui all'art. 9, comma 3, l'incentivo è revocato.

4. L'incentivo è altresì revocato, in particolare, nei seguenti casi:

a) rinuncia del beneficiario;

b) mancato rispetto dei termini perentori stabiliti per la presentazione della rendicontazione;

c) accertamento del mancato mantenimento dei requisiti di cui all'art. 17-ter.

5. La revoca dell'incentivo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.»

Art. 20.

*Inserimento del Capo III-bis nel decreto del
Presidente della Regione n. 8/2017*

1. Dopo l'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 8/2017, è inserito il Capo seguente:

«Capo III-bis (*Obblighi del beneficiario*). — Art. 17-bis (*Obblighi del beneficiario*). — 1. I beneficiari sono tenuti, in particolare, a:

a) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 3;

b) rendere le informazioni antimafia nelle ipotesi previste dal decreto legislativo n. 159/2011;

c) avere, al momento della erogazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 4, comma 4;

d) mantenere i requisiti di ammissibilità per tutta la durata del triennio, ai sensi dell'art. 4;

e) rispettare i termini previsti dal presente regolamento;

f) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini di cui all'art. 16-bis, comma 3;

g) consentire e agevolare ispezioni e controlli effettuati ai sensi dell'art. 17-*quater*;

h) apporre il logo della regione su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa progettuale, quale, in particolare, volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di cui all'art. 10, comma 2;



i) tenere a disposizione del servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione dell'attività per cui è stato concesso l'incentivo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, inviti, *newsletter*, comunicazioni digitali e via *web* e *social media*, e da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale;

j) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1, commi da 125 a 127, della legge n. 124/2017.

Art. 17-ter (Mantenimento dei requisiti di ammissibilità). — 1. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 17-bis, comma 1, lettera d), è attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà predisposta e presentata al servizio, contestualmente alla presentazione della rendicontazione di cui all'art. 16, con le modalità e i termini di cui all'art. 16-bis. La dichiarazione, riferita all'anno precedente, si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. Il mancato invio della dichiarazione di cui al comma 1 comporta l'esecuzione di ispezioni o controlli, ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 7/2000. Prima di disporre l'ispezione o il controllo, il servizio ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione, richiedendo la trasmissione della stessa entro un termine perentorio.

3. Il mancato rispetto del mantenimento dei requisiti di ammissibilità comporta la revoca del provvedimento di concessione dell'incentivo.

Art. 17-quater (Ispezioni e controlli) — 1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione dell'incentivo, nonché, per tutta la durata del mantenimento degli obblighi imposti dal regolamento, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000.».

Art. 21.

Modifiche all'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 8/2017

1. All'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 8/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo «Le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo.»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Sono ammissibili le spese sostenute per iniziative svolte anche al di fuori del territorio regionale e nazionale, ai sensi dell'art. 32-ter della legge.».

Art. 22.

Abrogazione dell'art. 22 del decreto del Presidente della Regione n. 8/2017

1. L'art. 22 del decreto del Presidente della Regione n. 8/2017, è abrogato.

Art. 23.

Modifiche all'art. 23 del decreto del Presidente della Regione n. 8/2017

1. All'art. 23 del decreto del Presidente della Regione n. 8/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole «comma 6», sono sostituite dalle seguenti «comma 6-bis»;

b) al comma 3, le parole «commi 1 e 2», sono sostituite dalle seguenti «commi 1, 2 e 3»;

c) al comma 3, le parole «lettera b)», sono sostituite dalle seguenti «lettera c)»;

d) al comma 3, le parole «dalle lettere c) e d)», sono sostituite dalle seguenti «dalle lettere d) e b)»;

e) al comma 3, le parole «all'art. 6, commi 4 e 5», sono sostituite dalle seguenti «agli articoli 6-ter e 7, comma 1-bis».

f) al comma 5, le parole «commi 1 e 2», sono sostituite dalle seguenti «commi 1, 2 e 3»;

g) al comma 5, le parole «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti «lettera c)»;

h) al comma 5, le parole «dalle lettere c) e d)», sono sostituite dalle seguenti «dalle lettere d) e b)»;

i) al comma 5, le parole «all'art. 6, commi 4 e 5», sono sostituite dalle seguenti «agli articoli 6-ter e 7, comma 1-bis»;

l) al comma 6, dopo le parole «Capo III», sono inserite le seguenti «, nel Capo III-bis».

Art. 24.

Disposizioni transitorie

1. Per il triennio 2017-2019, continua a trovare applicazione la disciplina previgente.

2. Le domande di incentivo per la prima annualità del triennio 2020-2022 sono presentate entro il termine perentorio di venti giorni all'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Solo per la prima annualità del triennio 2020-2022, nelle more degli opportuni adeguamenti tecnologici del sistema informatico per la presentazione delle istanze *on-line*, le domande di incentivo di cui al presente regolamento vengono presentate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) e secondo quanto stabilito dai commi 4 e 5.

4. La domanda di incentivo è redatta sul modello pubblicato sul sito istituzionale della regione, www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alle attività culturali, sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituto o da altro soggetto munito di procura.

5. Le dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 6, comma 2, lettera a) sono corredate dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità, ove necessario.

6. Sono fatte salve le domande presentate per la prima annualità del triennio 2020-2022 nelle more dell'entrata in vigore del presente regolamento. Il servizio competente provvede a richiedere le integrazioni alla documentazione di domanda, ove necessario, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 25.

Sostituzione degli allegati A, B, C, D, E, F, G, al decreto del Presidente della Regione n. 8/2016

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 8/2017, è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

2. L'allegato B al decreto del Presidente della Regione n. 8/2017, è sostituito dall'allegato B al presente regolamento.

3. L'allegato C al decreto del Presidente della Regione n. 8/2017, è sostituito dall'allegato C al presente regolamento.

4. L'allegato D al decreto del Presidente della Regione n. 8/2017, è sostituito dall'allegato D al presente regolamento.

5. L'allegato E al decreto del Presidente della Regione n. 8/2017, è sostituito dall'allegato E al presente regolamento.

6. L'allegato F al decreto del Presidente della Regione n. 8/2017, è sostituito dall'allegato F al presente regolamento.

7. L'allegato G al decreto del Presidente della Regione n. 8/2017, è sostituito dall'allegato G al presente regolamento.

Art. 26.


Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(*Omissis*).

Visto, il Presidente: FEDRIGA

19R00426



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
26 settembre 2019, n. 0170/Pres.

Regolamento di modifica del Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri di produzione e ospitalità, dei teatri di ospitalità, dei teatri di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2016, n. 199/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia n. 41 del 9 ottobre 2019)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);

Visti, in particolare:

l'art. 9, comma 1, della legge regionale 16/2014, ai sensi del quale «l'Amministrazione regionale sostiene la produzione e la promozione dello spettacolo dal vivo, fonte di valorizzazione delle proprie plurali risorse culturali, fattore di crescita civile, sociale ed economica nel contesto regionale, nazionale e internazionale»;

l'art. 9, comma 2, lettera b) e l'art. 12, comma 1, in forza dei quali la Regione finanzia progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi a oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà;

l'art. 12, comma 2, che dispone che «con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento e le modalità di presentazione delle domande e di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento nei casi previsti dall'art. 11, comma 3-bis»;

Visto il proprio decreto 18 ottobre 2016, n. 0199/Pres., recante «Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri di produzione e ospitalità, dei teatri di ospitalità, dei teatri di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell'art. 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», modificato con proprio decreto 31 ottobre 2017, n. 0257/Pres., e con proprio decreto 26 luglio 2018, n. 0157/Pres., di seguito regolamento;

Richiamata la legge regionale 24 novembre 2016, n. 17;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1539 del 13 settembre 2019 con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento di modifica del Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri di produzione e ospitalità, dei teatri di ospitalità, dei teatri di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell'art. 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2016, n. 199.»;

Visto, altresì, che ai sensi delle disposizioni sopra menzionate è necessario acquisire il parere della Commissione consiliare competente;

Preso atto che nella seduta del 19 settembre 2019 la V Commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole (prot. 4885/P del 19 settembre 2019) sul testo del regolamento approvato in via preliminare con la citata deliberazione di Giunta regionale 1539/2019;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 20 settembre 2019, n. 1587;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri di produzione e ospitalità, dei teatri di ospitalità, dei teatri di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2016, n. 199.», nel testo allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA



Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri di produzione e ospitalità, dei teatri di ospitalità, dei teatri di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2016, n. 199.

(Omissis).

Art. 1.
*Modifiche all'art. 1 del decreto
del Presidente della Regione n. 199/2016*

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2016, n. 199 (Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri di produzione e ospitalità, dei teatri di ospitalità, dei teatri di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell'art. 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole «e di liquidazione», sono soppresse;
- b) i commi 2 e 3 sono abrogati.

Art. 2.
*Modifiche all'art. 2 del decreto
del Presidente della Regione n. 199/2016*

1. Dopo la lettera *i*) del comma 1, dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, è aggiunta la seguente:

«*i-bis*) firma digitale valida: la firma digitale basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, di seguito Regolamento EIDAS. La firma è apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS.».

Art. 3.
*Sostituzione dell'art. 3 del decreto
del Presidente della Regione n. 199/2016*

1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 199/2016, è sostituito dal seguente:

«1. Le comunicazioni tra Amministrazione regionale e soggetti beneficiari relative al procedimento contributivo avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).».

Art. 4.
*Inserimento dell'art. 04 nel decreto
del Presidente della Regione n. 199/2016*

1. Prima dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, è inserito il seguente:

«Art. 04 (*Soggetti esclusi*): — 1. Non possono beneficiare dei finanziamenti disciplinati dal presente regolamento l'Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia-Giulia (ERT) ed i soggetti di cui all'art. 11 della legge.

2. L'attività teatrale finanziata con il presente regolamento deve intendersi come attività teatrale professionale e non amatoriale, caratterizzata da un rapporto contrattuale lavorativo di dipendenza con i teatri di cui all'art. 1, ad esclusione delle accademie di cui al medesimo art. 1, e salvo che il soggetto sia un ente pubblico territoriale, attestato da un numero di giornate lavorative annuali non inferiore a quello indicato agli articoli 4, comma 2, lettera *a*), 5, comma 2, lettera *a*) e 6, comma 2, lettera *a*).».

Art. 5.
*Modifiche all'art. 4 del decreto
del Presidente della Regione n. 199/2016*

1. All'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2, le parole «art. 8», sono sostituite dalle seguenti «art. 9»;
- b) al comma 2, dopo la parola: «12.000» è aggiunta la seguente: «annuali»;
- c) al comma 4, la parola «liquidazione», è sostituita dalla seguente «erogazione».

Art. 6.
*Modifiche all'art. 5 del decreto
del Presidente della Regione n. 199/2016*

1. All'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 le parole «art. 8», sono sostituite dalle seguenti «art. 9»;
- b) al comma 2, dopo la parola «5.000» è aggiunta la seguente: «annuali»;
- c) al comma 4, la parola «liquidazione», è sostituita dalla seguente «erogazione».

Art. 7.
*Modifiche all'art. 6 del decreto
del Presidente della Regione n. 199/2016*

1. Al comma 4 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, la parola «liquidazione», è sostituita dalla seguente «erogazione».

Art. 8.
*Modifiche all'art. 7 del decreto
del Presidente della Regione n. 199/2016*

1. All'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2, le parole «art. 8», sono sostituite dalle seguenti «art. 9»;
- b) al comma 4, la parola «liquidazione», è sostituita dalla seguente «erogazione».


Art. 9.
*Abrogazione dell'art. 8 del decreto
del Presidente della Regione n. 199/2016*

1. L'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 è abrogato.

Art. 10.
*Modifiche all'art. 8 bis del decreto
del Presidente della Regione n. 199/2016*

1 All'art. 8-*bis* del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole: «Si applica l'art. 8.» sono soppresse;
- b) al comma 2, le parole «commi 1 e 2», sono soppresse;
- c) al comma 2, le parole «prevista dal comma 2, lettera *c*)» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dal comma 3, lettera *c*)»;
- d) al comma 2, la parola: «economico» è sostituita dalla seguente: «finanziario»;
- e) al comma 2, le parole: «previsti dalle lettere *d*) e *e*)», sono sostituite dalle seguenti: «previsti dalle lettere *d*) e *b*)»;
- f) l'ultimo periodo del comma 2, è abrogato;



- g) al comma 4, le parole «commi 1 e 2», sono soppresse;
- h) al comma 4, le parole: «prevista dal comma 2, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti:
«prevista dal comma 3, lettera c)»;
- i) al comma 4, la parola: «economico» è sostituita dalla seguente: «finanziario»;
- j) al comma 4, le parole: «previsti dalle lettere d) e e)», sono sostituite dalle seguenti:
«previsti dalle lettere d) e b)»;
- k) l'ultimo periodo del comma 4, è abrogato;
- l) al comma 5, dopo le parole «nel Capo III» sono aggiunte le seguenti «nel Capo III-bis».

Art. 11.

Sostituzione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016

1. L'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Domanda di incentivo e relativa documentazione*). — 1. La domanda di incentivo è redatta e presentata al Servizio, attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on-line, cui si accede dal sito istituzionale della Regione.

2. Il medesimo soggetto può presentare una sola domanda di incentivo a valere sul presente regolamento. Nel caso in cui il medesimo soggetto presenti più domande di incentivo, tutte le domande sono inammissibili e vengono archiviate.

3. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:

a) le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestanti, in particolare, la qualità di legale rappresentante ovvero di procuratore dell'istante e il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7;

b) il piano finanziario preventivo che indichi i ricavi, diversi dall'incentivo regionale, ed i costi relativi ai progetti che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit;

c) la relazione culturale triennale, che descriva i progetti di cui all'art. 1, che i soggetti istanti intendono realizzare di massima nel triennio e da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti, funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa triennale come specificati dall'allegato A;

d) la relazione annuale, che contenga, per la prima annualità di riferimento, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa annuale e degli indicatori di dimensione quantitativa, come specificati dagli allegati B, C, D, E, F, G, H e I;

e) la relazione riepilogativa sulle caratteristiche delle attività dei soggetti istanti nei due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda;

f) le attestazioni di presa visione della informativa sulla privacy, ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e di impegno al rispetto degli obblighi di cui all'art. 23-bis;

g) l'F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo ove il richiedente non sia esente.

4. È altresì allegata alla domanda, ove necessario, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda, corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, qualora la procura sia sottoscritta con firma autografa.

5. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 3 e 4 sono approvati con decreto del Direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

6. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere a) e b) e comma 4 comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.

7. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere c), d) ed e) comporta una non valutazione della domanda ovvero una valutazione della medesima sulla base degli elementi forniti.»

Art. 12.

Inserimento degli articoli 9-bis, 9-ter e 9-quater nel decreto del Presidente della Regione n. 199/2016

1. Dopo l'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 9-bis (*Presentazione della domanda*). — 1. Ai fini dell'accesso agli incentivi i soggetti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, presentano domanda al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on-line cui si accede dal sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'art. 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e redatte secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. La domanda di incentivo di cui al comma 1 è presentata dal 1 ottobre entro il termine perentorio del 30 ottobre dell'anno antecedente alla prima annualità di ciascun triennio. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della domanda, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.

3. La domanda può essere sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente ovvero da soggetto munito di procura da parte del legale rappresentante del richiedente.

4. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera i-bis).

Art. 9-ter (*Cause di inammissibilità della domanda*). — 1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di incentivo:

a) presentate da soggetti diversi da quelli indicati agli articoli 4, 5, 6 e 7;

b) presentate in numero di due o più dal medesimo soggetto, ai sensi dell'art. 9, comma 2;

c) prive dei documenti indicati all'art. 9, comma 3, lettere a) e b) e comma 4;

d) prive di procura firmata;

e) compilate e presentate con modalità diverse da quelle previste dall'art. 9-bis, comma 1;

f) presentate dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 9 bis, comma 2;

g) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui all'art. 10, comma 1-bis, la documentazione richiesta dal Servizio ai fini istruttori.

Art. 9-quater (*Comunicazione di avvio del procedimento*). — 1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione.»



Art. 13.
*Modifiche all'art. 10 del decreto
del Presidente della Regione n. 199/2016*

1. All'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, le parole «di incentivo e commissione di valutazione», sono soppresse;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1 bis. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata d'ufficio.

1-ter. Qualora nella domanda non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o più criteri di valutazione di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15, non viene richiesta alcuna integrazione e non viene assegnato alcun punteggio in relazione a tale criterio.»;

c) al comma 2, le parole «di cui al comma 1, oltre ad accertare l'ammissibilità o l'inammissibilità delle domande di incentivo,» sono soppresse;

d) i commi 3 e 4 sono abrogati.

Art. 14.
*Inserimento dell'art. 10-bis nel decreto
del Presidente della Regione n. 199/2016*

1. Dopo l'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 è aggiunto il seguente:

«Art. 10-bis (*Commissione di valutazione*). — 1. Ai sensi dell'art. 32-sexies della legge, le domande risultate ammissibili in esito all'attività istruttoria sono valutate, secondo il sistema ed i criteri di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15, da una commissione di valutazione nominata con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, e composta da:

a) Direttore centrale o suo delegato, con la funzione di presidente;

b) Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, o da un suo delegato;

c) un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura.

2. La commissione di valutazione è integrata con uno o più componenti esperti individuati in elenchi o, in subordine designati, previa intesa, da Università e Conservatori del Friuli Venezia-Giulia, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi, in capo agli stessi. Tali soggetti svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento, ove spettante, del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

3. Le sedute della commissione di valutazione sono convocate e presiedute dal presidente. La commissione opera presso gli uffici del Servizio competente in materia di attività culturali, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio stesso.

4. Le sedute della commissione di valutazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.».

Art. 15.
*Modifiche all'art. 12 del decreto
del Presidente della Regione n. 199/2016*

1. All'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole «gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato B, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa annuale di cui all'allegato C» sono sostituite dalle seguenti «e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli allegati B e C»;

b) al comma 2, le parole «punti 6» sono sostituite dalle seguenti «punti 12»

c) al comma 3, le parole «punti 22» sono sostituite dalle seguenti «punti 50».

Art. 16.
*Modifiche all'art. 13 del decreto
del Presidente della Regione n. 199/2016*

1. All'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole «gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato D, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa annuale di cui all'allegato E» sono sostituite dalle seguenti «e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli allegati D e E»;

b) al comma 2, le parole «punti 6» sono sostituite dalle parole «punti 12»;

c) al comma 3 le parole «punti 21» sono sostituite dalle parole «punti 50».

Art. 17.
*Modifiche all'art. 14 del decreto
del Presidente della Regione n. 199/2016*

1. All'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole «gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato F, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa annuale di cui all'allegato G» sono sostituite dalle seguenti: «e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli allegati F e G»;

b) al comma 2, le parole «punti 6» sono sostituite dalle parole «punti 12»;

c) al comma 3, le parole «punti 20» sono sostituite dalle parole «punti 50».

Art. 18.
*Modifiche all'art. 15 del decreto
del Presidente della Regione n. 199/2016*

1 All'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole «gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato H, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa annuale di cui all'allegato I» sono sostituite dalle seguenti «e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli allegati H e I»;

b) al comma 2, le parole «punti 6» sono sostituite dalle parole «punti 12»;

c) al comma 3, le parole «punti 15» sono sostituite dalle parole «punti 50».

Art. 19.
*Modifiche all'art. 16 del decreto
del Presidente della Regione n. 199/2016*

1. All'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, la parola «soggetti» è soppressa;

b) il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, viene adottato l'elenco dei beneficiari degli incentivi per i progetti triennali ammissibili a finanziamento, con la determinazione dei punteggi numerici come specificati negli allegati A, B, C, D, E, F, G, H, e I, nonché l'eventuale elenco dei soggetti non ammissibili ad incentivo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità. L'elenco è pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali e comunicato ai beneficiari a mezzo posta elettronica certificata (PEC).»;



- c) al comma 3, la parola «soggetto» è soppressa;
- d) al comma 4, la parola «soggetti» è soppressa;
- e) al comma 5, la parola «soggetti» è soppressa;
- f) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, le risorse finanziarie disponibili vengono ripartite a favore dei beneficiari. Il decreto è pubblicato sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali e comunicato ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).».

Art. 20.

Sostituzione dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016

L'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (*Concessione ed erogazione dell'incentivo per la prima annualità del triennio*). — 1. L'incentivo relativo alla prima annualità del triennio è concesso entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 16, comma 2. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al 100 per cento dell'incentivo medesimo. L'erogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di fidejussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali, ai sensi dell'art. 32-bis, comma 1-ter, della legge.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, i contributi sono erogati entro sessanta giorni dall'approvazione della rendicontazione.».

Art. 21.

Sostituzione dell'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016

1. L'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (*Modalità e termini di presentazione della domanda di incentivo*). — 1. La domanda di incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio è presentata esclusivamente dai beneficiari degli incentivi per la prima annualità del triennio di cui all'art. 16, comma 2, entro il termine perentorio del 30 ottobre dell'anno antecedente, rispettivamente, al secondo o al terzo anno del triennio.

2. La domanda di cui al comma 1, da presentarsi con le modalità previste dall'art. 9, commi 1 e 2, è corredata da:

a) il piano finanziario preventivo che indichi i ricavi, diversi dall'incentivo regionale, ed i costi, relativi alle attività che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit. Tale deficit non può ammontare ad un valore superiore di oltre il dieci per cento rispetto al deficit indicato nell'annualità precedente;

b) la relazione annuale, che contenga, per la seconda e per la terza annualità del triennio, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa e quantitativa annuale come specificati dagli allegati B, C, D, E, F, G, H, e I;

c) una relazione riepilogativa dei progetti o programmi di iniziative e attività svolte nell'annualità in corso;

d) l'F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo ove il richiedente non sia esente.

3. È altresì allegata alla domanda, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda, ove non già presentata ai sensi dell'art. 9, comma 4.

4. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 2 e 3 sono approvati con decreto del direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

5. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere a) e comma 3, comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.

6. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere b) e c) comporta una non valutazione della domanda ovvero una valutazione della medesima sulla base degli elementi forniti.».

Art. 22.

Inserimento dell'art. 18-bis nel decreto del Presidente della Regione n. 199/2016

1. Dopo l'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, è inserito il seguente:

«Art. 18-bis (*Cause di inammissibilità della domanda*). — 1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di incentivo:

a) presentate da soggetti diversi dai beneficiari individuati ai sensi dell'art. 16, comma 2;

b) prive dei documenti indicati all'art. 18, comma 2, lettere a) e b) e comma 3;

c) prive di procura firmata;

d) compilate e presentate con modalità diverse da quelle previste dall'art. 9-bis;

e) presentate dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 18, comma 1;

f) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui all'art. 19, comma 1-bis, la documentazione richiesta dal Servizio ai fini istruttori.».

Art. 23.

Modifiche all'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016

1. All'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole «art. 10, commi 2 e 3», sono sostituite dalle seguenti:

«art. 10-bis»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata d'ufficio»;

c) il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Le relazioni annuali di cui all'art. 18, comma 2, lettera b), sono valutate secondo gli indicatori di dimensione qualitativa e quantitativa annuale, come specificati dagli allegati B e C per la gestione dei teatri di produzione e ospitalità, D ed E per la gestione dei teatri di ospitalità, F e G per la gestione dei teatri di produzione, H e I per la gestione delle accademie di formazione teatrale regionali. Qualora nella domanda non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o più criteri di valutazione, non viene richiesta alcuna integrazione e non viene assegnato alcun punteggio in relazione a tale criterio.».

Art. 24.

Modifiche all'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016

1. All'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, la parola: «sette», è sostituita dalla seguente «dieci»;

b) al comma 2, le parole: «della prima annualità del triennio» sono sostituite dalle seguenti:

«dell'annualità precedente»;

c) al comma 2 bis, le parole «della prima annualità del triennio» sono sostituite dalle seguenti: «dell'annualità precedente».



Art. 25.

Sostituzione dell'art. 21 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016

1. L'art. 21 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 21 (*Concessione ed erogazione dell'incentivo*). — 1. L'incentivo relativo alla seconda e terza annualità del triennio è concesso entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 20, comma 1. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al 100 per cento dell'incentivo medesimo. L'erogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di fidejussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali, ai sensi dell'art. 32-bis, comma 1-ter, della legge.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, i contributi sono erogati entro sessanta giorni dall'approvazione della rendicontazione.»

Art. 26.

Sostituzione dell'art. 22 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016

1. L'art. 22 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 22 (*Rendicontazione e relativa documentazione*). — 1. La rendicontazione è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.

2. Ai sensi dell'art. 32 della legge, le spese sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.

3. Costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:

a) il prospetto economico riepilogativo che indichi i ricavi, diversi dall'incentivo regionale, ed i costi, relativi alle attività realizzate nell'annualità precedente dai beneficiari degli incentivi per i progetti o programmi di iniziative e attività;

b) la relazione riepilogativa delle attività svolte dai beneficiari di cui alla lettera a) nell'annualità precedente.

4. È altresì allegata alla rendicontazione, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della rendicontazione, ove non già presentata.

5. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 3 e 4 sono approvati con decreto del direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.»

Art. 27.

Inserimento dell'art. 22-bis del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016

1. Dopo l'art. 22 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis (*Presentazione della rendicontazione*). — 1. La rendicontazione è predisposta e presentata al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on-line cui si accede dal sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'art. 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 82/2005, secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La rendicontazione si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. La rendicontazione può essere sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente o da soggetto munito di procura da parte dal legale rappresentante del richiedente.

3. La rendicontazione è presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo ad ogni annualità del triennio, pena la revoca del contributo. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.

4. Qualora i documenti allegati alla rendicontazione e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera i-bis).

5. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema informatico sono pubblicate sul sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

6. La rendicontazione è approvata entro novanta giorni dalla data di presentazione.»

Art. 28.

Sostituzione dell'art. 23 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016

1. L'art. 23 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (*Rideterminazione e revoca dell'incentivo*). — 1. Qualora dall'esame del prospetto riepilogativo di cui all'art. 22, comma 3, lettera a), emerga che l'importo dell'incentivo ha superato quanto necessario per coprire il deficit, l'incentivo è conseguentemente rideterminato, applicando allo stesso una riduzione pari all'importo che eccede tale fabbisogno.

2. Qualora venga rendicontata una spesa inferiore all'incentivo concesso, l'incentivo è conseguentemente ridotto fino all'ammontare della spesa rendicontata.

3. Ai sensi dell'art. 32-quinquies della legge, qualora, a seguito dell'esame della relazione riepilogativa di cui all'art. 22, comma 3, lettera b), eventualmente anche a seguito di nuova valutazione tecnica operata dalla commissione di valutazione di cui all'art. 10-bis, vengano riscontrate variazioni alle attività che si erano programmate nelle relazioni annuali trasmesse ai sensi degli articoli 9, comma 3, lettera d), e 18, comma 2, lettera b), da considerarsi come modifiche sostanziali, in quanto idonee a modificare ex post i punteggi numerici attribuiti in sede di valutazione, l'incentivo viene rideterminato nella misura che sarebbe risultata applicando i punteggi così modificati ed il beneficiario restituisce la quota di incentivo concesso in eccedenza. Se in tal modo si viene a determinare ex post un punteggio inferiore alle soglie minime di cui agli articoli 12, comma 3, 13, comma 3, 14, comma 3 e 15, comma 3, l'incentivo è revocato.

4. L'incentivo è altresì revocato, in particolare, nei seguenti casi:

a) rinuncia del beneficiario;

b) mancato rispetto dei termini perentori stabiliti per la presentazione della rendicontazione;

c) accertamento del mancato mantenimento dei requisiti di cui all'art. 23-ter.

5. La revoca dell'incentivo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.»

Art. 29.

Inserimento del Capo III-bis nel decreto del Presidente della Regione n. 199/2016

1. Dopo l'art. 23 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, è inserito il Capo seguente:

«Capo III-bis *Obblighi del beneficiario*:

Art. 23-bis (*Obblighi del beneficiario*). — 1. I beneficiari sono tenuti, in particolare, a:


a) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 3;

b) rendere le informazioni antimafia nelle ipotesi previste dal decreto legislativo n. 159/2011;

c) avere, al momento della erogazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia-Giulia, ai sensi degli articoli 4, comma 4, 5, comma 4, 6, comma 4 e 7, comma 4;

d) mantenere i requisiti di ammissibilità per tutta la durata del triennio, ai sensi degli articoli 4, 5, 6, e 7;

e) rispettare i termini previsti dal presente regolamento;



f) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini di cui all'art. 22-bis, comma 3;

g) consentire e agevolare ispezioni e controlli, ai sensi dell'art. 23-quater;

h) apporre il logo della Regione su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa progettuale, quale, in particolare, volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di cui all'art. 16, comma 2;

i) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione dell'attività per cui è stato concesso l'incentivo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, inviti, newsletter, comunicazioni digitali e via web e social media, e da cui emerge l'evidenza data alla contribuzione regionale;

j) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1, commi 125-127, della legge n. 124/2017.

Art. 23-ter (Mantenimento dei requisiti di ammissibilità). —

1. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 23-bis, comma 1, lettera d), è attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà predisposta e presentata al Servizio, contestualmente alla presentazione della rendicontazione di cui all'art. 22, con le modalità e i termini di cui all'art. 22-bis. La dichiarazione, riferita all'anno precedente, si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. Il mancato invio della dichiarazione di cui al comma 1 comporta l'esecuzione di ispezioni o controlli, ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 7/2000. Prima di disporre l'ispezione o il controllo, il Servizio ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione, richiedendo la trasmissione della stessa entro un termine perentorio.

3. Il mancato rispetto del mantenimento dei requisiti di ammissibilità comporta la revoca del provvedimento di concessione dell'incentivo.

Art. 23-quater (Ispezioni e controlli). —

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione dell'incentivo, nonché, per tutta la durata del mantenimento degli obblighi imposti dal regolamento, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 7/2000.»

Art. 30.

Modifiche all'art. 25 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016

1. All'art. 25 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1, è aggiunto, infine il seguente periodo: «Le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Sono ammissibili le spese sostenute per iniziative svolte anche al di fuori del territorio regionale e nazionale, ai sensi dell'art. 32-ter della legge.»

Art. 31.

Abrogazione dell'art. 28 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016

1. L'art. 28 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, è abrogato.

Art. 32.

Disposizioni transitorie

1. Per il triennio 2017-2019, continua a trovare applicazione la disciplina previgente.

2. Le domande di incentivo per la prima annualità del triennio 2020-2022 sono presentate entro il termine perentorio di venti giorni all'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Solo per la prima annualità del triennio 2020-2022, nelle more degli opportuni adeguamenti tecnologici del sistema informatico per la presentazione delle istanze on-line, le domande di incentivo di cui al presente regolamento vengono presentate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) e secondo quanto stabilito dai commi 4 e 5.

4. La domanda di incentivo è redatta sul modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, sottoscritta dal legale rappresentante dell'istante o da altro soggetto munito di procura.

5. Le dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 9, comma 3, lettera a) sono corredate dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità, ove necessario.

6. Sono fatte salve le domande presentate per la prima annualità del triennio 2020-2022 nelle more dell'entrata in vigore del presente regolamento. Il Servizio competente provvede a richiedere le integrazioni alla documentazione di domanda, ove necessario, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 33.

Sostituzione allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, al decreto del Presidente della Regione n. 199/2016

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

2. L'allegato B al decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, è sostituito dall'allegato B al presente regolamento.

3. L'allegato C al decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, è sostituito dall'allegato C al presente regolamento.

4. L'allegato D al decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, è sostituito dall'allegato D al presente regolamento.

5. L'allegato E al decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, è sostituito dall'allegato E al presente regolamento.

6. L'allegato F al decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, è sostituito dall'allegato F al presente regolamento.

7. L'allegato G al decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, è sostituito dall'allegato G al presente regolamento.

8. L'allegato H al decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, è sostituito dall'allegato H al presente regolamento.

9. L'allegato I al decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, è sostituito dall'allegato I al presente regolamento.

Art. 34.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

19R00427

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
26 settembre 2019, n. **0171/Pres.**

Regolamento di modifica del Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 17 (Norme regionali in materia di attività culturali) emanato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2017, n. 39.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 9 ottobre 2019 n. 41)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);



Visti, in particolare:

l'art. 26, comma 1, lettera *a*) della legge regionale n. 16/2014 ai sensi del quale l'Amministrazione regionale sostiene le iniziative e le attività di centri di divulgazione della cultura umanistica e artistica e l'organizzazione di iniziative di studio e divulgazione della cultura nella stessa disciplina, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali;

l'art. 26, comma 1, lettera *b*) della legge regionale n. 16/2014 ai sensi del quale l'Amministrazione regionale sostiene le iniziative e le attività di centri di divulgazione della cultura scientifica e la realizzazione di iniziative di divulgazione della cultura scientifica, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali;

l'art. 26, comma 2, lettera *a*) della legge regionale n. 16/2014 ai sensi del quale il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite il finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale;

l'art. 26, comma 3, della legge regionale n. 16/2014 ai sensi del quale la Regione promuove e finanzia progetti triennali almeno di rilevanza regionale proposti da soggetti operanti nei settori di cui al comma 1, valutando i progetti proposti da organismi che svolgono attività di notevole prestigio prevalentemente in ambito regionale;

l'art. 26, comma 4, della legge regionale n. 16/2014 ai sensi del quale «con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione conciliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli e le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento»;

Visto il proprio decreto 20 febbraio 2017, n. 39/Pres. recante «regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'art. 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», modificato con proprio decreto 12 dicembre 2017, n. 0276/Pres. e con proprio decreto 10 gennaio 2018, n. 02/Pres., di seguito denominato regolamento;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2019, n. 1541 con la quale è stato approvato in via preliminare il «regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'art. 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2017, n. 39»;

Visto, altresì, che ai sensi delle disposizioni sopra menzionate è necessario acquisire il parere della commissione consiliare competente;

Preso atto che nella seduta del 19 settembre 2019 (prot. 4885/P del 19 settembre 2019) la V Commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole sul testo del regolamento approvato in via preliminare con la citata deliberazione di Giunta regionale 1541/2019;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 20 settembre 2019, n. 1585;


Decreta:

1. È emanato il «regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'art. 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2017, n. 39», nel testo allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA



Regolamento di di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'art. 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 17 (Norme regionali in materia di attività culturali) emanato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2017, n. 39.

(Omissis).

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017

1. L'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017, è sostituito dal seguente: «art. 1. (Finalità e oggetto) — 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 26, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata legge, detta disposizioni in materia di concessione di incentivi per il finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e cultura scientifica, di seguito denominate iniziative, ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, di seguito denominate iniziative e attività di centri.».

Art. 2.

Modifica all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017

1. Dopo la lettera *d*) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2017 n. 39 (regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'art. 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) firma digitale valida: la firma digitale basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, di seguito regolamento EIDAS. La firma è apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del regolamento EIDAS.».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017

1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 39/2017, è sostituito dal seguente: «Art. 3 (Modalità di comunicazione degli atti del procedimento). — 1. Le comunicazioni tra Amministrazione regionale e soggetti beneficiari relative al procedimento contributivo avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).».

Art. 4.

Inserimento dell'art. 4 nel decreto del Presidente della Regione n. 39/2017

1. Prima dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017, è inserito il seguente: «Art. 4 soggetti esclusi. Non possono beneficiare dei finanziamenti disciplinati dal presente regolamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2-*bis*, della legge:

a) i soggetti che abbiano richiesto e ottenuto incentivi ai sensi dell'art. 26, comma 2, lettera *c*) della legge, nella stessa annualità;

b) i soggetti pubblici, le Università e le fondazioni bancarie, limitatamente ai progetti di cui all'art. art. 5 modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017.

All'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 39/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, le parole: «di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica» sono soppresse;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Possono accedere al finanziamento destinato a progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative, i soggetti pubblici, i soggetti di diritto privato, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e le società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali operanti nel settore dello studio e della divulgazione della cultura umanistica o scientifica.».

c) i commi 1-*bis* e 1-*ter* sono abrogati;

d) al comma 2, le parole: «di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica» sono soppresse;

e) al comma 2, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «due»;

f) alla lettera *a*) del comma 2, le parole: «Nel caso in cui il soggetto sia un ente pubblico, le unità di personale dipendenti dell'ente possono anche non essere adibite in maniera esclusiva alla gestione amministrativa, artistica o tecnica, purché lo siano almeno per più della metà del loro monte orario mensile» sono soppresse;

g) la lettera *c*) del comma 2, è abrogata;

h) il comma 4, è sostituito dal seguente:

«4. I soggetti di cui al comma i devono avere, al momento dell'erogazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli-Venezia Giulia.».

Art. 6.

Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017

1. All'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, le parole: «di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica» sono soppresse.

b) al comma 1, le parole: «di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica» e le parole: «a eccezione dei soggetti pubblici, delle Università e delle fondazioni bancarie, ai sensi di quanto previsto dal comma 2-*bis* dell'art. 4 della legge» sono soppresse;

c) al comma 2, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «due»;

d) alla lettera *a*) del comma 2, le parole: «Nel caso in cui il soggetto sia un ente pubblico, le unità di personale dipendenti dell'ente possono anche non essere adibite in maniera esclusiva alla gestione amministrativa, artistica o tecnica, purché lo siano almeno per più della metà del loro monte orario mensile» sono soppresse;

e) la lettera *c*) del comma 2, è abrogata;


f) il comma 4, è sostituito dal seguente:

«4. I soggetti di cui al comma i devono avere, al momento dell'erogazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli-Venezia Giulia.».

Art. 7.

Abrogazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017

1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017 è abrogato.



Art. 8.

Modifica alla rubrica del Titolo III del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017

1. Alla rubrica del Titolo III, le parole: «di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica» e le parole: «di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica» sono soppresse.

Art. 9.

Sostituzione dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017

1. L'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017 è sostituito dal seguente: «Art. 7. (Domanda di incentivo e relativa documentazione). — 1. La domanda di incentivo è redatta e presentata al Servizio, attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line, cui si accede dal sito istituzionale della Regione.

2. Il medesimo soggetto può presentare una sola domanda di incentivo a valere sul presente regolamento. Nel caso in cui il medesimo soggetto presenti più domande di incentivo, tutte le domande sono inammissibili e vengono archiviate.

3. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:

a) le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestanti, in particolare, la qualità di legale rappresentante ovvero di procuratore dell'istante, il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 4 e 5 e, limitatamente ai centri di divulgazione della cultura multidisciplinare di cui all'art. 2, comma lettera c-bis), una dichiarazione sostitutiva del centro attestante lo svolgimento di attività e iniziative di carattere multidisciplinare;

b) il piano finanziario preventivo che indichi i ricavi, diversi dall'incentivo regionale, ed i costi relativi ai progetti che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit;

c) la relazione culturale triennale, che descriva i progetti di cui all'art. 1, che i soggetti istanti intendono realizzare di massima nel triennio e da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti, funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa triennale come specificati dall'allegato A;

d) la relazione annuale, che contenga, per la prima annualità di riferimento, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa annuale e degli indicatori di dimensione quantitativa, come specificati dagli allegati B, C, D e E;

e) la relazione illustrativa delle iniziative di studio e di divulgazione svolte in maniera continuativa nei due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda;

f) le attestazioni di presa visione della informativa sulla privacy, ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e di impegno al rispetto degli obblighi di cui all'art. 19 bis;

g) l'F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo ove il richiedente non sia esente.

4. È altresì allegata alla domanda, ove necessario, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda, corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, qualora la procura sia sottoscritta con firma autografa.

5. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 3 e 4 sono approvati con decreto del Direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

6. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere a) e b) e comma 4 comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.

7. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere c), d) ed e) o la loro compilazione parziale comporta una non valutazione della domanda ovvero una valutazione della medesima sulla base degli elementi forniti.».

Art. 10.

Inserimento degli articoli 7-bis, 7-ter e 7 quater nel decreto del Presidente della Regione n. 39/2017

1. Dopo l'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 39/2017, sono inseriti i seguenti:

«Art. 7-bis presentazione della domanda. — 1. Ai fini dell'accesso agli incentivi i soggetti di cui agli articoli 4 e 5, presentano domanda al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on-line cui si accede dal sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it - nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'art. 65, comma i, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e redatte secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. La domanda di incentivo di cui al comma i è presentata dal 1° ottobre entro il termine perentorio del 30 ottobre dell'anno antecedente alla prima annualità di ciascun triennio. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della domanda, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.

3. La domanda può essere sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente ovvero da soggetto munito di procura da parte del legale rappresentante del richiedente.

4. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-bis).

Art. 7-ter cause di inammissibilità della domanda

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di incentivo:

a) presentate da soggetti diversi da quelli indicati agli articoli 4 e 5;

b) presentate in numero di due o più dal medesimo soggetto, ai sensi dell'art. 7, comma 2;

c) prive dei documenti indicati all'art. 7, comma 3, lettere a) e b) e comma 4;

d) prive di procura firmata;

e) compilate e presentate con modalità diverse da quelle previste dall'art. 7-bis, comma 1;

f) presentate dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 7-bis, comma 2;

g) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui all'art. 8, comma 1-bis, la documentazione richiesta dal Servizio fini istruttori.

Art. 7-quater (Comunicazione di avvio del procedimento). 1. Dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, il servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul sito web Istituzionale della Regione.».



All'art. 11.

Modifiche all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017

1. All'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, le parole: «di finanziamento e commissione di valutazione» sono soppresse;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata d'ufficio.

1-ter. Qualora nella domanda non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o più criteri di valutazione di cui agli articoli io e i i, non viene richiesta alcuna integrazione e non viene assegnato alcun punteggio in relazione a tale criterio.»;

c) i commi 2 e 3 sono abrogati.

Art. 12.

Inserimento dell'articolo 5-bis nel decreto del Presidente della Regione n. 39/2017

1. Dopo l'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017, è inserito il seguente: «Art. 8-bis commissione di valutazione. — 1. Ai sensi dell'art. 32-sexies della legge, le domande risultate ammissibili in esito all'attività istruttoria sono valutate, secondo il sistema ed i criteri di cui agli articoli io e da una commissione di valutazione nominata con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura, e composta da:

a) direttore centrale o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) direttore del servizio competente in materia di attività culturali, o suo delegato;

c) un dipendente della direzione centrale competente in materia di cultura.

2. La commissione di valutazione è integrata con uno o più componenti esperti individuati in elenchi o, in subordine designati, previa intesa, da Università e Istituti di ricerca, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi, in capo agli stessi. Tali soggetti svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento, ove spettante, del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

3. Le sedute della commissione di valutazione sono convocate e presiedute dal presidente. La commissione opera presso gli uffici del Servizio competente in materia di attività culturali, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio stesso.

4. Le sedute della commissione di valutazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.».

Art. 13.

Modifiche all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017

1. All'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, le parole: «di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica» e le parole: «di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica» sono soppresse;

b) al comma 1, le parole: «di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica» e le parole: «di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica» sono soppresse;

c) al comma 2, le parole: «di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica» e le parole: «di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica e di centri di divulgazione della cultura multidisciplinare» sono soppresse.

Art. 14.

Modifiche all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017

1. All'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, le parole: «di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica» sono soppresse;

b) al comma 1, le parole: «gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato B, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa annuale di cui all'allegato C» sono sostituite dalle seguenti: «e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli allegati B e C».

Art. 15.

Modifiche all'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017

1. All'art. 11 del decreto del Presidente della Regione 39/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, le parole: «di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica» sono soppresse;

b) al comma 1, le parole: «gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato D, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa annuale di cui all'allegato E» sono sostituite dalle seguenti: «e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli allegati D ed E».

Art. 16.

Modifiche all'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017

1. All'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, la parola: «soggetti» è soppressa;

b) il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, viene adottato l'elenco dei beneficiari degli incentivi per i progetti triennali ammissibili a finanziamento, con la determinazione dei punteggi numerici come specificati negli allegati A, B, C, D ed E, nonché l'eventuale elenco dei soggetti non ammissibili ad incentivo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità. L'elenco è pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali e comunicato ai beneficiari a mezzo posta elettronica certificata (PEC).».

c) al comma 3, la parola: «soggetto» è soppressa;

d) al comma 4, la parola: «soggetti» è soppressa;

e) al comma 5, la parola: «soggetti» è soppressa;

f) il comma 6, è sostituito dal seguente:

«6. Con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura, le risorse finanziarie disponibili vengono ripartite a favore dei beneficiari. Il decreto è pubblicato sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it - nella sezione dedicata alle attività culturali e comunicato ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).».



Art. 17.

Sostituzione dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017

L'art. 13 del decreto del Presidente della Regione 39/2017 è sostituito dal seguente: «Art. 13. (Concessione del finanziamento). — 1. L'incentivo relativo alla prima annualità del triennio è concesso entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 12, comma 2. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al 100 per cento dell'incentivo medesimo. L'erogazione in via anticipata non è subordinata alla prestazione di fidejussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali, ai (sensi dell'art. 32-bis, comma 1-ter, della legge.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, i contributi sono erogati entro sessanta giorni dall'approvazione della rendicontazione.»

Art. 18.

Sostituzione dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017

1. L'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017 è sostituito dal seguente: «Art. 14. (Modalità e termini di presentazione della domanda di incentivo). — 1. La domanda di incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio è presentata esclusivamente dai beneficiari degli incentivi per la prima annualità del triennio di cui all'art. 12, comma 2, entro il termine perentorio del 30 ottobre dell'anno antecedente, rispettivamente, al secondo o al terzo anno del triennio.

2. La domanda di cui al comma 1, da presentarsi con le modalità previste dall'art. 7-bis, è corredata da:

a) il piano finanziario preventivo che indichi i ricavi, diversi dall'incentivo regionale, ed i costi, relativi alle attività che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit. Tale deficit non può ammontare ad un valore superiore di oltre il dieci per cento rispetto al deficit indicato nell'annualità precedente;

b) la relazione annuale, che contenga, per la seconda e per la terza annualità del triennio, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa e quantitativa annuale come specificati dagli allegati B, C, D ed E;

c) una relazione riepilogativa dei progetti o programmi di iniziative e attività svolte nell'annualità in corso;

d) l'F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo ove il richiedente non sia esente.

3. È altresì allegata alla domanda, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda, ove non già presentata ai sensi dell'art. 7, comma 3.

4. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 2 e 3 sono approvati con decreto del Direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it - nella sezione dedicata alle attività culturali.

5. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere a) e comma 3, comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.

6. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere b) e c) o la loro compilazione parziale comporta una non valutazione della domanda ovvero una valutazione della medesima sulla base degli elementi forniti.»

Art. 19.

Inserimento dell'art. 14-bis nel decreto del Presidente della Regione n. 39/2017

1. Dopo l'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017, è inserito il seguente: «Art. 14-bis (Cause di inammissibilità della domanda). — 1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di incentivo:

a) presentate da soggetti diversi dai beneficiari individuati ai sensi dell'art. 12, comma 2;

b) prive dei documenti indicati all'art. 14, comma 2, lettere a) e comma 3;

c) prive di procura firmata;

d) compilate e presentate con modalità diverse da quelle previste dall'art. 7-bis;

e) presentate dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 14, comma 1;

f) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui all'art. 1.5, comma 1-bis, la documentazione richiesta dal Servizio ai fini istruttori.»

Art. 20.

Modifiche all'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017

1. All'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «all'art. 8, commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 8-bis».

b) dopo il comma i, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata d'ufficio.

1-ter. Qualora nella domanda non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o più criteri di valutazione di cui agli articoli 10 e 11, non viene richiesta alcuna integrazione e non viene assegnato alcun punteggio in relazione a tale criterio.»

Art. 21.

Modifiche all'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017

1. All'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, la parola: «soggetti» è soppressa;

b) al comma 2, la parola: «sette», è sostituita dalla seguente: «dieci» e le parole: «della prima annualità del triennio» sono sostituite dalle seguenti: «dell'annualità precedente».

Art. 22.

Sostituzione dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017

1. L'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017, è sostituito dal seguente: «Art. 17. (Concessione del finanziamento). —

1. L'incentivo relativo alla seconda e terza annualità del triennio è concesso entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 16, comma 1. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al 100 per cento dell'incentivo medesimo. L'erogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di fidejussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali, ai sensi dell'art. 32-bis, comma 1-ter, della legge.


2. Salvo quanto previsto dal comma i contributi sono erogati entro sessanta giorni dall'approvazione della rendicontazione.»

Art. 23.

Sostituzione dell'articolo del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017

L'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017 è sostituito dal seguente: «Art. 18 rendicontazione e relativa documentazione.

1. La rendicontazione è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo della legge regionale n. 7/2000.



2. Ai sensi dell'art. 32 della legge, le spese sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.

3. Costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:

a) il prospetto economico riepilogativo che indichi i ricavi, diversi dall'incentivo regionale, ed i costi, relativi alle attività realizzate nell'annualità precedente dai beneficiari degli incentivi per i progetti o programmi di iniziative e attività;

b) la relazione riepilogativa delle attività svolte dai beneficiari di cui alla lettera a) nell'annualità precedente.

4. È altresì allegata alla rendicontazione, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della rendicontazione, ove non già presentata.

5. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 3 e 4 sono approvati con decreto del Direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it - nella sezione dedicata alle attività culturali.»

Art. 24.

Inserimento dell'art. 18-bis del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017

1. Dopo l'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017, è inserito il seguente: «Art. 18-bis (Presentazione della rendicontazione). — 1. La rendicontazione è predisposta e preparentata al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on-line cui si accede dal sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'art. 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 82/2005, secondo le modalità riportate nelle linee guida per a compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La rendicontazione si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. La rendicontazione può essere sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente o da soggetto munito di procura da parte dal legale rappresentante del richiedente.

3. La rendicontazione è presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo ad ogni annualità del triennio, pena la revoca del contributo. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.

4. Qualora i documenti allegati alla rendicontazione e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-bis).

5. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema informatico sono pubblicate sul sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it - nella sezione dedicata alle attività culturali.

6. La rendicontazione è approvata entro novanta giorni dalla data di presentazione.»

Art. 25.

Sostituzione dell'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017

1. L'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017, è sostituito dal seguente: «art. 19 Rideterminazione e revoca dell'incentivo. Qualora, dall'esame del prospetto riepilogativo di cui all'art. 15, comma 3, lettera a), emerga che l'importo dell'incentivo ha superato quanto necessario per coprire il deficit, l'incentivo è conseguentemente rideterminato, applicando allo stesso una riduzione pari all'importo che eccede tale fabbisogno.

2. Qualora venga rendicontata una spesa inferiore al finanziamento concesso, il finanziamento è conseguentemente ridotto fino all'ammontare della spesa rendicontata.

3. Ai sensi dell'art. 32 quinquies della legge, qualora, a seguito dell'esame della relazione riepilogativa di cui all'art. 18, comma 3, lettera b), eventualmente anche a seguito di nuova valutazione tecnica operata dalla commissione di valutazione prevista dall'art. 8-bis, vengano riscontrate variazioni alle attività che si erano programmate nelle relazioni annuali trasmesse ai sensi degli articoli 7, comma 3, lettera d), e 14, comma 2, lettera b), da considerarsi come modifiche sostanziali, in quanto idonee a modificare ex post punteggi numerici attribuiti in sede di valutazione, l'incentivo viene rideterminato nella misura che sarebbe risultata applicando i punteggi così modificati ed il beneficiario restituisce la quota di incentivo concesso in eccedenza. Se in tal modo si viene a determinare ex post un punteggio inferiore alle soglie minime di cui agli articoli 10, comma 3 e 11, comma 3, l'incentivo è revocato.

4. L'incentivo è altresì revocato, in particolare, nei seguenti casi:

a) rinuncia del beneficiario;

b) mancato rispetto dei termini perentori stabiliti per la presentazione della rendicontazione;

c) accertamento del mancato mantenimento dei requisiti di cui all'art. 19-ter.

5. La revoca dell'incentivo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.»

Art. 26.

Inserimento del Capo III-bis del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017

1. Dopo l'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017, è inserito il Capo seguente: «Capo III-bis Obblighi del beneficiario. «art. 19-bis Obblighi del beneficiario

I beneficiari sono tenuti, in particolare, a:

a) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte Ire comunicazioni con l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 3;

b) rendere le informazioni antimafia nelle ipotesi previste dal decreto legislativo n. 159/2011;

c) avere, al momento della erogazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia, ai sensi degli articoli 4, comma 4 e s, comma 4;

d) mantenere i requisiti di ammissibilità per tutta la durata del triennio, ai sensi degli articoli 4 e 5;

e) rispettare i termini previsti dal presente regolamento;

f) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini di cui all'articolo la bis, comma 3;


g) consentire e agevolare ispezioni e controlli, ai sensi dell'art. 19-quater;

h) apporre il logo della Regione su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa progettuale, quale, in particolare, volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di cui all'art. 12, comma 2;

i) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione dell'attività per cui è stato concesso l'incentivo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, inviti, newsletter, comunicazioni digitali e via web e social media, e da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale;

j) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1, commi da 125 a 127, della legge n. 124/2017.

Art. 19-ter (Mantenimento dei requisiti di ammissibilità). — 1. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 4 e 5, è attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà predisposta e presentata al Servizio, contestualmente alla presentazione della rendicontazione di cui all'art. 18, con le modalità e i termini di cui all'art. 18-bis. La dichiarazione, riferita all'anno precedente, si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.



2. Il mancato invio della dichiarazione di cui al comma i comporta l'esecuzione di ispezioni o controlli, ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 7/2000. Prima di disporre l'ispezione o il controllo, il Servizio ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione, richiedendo la trasmissione della stessa entro un termine perentorio.

3. Il mancato rispetto del mantenimento dei requisiti di ammissibilità comporta la revoca del provvedimento di concessione dell'incentivo.

Art. 19-*quater* ispezioni e controlli

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione dell'incentivo, nonché, per tutta la durata del mantenimento degli obblighi imposti dal regolamento, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 7/2000.».

Art. 27.

Sostituzione dell'art. 21 del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017

1. L'art. 21 del decreto del Presidente della Regione 39/2017, è sostituito dal seguente; «art. 21. (*Spese ammissibili*). — 1. Sono ammissibili, a titolo esemplificativo e non tassativo, le seguenti tipologie di spese:

a) spese di personale: retribuzione lorda del personale del soggetto beneficiario impiegato in mansioni relative al progetto oggetto di finanziamento, ad esempio, personale amministrativo, tecnico, artistico, organizzativo, direzionale, assunto o altrimenti contrattualizzato, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera, e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario. Spese per compensi, a titolo esemplificativo, a relatori studiosi e artisti in genere, inclusi oneri fiscali, previdenziali assicurativi qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del destinatario. Spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal beneficiario relative al personale di cui sopra, ed eventuali diarie forfetarie. Le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo. Esclusivamente per le iniziative di divulgazione, le spese e-gli oneri sociali per il personale amministrativo sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo dell'incentivo;

b) spese di produzione: spese per l'acquisto di beni strumentali, necessari alla realizzazione del progetto, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; spese per l'acquisto, l'abbonamento e la manutenzione di materiale audiovisivo, cinematografico, scientifico e librario; spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili utilizzate per il progetto; spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; spese per il trasporto o la spedizione di opere, di strumenti, e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese per premi per concorsi; spese per migliorare l'accesso del pubblico alle iniziative finanziate, compresi i costi di digitalizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie; spese di ospitalità per partecipanti al progetto. Nella misura massima del 5 per cento dell'importo del finanziamento, spese di rappresentanza costituite esclusivamente da spese per rinfreschi, catering, o allestimenti ornamentali;

c) spese di pubblicità e di promozione spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, distribuzione e affissione di locandine e manifesti; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; spese di pubblicità; spese per la gestione e la manutenzione del sito web; altre spese di promozione;

d) spese per la gestione di spazi: canoni di locazione di spazi per le attività divulgative e artistiche previste dal progetto finanziato, spese di assicurazione, per la manutenzione, per le utenze e per la pulizia di spazi utilizzati per la realizzazione delle iniziative finanziate;

e) spese generali di funzionamento: spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative, escluse le spese per il riscatto dei beni; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione (commercialista, consulenze del lavoro, consulenze giuridiche, consulenze economiche, consulenze tecniche); spese relative agli automezzi intestati all'associazione, spese assicurative per responsabilità civile; spese del personale impiegato nell'amministrazione e nella segreteria del soggetto beneficiario.

2. Le spese generali di funzionamento di cui alla lettera *e)* del comma i sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo del finanziamento destinato a progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative.

3. Le spese generali di funzionamento di cui alla lettera *e)* del comma i sono ammissibili nella misura massima del 70 per cento dell'importo del finanziamento destinato a progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative ed attività di centri.

4. Le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali di cui alle lettere *b)*, ed *e)* del comma i sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo del finanziamento.

5. Sono ammissibili le spese sostenute per iniziative svolte anche al di fuori del territorio regionale e nazionale, ai sensi dell'art. 32-*ter* della legge.».

Art. 28.

Abrogazione all'art. 24 del decreto del Presidente della Regione 39/2017

1. L'art. 24 del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017, è abrogato.

Art. 29.

Disposizioni transitorie

1. Per il triennio 2017-2019, continua a trovare applicazione la disciplina previgente.

2. Le domande di incentivo per la prima annualità del triennio 2020-2022 sono presentate entro il termine perentorio di venti giorni all'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Solo per la prima annualità del triennio 2020-2022, nelle more degli opportuni adeguamenti tecnologici del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line, le domande di incentivo di cui al presente regolamento vengono presentate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) e secondo quanto stabilito dai commi 4 e 5.

4. La domanda di incentivo è redatta sul modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, sottoscritta dal legale rappresentante dell'istante o da altro soggetto munito di procura.

5. Le dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 7, comma 3, lettera *a)* sono corredate dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità, ove necessario.

6. Sono fatte salve le domande presentate per la prima annualità del triennio 2020-2022 nelle more dell'entrata in vigore del presente regolamento. Il Servizio competente provvede a richiedere le integrazioni alla documentazione di domanda, ove necessario, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.



Art. 30.

Sostituzione allegati A, B, C, D ed E al decreto del Presidente della Regione n. 39/2017

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 39/2017, è sostituito dall'Allegato A al presente regolamento.
2. L'allegato B al decreto del Presidente della Regione n. 39/2017, è sostituito dall'Allegato B al presente regolamento.
3. L'allegato C al decreto del Presidente della Regione n. 39/2017, è sostituito dall'Allegato C al presente regolamento.
4. L'allegato D al decreto del Presidente della Regione n. 39/2017, è sostituito dall'Allegato D al presente regolamento.
5. L'allegato E al decreto del Presidente della Regione n. 39/2017, è sostituito dall'Allegato E al presente regolamento.

Art. 31.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

19R00428

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 1° ottobre 2019, n. 61.

Disposizioni in merito alla Commissione unica di accertamento sanitario della condizione di disabilità. Modifiche alla l.r. 60/2017.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 46 del 9 ottobre 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera e), dello Statuto;

Vista la legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità);

Considerato quanto segue:

1. Sulla base della normativa nazionale e regionale vigente, con particolare riferimento a quanto contenuto nella l.r. 60/2017, l'accertamento sanitario della condizione di disabilità è attualmente svolto da una commissione unica di accertamento, costituita presso i servizi dell'azienda unità sanitaria locale (USL) che svolgono funzioni in materia medico legale;

2. Tale commissione è composta, secondo quanto disposto dall'art. 6 della l.r. 60/2017, in modo da rappresentare le specifiche professionalità e competenze specialistiche di riferimento. In particolare, tra queste è prevista, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera b), della sopracitata l.r. 60/2017, la presenza di un medico, dipendente o convenzionato dell'azienda USL, scelto prioritariamente tra gli specialisti nella branca medica relativa alla patologia oggetto di accertamento;

3. Anche alla luce di alcune criticità emerse in fase applicativa ed al fine di garantire la massima appropriatezza delle valutazioni effettuate dalle commissioni uniche di accertamento, risulta opportuno intervenire sulla disposizione citata affinché, all'interno delle predette commissioni, sia sempre garantita la presenza di un medico specialista nella branca medica di riferimento qualora, in sede di domanda, la persona interessata lo richieda;

Approva
la seguente legge:

Art. 1.

*Commissione unica di accertamento.
Modifiche all'art. 6 della l.r. 60/2017*

1. La lettera b) del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità) è sostituita dalla seguente:

«b) un medico dipendente o convenzionato dell'azienda USL. Qualora in sede di domanda la persona interessata lo richieda, il medico è scelto tra gli specialisti della branca medica relativa alla patologia oggetto di accertamento;».

Art. 2.

Adeguamento

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le aziende unità sanitarie locali (USL) si adeguano alle disposizioni di cui all'art. 1.


La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 1° ottobre 2019

ROSSI

(*Omissis*).

19R00412



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
9 ottobre 2019, n. 62/R.

Disposizioni in attuazione dell'articolo 65 della Lr 10/2010, per l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di VIA e per il coordinamento delle autorizzazioni di competenza regionale ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 8, del d.lgs. 152/2006. Modifiche al d.p.g.r. n. 19/R/2017.

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana n. 47 del 16 ottobre 2019)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(Omissis).

Visto l'art. 117, comma terzo e comma sesto, della Costituzione;

Visti l'art. 4, comma 1, lettera l) e lettera z), dello Statuto;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare l'art. 27-bis come introdotto dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva n. 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114.);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di Valutazione ambientale strategica (VAS), di Valutazione di impatto ambientale (VIA), di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di Autorizzazione unica ambientale (AUA), ed in particolare l'art. 73-bis, come da ultimo modificata dalla legge regionale 25 maggio 2018, n. 25 (Disposizioni in materia di valutazioni ambientali in attuazione del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104. Modifiche alla legge regionale n. 10/2010 e alla legge regionale n. 46/2013) e dalla legge regionale 7 gennaio 2019, n. 3 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2018);

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali nn. 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014»);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 11 aprile 2017, n. 19/R (Regolamento regionale recante disposizioni per il coordinamento delle procedure di VIA e AIA e per il raccordo tecnico istruttorio di valutazione delle modifiche di installazioni e di impianti in ambito di VIA, AIA, autorizzazione unica rifiuti ed AUA, in attuazione dell'art. 65 della legge regionale n. 10/2010);

Visto il parere del Comitato direzionale espresso nella seduta del 25 luglio 2019;

Vista la preliminare deliberazione della giunta regionale di adozione dello schema di regolamento del 5 agosto 2019, n. 1044;

Visti i pareri della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4, del regolamento interno della giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Visto il parere favorevole della IV commissione consiliare, espresso nella seduta del 18 settembre 2019;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 10 settembre 2019;

Vista la deliberazione della giunta regionale 1° ottobre 2019, n. 1189;


Considerato quanto segue:

1. il presente regolamento adegua alla normativa sopravvenuta le disposizioni del regolamento regionale approvato con decreto del Presidente della giunta regionale 11 aprile 2017, n. 19/R (Regolamento regionale recante Disposizioni per il coordinamento delle procedure di VIA e AIA e per il raccordo tecnico istruttorio di valutazione delle modifiche di installazioni e di impianti in ambito di VIA, AIA, autorizzazione unica rifiuti ed AUA, in attuazione dell'art. 65 della legge regionale n. 10/2010);

2. è in particolare necessario disciplinare le modalità operative di coordinamento finalizzate all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 73-bis della legge regionale n. 10/2010, come da ultimo modificato con legge regionale n. 3/2019 in attuazione dell'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006, nonché le ulteriori forme di semplificazione e di raccordo procedurale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7-bis, comma 8, del medesimo decreto;

3. alla luce dell'esperienza applicativa del regolamento n. 19/R/2017 e dell'evoluzione della normativa nazionale e regionale, appare inoltre opportuna una revisione delle disposizioni che disciplinano:

a) il raccordo tecnico istruttorio, tra le procedure di valutazione di sostanzialità delle modifiche ai fini della verifica di assoggettabilità e della VIA regionale e quelle previste dalla normativa autorizzativa ambientale;



b) lo svolgimento delle procedure di VIA postuma, ai sensi dell'art. 43, comma 6 della legge regionale n. 10/2010;

4. è introdotta una disciplina transitoria dei procedimenti relativi al provvedimento autorizzatorio unico regionale, avviati prima della entrata in vigore del presente regolamento, ai quali si applicano le norme relative alle procedure vigenti al momento della presentazione dell'istanza;

5. è infine necessario prevedere che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, al fine di assicurare l'immediata operatività della disposizioni di coordinamento attuative dell'art. 73-bis della legge regionale n. 10/2010;

Si approva il presente regolamento:

Capo I

MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 11 APRILE 2017, N. 19/R (REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE DISPOSIZIONI PER IL COORDINAMENTO DELLE PROCEDURE DI VIA E AIA E PER IL RACCORDO TECNICO ISTRUTTORIO DI VALUTAZIONE DELLE MODIFICHE DI INSTALLAZIONI E DI IMPIANTI IN AMBITO DI VIA, AIA, AUTORIZZAZIONE UNICA RIFIUTI ED AUA, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 65 DELLA LEGGE REGIONALE N. 10/2010).

Art. 1.

Sostituzione del titolo del decreto del Presidente della giunta regionale n. 19/R/2017

1. Il titolo del regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 11 aprile 2017, n. 19/R «Regolamento regionale recante disposizioni per il coordinamento delle procedure di VIA e AIA e per il raccordo tecnico istruttorio di valutazione delle modifiche di installazioni e di impianti in ambito di VIA, AIA, autorizzazione unica rifiuti ed AUA, in attuazione dell'art. 65 della legge regionale n. 10/2010» è sostituito dal seguente: «Disposizioni per il coordinamento delle procedure finalizzate all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale e per il raccordo tecnico istruttorio delle procedure di VIA con i procedimenti autorizzativi ambientali di competenza regionale, in attuazione dell'art. 65 della legge regionale n. 10/2010».

Art. 2.

Modifiche al preambolo del decreto del Presidente della giunta regionale n. 19/R/2017

1. Il punto 1 del considerato del preambolo del decreto del Presidente della giunta regionale n. 19/R/2017 è sostituito dal seguente:

«1. il presente regolamento, in attuazione dell'art. 65, comma 1, della legge regionale n. 10/2010, disciplina le modalità di attuazione delle procedure di VIA recependo, in particolare, le finalità e i contenuti dell'art. 73-bis della medesima legge;».

2. Il punto 2 del considerato del preambolo del decreto del Presidente della giunta regionale n. 19/R/2017 è sostituito dal seguente:

«2. tale disciplina definisce le modalità operative di coordinamento finalizzate all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico di cui all'art. 73-bis della legge regionale n. 10/2010, in attuazione dell'art. 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) come introdotto dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva n. 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114.);».

3. Il punto 3 del considerato del preambolo del decreto del Presidente della giunta regionale n. 19/R/2017 è abrogato.

4. Il punto 5 del considerato del preambolo del decreto del Presidente della giunta regionale n. 19/R/2017 è sostituito dal seguente:

«5. è altresì opportuno prevedere disposizioni specifiche recanti indirizzi applicativi per lo svolgimento delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA postume ai sensi dell'art. 43, comma 6, della legge regionale n. 10/2010 ("VIA postuma");».

5. Il punto 6 del considerato del preambolo del decreto del Presidente della giunta regionale n. 19/R/2017 è abrogato.

Art. 3.

Modifiche all'art. 1 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 19/R/2017. Oggetto ed ambito di applicazione.

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 19/R/2017 è sostituita dalla seguente:


«a) alle modalità operative di coordinamento finalizzate all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27-bis del del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e all'art. 73-bis della legge regionale n. 10/2010;».

2. La lettera c) del comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 19/R/2017 è sostituita dalla seguente:

«c) ad indirizzi applicativi in materia di procedimenti di valutazione di cui all'art. 43, comma 6 della legge regionale n. 10/2010.».

3. Il comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 19/R/2017 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), non trovano applicazione per i progetti ricadenti nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità, in relazione ai quali il provvedimento di rilascio del titolo abilitativo alla realizzazione e all'esercizio del progetto non può essere adottato fino all'adozione del provvedimento di esclusione dalla VIA.».



Art. 4.

Inserimento del capo II-bis nel decreto del Presidente della giunta regionale n. 19/R/2017. Disposizioni di coordinamento finalizzate all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico.

1. Dopo il capo II del decreto del Presidente della giunta regionale n. 19/R/2017, abrogato dal presente regolamento, è inserito il seguente:

Capo II-bis «Disposizioni di coordinamento finalizzate all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico».

Art. 5.

Inserimento dell'art. 7-bis nel decreto del Presidente della giunta regionale n. 19/R/2017. Progetti soggetti a VIA di competenza regionale.

1. Dopo l'art. 7 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 19/R/2017, abrogato dal presente regolamento, è inserito, all'interno del capo II-bis introdotto dal presente regolamento, il seguente:

«Art. 7-bis (Progetti soggetti a VIA di competenza regionale). — 1. In applicazione dell'art. 27-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006, il soggetto proponente presenta alla struttura operativa regionale, di cui all'art. 47 della legge regionale n. 10/2010, di seguito denominata "struttura operativa", istanza di provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) corredata da:

a) la documentazione prevista ai fini VIA, comprendente l'illustrazione e la quantificazione delle ricadute socio-economiche del progetto, ai sensi dell'art. 50, comma 3, della legge regionale n. 10/2010;

b) lo studio di incidenza di cui all'allegato G al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), ove necessario;

c) il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo oppure il piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164), ove necessario;

d) l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, richiesti per la realizzazione e l'esercizio del progetto;

e) la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore ai fini del rilascio delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, di cui alla lettera d).

2. Per i progetti relativi alle derivazioni e ai prelievi di acqua, soggetti a VIA, la presentazione dell'istanza di cui al comma 1 è subordinata al possesso, da parte del proponente, del titolo che lo individua quale legittimo istante, in esito allo svolgimento della procedura di concorrenza di cui all'art. 46 del Regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R (Regolamento di attuazione dell'art. 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 «Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri» recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al decreto del Presidente della giunta regionale n. 51/R/2015), ove prevista.

3. Sul sito *web* della Regione Toscana sono pubblicati specifici fac-simile di istanza e di avviso al pubblico.

4. La struttura operativa cura gli adempimenti di cui all'art. 27-bis, commi da 1 a 7, del decreto legislativo n. 152/2006, tra cui, in particolare:

a) la verifica di adeguatezza e di completezza formale della documentazione presentata dal proponente;

b) l'istruttoria della documentazione presentata dal proponente e l'eventuale richiesta di integrazioni;

c) la convocazione e la gestione della conferenza di servizi decisoria;

d) la redazione, sulla base degli esiti della conferenza di cui al punto c) della proposta di deliberazione della giunta regionale che formalizza il provvedimento autorizzatorio unico regionale, di seguito denominato PAUR.

5. Alla conferenza di cui al comma 4, lettera c), partecipano il proponente e tutte le amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi richiesti per la realizzazione e l'esercizio del progetto. La conferenza, nel rispetto dei termini stabiliti dall'art. 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006, si articola ove necessario:

a) in una o più riunioni propedeutiche di carattere istruttorio finalizzate all'esame delle problematiche concernenti la realizzazione e l'esercizio del progetto ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di compatibilità ambientale e delle condizioni per il rilascio degli atti di assenso richiesti;

b) in una o più riunioni a carattere decisivo nell'ambito delle quali, ove sussistano le condizioni di compatibilità ambientale, sono rilasciati gli atti di assenso, comunque denominati, richiesti per la realizzazione e l'esercizio del progetto.



6. La regione partecipa alla conferenza di servizi con il proprio rappresentante unico (RUR) individuato nella struttura operativa ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa).

7. Nella posizione unica regionale di cui all'art. 26-ter della legge regionale n. 40/2009 confluiscono le conclusioni dell'istruttoria svolta ai fini VIA, l'eventuale valutazione di incidenza e le determinazioni delle strutture regionali e delle amministrazioni riconducibili alla regione. Sulla base dei lavori della conferenza di cui al comma 4, lettera c), la posizione unica regionale può essere aggiornata.

8. Le conclusioni dell'istruttoria svolta ai fini VIA, confluite nella posizione unica regionale, danno conto degli eventuali casi di incompatibilità del progetto che, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), precludono il rilascio di una pronuncia positiva di compatibilità ambientale. In tal caso la conferenza di cui al comma 4, lettera c) ne prende atto e si conclude con una determinazione motivata negativa.».

Art. 6.

Inserimento dell'art. 7-ter nel decreto del Presidente della Giunta regionale n. 19/R/2017. Provvedimento autorizzatorio unico di competenza regionale.

1. Dopo l'art. 7-bis del decreto del Presidente della giunta regionale n. 19/R/2017 è inserito, all'interno del capo II-bis, introdotto dal presente regolamento, il seguente:

«Art. 7-ter (Provvedimento autorizzatorio unico di competenza regionale). — 1. In esito alle conclusioni della conferenza di servizi, la Giunta regionale, con propria deliberazione, si esprime nell'esercizio della propria discrezionalità politica e amministrativa in ordine alla compatibilità ambientale del progetto e adotta contestualmente la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, entro il termine del procedimento di cui all'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006. Tale deliberazione costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita.

2. Ove, in esito alle conclusioni della conferenza di servizi, la struttura operativa proponga alla giunta regionale l'adozione di un provvedimento unico favorevole e la giunta, sulla base di valutazioni di natura politico-amministrativa, ritenga non via siano le condizioni per il rilascio di un provvedimento di VIA favorevole, con propria decisione dà mandato al direttore della direzione regionale competente in materia di ambiente di comunicare al proponente il preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.)».

Art. 7.

Inserimento dell'art. 7-quater nel decreto del Presidente della Giunta regionale n. 19/R/2017. Progetti sottoposti a VIA di competenza dei comuni e degli enti parco regionali: provvedimento autorizzatorio unico.

1. Dopo l'art. 7-ter del decreto del Presidente della giunta regionale n. 19/R/2017 è inserito, all'interno del capo II-bis, introdotto dal presente regolamento, il seguente:

«Art. 7-quater (Progetti sottoposti a VIA di competenza dei comuni e degli enti parco regionali: provvedimento autorizzatorio unico). — 1. In applicazione dell'art. 27-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006 il soggetto proponente presenta all'autorità competente per la VIA un'istanza corredata dalla documentazione di cui all'art. 7-bis, comma 1.

2. L'autorità competente per la VIA cura gli adempimenti di cui all'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006.

3. La Regione partecipa alla conferenza di servizi indicata dall'autorità competente per la VIA con il proprio rappresentante unico individuato sulla base dei criteri di cui all'art. 26-bis della legge regionale n. 40/2009. Ai fini della formazione della posizione unica regionale si applica quanto previsto dall'art. 26-ter, comma 3, della legge regionale n. 40/2009.

4. In applicazione dell'art. 7-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006, gli enti parco regionali ed i comuni, assicurano, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, la separazione delle funzioni confliggenti in relazione allo svolgimento dei procedimenti di VIA di propria competenza.».

Art. 8.

Modifica della rubrica del capo III del decreto del Presidente della giunta regionale n. 19/R/2017

1. Nella rubrica del capo III del decreto del Presidente della giunta regionale n. 19/R/2017, dopo le parole «Disposizioni per la valutazione», sono inserite le seguenti parole «di sostanzialità».

Art. 9.

Sostituzione dell'art. 8 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 19/R/17. Raccordo tecnico istruttorio delle valutazioni di sostanzialità delle modifiche di installazioni e impianti nelle procedure di VIA e di autorizzazione ambientale di competenza regionale.

1. L'art. 8 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 19/R/17 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (Raccordo tecnico istruttorio delle valutazioni di sostanzialità delle modifiche di installazioni e impianti nelle procedure di VIA e di autorizzazione ambientale di competenza regionale). — 1. Il proponente che ravvisi la necessità di apportare modifiche non sostanziali alle caratteristiche o al funzionamento di un progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione,



relativo a una installazione o ad un impianto compreso negli allegati III o IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 e soggetto ad autorizzazione integrata ambientale regionale oppure soggetto alla autorizzazione di cui all'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006 oppure soggetto ad autorizzazione unica ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013, presenta alla struttura regionale competente per l'autorizzazione, di seguito «struttura autorizzante» un'istanza unica recante gli elementi della comunicazione o istanza di modifica non sostanziale, previsti dalla pertinente normativa autorizzativa, e gli elementi per la valutazione preliminare di cui all'art. 6, comma 9, del decreto legislativo n. 152/2006 ed all'art. 58 della legge regionale n. 10/2010.

2. La struttura autorizzante mette a disposizione della struttura operativa la documentazione depositata dal proponente, per l'espressione del parere relativo alla sostanzialità o meno delle modifiche proposte, ai fini della normativa in materia di VIA. A tal fine la struttura autorizzante assegna alla struttura operativa un termine compatibile con il termine per la conclusione del procedimento di valutazione della sostanzialità o meno della modifica richiesta, previsto dalla normativa autorizzativa di settore.

3. Il parere di sostanzialità della modifica espresso ai fini delle procedure di VIA è vincolante per la valutazione di sostanzialità della modifica ai fini della autorizzazione della stessa.

4. Entro la scadenza del termine previsto dalla normativa di settore, la struttura autorizzante con proprio atto, si esprime comunque in merito alla sostanzialità o meno delle modifiche proposte, dando conto delle risultanze delle valutazioni della struttura operativa o, se queste non sono state ancora acquisite, condizionando la realizzazione della modifica ritenuta non sostanziale ai fini autorizzativi all'espressione del parere di non sostanzialità ai sensi dell'art. 58 della legge regionale n. 10/2010.

5. Il proponente, qualora lo ritenga opportuno, ha facoltà di presentare alla struttura operativa un'istanza ai sensi dell'art. 6, comma 9, del decreto legislativo n. 152/2006 e dell'art. 58 della legge regionale n. 10/2010, separatamente e prima della presentazione della comunicazione o della istanza di modifica non sostanziale alla struttura autorizzante, ai sensi della normativa autorizzativa di settore; in tal caso, alla istanza o alla comunicazione sono allegare, a pena di irricevibilità, le risultanze delle valutazioni effettuate dalla struttura operativa.».

Art. 10.

Modifiche all'art. 11 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 19/R/2017. Criteri per la valutazione delle modifiche ai fini delle procedure di VIA.

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 19/R/2017 dopo le parole «disposizioni normative di settore» sono aggiunte le seguenti «, fatto salvo il caso in cui il progetto di adeguamento rientri, di per sé, in una delle tipologie progettuali di cui agli allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006».

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 19/R/2017 dopo le parole «e dei lavoratori» sono aggiunte le seguenti «, fatto salvo il caso in cui il progetto di adeguamento rientri, di per sé, in una delle tipologie progettuali di cui agli allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006».

Art. 11.

Modifiche all'art. 12 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 19/R/2017. Ulteriori disposizioni procedurali per la valutazione di sostanzialità delle modifiche.

1. Il comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 19/R/2017 è sostituito dal seguente:

«1. Nei casi di cui all'art. 8, comma 1, sul sito web della struttura regionale autorizzante e della struttura operativa regionale sono pubblicati i modelli di istanza, ai fini VIA e a fini autorizzativi.».

Art. 12.

Inserimento dell'art. 17-bis del decreto del Presidente della giunta regionale n. 19/R/2017. Disposizioni particolari per lo svolgimento delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA postume.

1. Dopo l'art. 17 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 19/R/2017, abrogato dal presente regolamento, è inserito il seguente:

«Art. 17-bis (Disposizioni particolari per lo svolgimento delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA postume). — 1. Le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA postume di cui all'art. 43, comma 6 della legge regionale n. 10/2010 sono svolte sul complesso delle opere e degli impianti di cui si compone l'attività in esame.

2. La procedura di verifica di assoggettabilità postuma è finalizzata ad accertare se le opere e gli impianti esistenti, o parti di essi, oggetto o meno di modifica, possono determinare effetti significativi negativi sull'ambiente nonché, a specificare le eventuali condizioni ambientali richieste dal proponente ai sensi dell'art. 19, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.

3. Ai fini del comma 1 la procedura di VIA postuma:

a) per le parti di opere e impianti esistenti interessate da modifiche è finalizzata ad individuare, descrivere e valutare i relativi impatti sull'ambiente delle modifiche proposte e si conclude con un giudizio in ordine alla compatibilità ambientale o meno delle modifiche medesime e con l'individuazione di eventuali misure di mitigazione, compensazione o monitoraggio;

b) per le opere e gli impianti esistenti, o parti di essi, non oggetto di modifica, prende in esame gli impatti determinati dall'attività in valutazione, come risultanti anche dai dati di monitoraggio raccolti nel tempo, e si conclude con l'individuazione di specifiche misure, eventualmente necessarie, di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché di compensazione e monitoraggio, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime misure in relazione all'attività esistente.



4. Le procedure di cui ai commi 2 e 3 prendono in esame gli impatti cumulativi delle eventuali modifiche rispetto alle opere e agli impianti esistenti, in modo tale da considerare l'effetto globale dell'attività in esame comprensivo delle modifiche e delle parti di opere ed impianti preesistenti e non incise dalle modifiche.

5. Le procedure postume di cui al presente articolo tengono conto:

a) che una parte o la totalità delle attività sono esistenti e insediate da tempo sul territorio;

b) della conformità dell'attività esistente a norme e *standard* in materia ambientale, come risultante dai dati di monitoraggio raccolti negli anni.».

Art. 13.

Inserimento dell'art. 17-ter nel decreto del Presidente della giunta regionale n. 19/R/2017. Disposizioni attuative.

1. Dopo l'art. 17-bis del decreto del Presidente della giunta regionale n. 19/R/2017 è inserito il seguente:

«Art. 17-ter (*Disposizioni attuative*). — 1. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata ai sensi dell'art. 65, comma 3, della legge regionale n. 10/2010, sono definite specifiche modalità organizzative, nonché indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni regionali disciplinate dal presente regolamento.

2. I comuni e gli enti parco regionali adottano disposizioni organizzative attuative del presente regolamento in conformità con i rispettivi ordinamenti.».

Capo II

NORME FINALI

Art. 14.

Abrogazioni

1. Il capo II del decreto del Presidente della giunta regionale n. 19/R/2017 e gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, nello stesso contenuti, sono abrogati.

2. Gli articoli 9 e 10 sono abrogati.

3. Il capo IV del decreto del Presidente della giunta regionale n. 19/R/2017 e gli articoli 13, 14, 15 e 16, nello stesso contenuti, sono abrogati.

4. L'art. 17 è abrogato.

Art. 15.

Norma transitoria

1. Ai procedimenti di cui al capo II-bis del decreto del Presidente della giunta regionale n. 19/R/2017, per i quali l'istanza di avvio è stata presentata all'autorità competente prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, si applicano le norme relative alle procedure vigenti al momento della presentazione dell'istanza ed in particolare l'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e l'art. 73-bis della legge regionale n. 10/2010.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 9 ottobre 2019

ROSSI

(*Omissis*).

19R00421

LEGGE REGIONALE 14 ottobre 2019, n. 63.

Interventi di sensibilizzazione per la riduzione e il riciclo della plastica nell'ambiente.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 48 del 23 ottobre 2019*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 3, comma 3-bis, e l'art. 4, comma 1, lettere c), l) e n-bis), dello Statuto;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali) e, in particolare, l'art. 45;

Vista la legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana «APET»). Modifiche alla legge regionale n. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale);

Vista la legge regionale 28 giugno 2019 n. 37 (Misure per la riduzione dell'incidenza della plastica sull'ambiente);



Considerato quanto segue:

1. È stata espressa una forte attenzione sull'esigenza di limitare l'uso delle materie plastiche quali agenti inquinanti principali dell'ecosistema, esigenza espressa innanzitutto dalle istituzioni europee attraverso innumerevoli provvedimenti che dettano misure, fra le quali anche quelle miranti alla diffusione di materiali riciclabili;

2. Il Consiglio regionale, anche in linea con le menzionate politiche europee e con le campagne del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare quali la «*Plastic free challenge*», volte alla sensibilizzazione nella dismissione dell'uso della plastica, già prima dell'approvazione della legge regionale n. 37/2019, ha approvato la mozione, 14 maggio 2019 n. 1761 (In merito all'adozione di misure regionali *plastic free*), con la quale ha impegnato la Giunta regionale all'adozione di provvedimenti attuativi delle politiche europee e statali volte al disincentivo dell'uso della plastica sul territorio regionale, oltre che allo sviluppo della raccolta differenziata e all'utilizzo di plastica riciclata soprattutto nel settore pubblico;

3. Il mutamento delle condotte collettive incidenti sulla tutela ambientale è dato imprescindibile per il conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale e tale comportamento è correlato direttamente alla conoscenza dei problemi e alla consapevolezza delle regole dettate dalle leggi vigenti in materia e alla consapevolezza delle sanzioni poste a presidio di tali regole;

4. Il legislatore statale, nella consapevolezza del rilievo che assumono la conoscenza e la partecipazione nella riuscita delle politiche ambientali, ha stabilito, nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), con l'art. 34 che le regioni si dotino, attraverso adeguati processi informativi e partecipativi, di una complessa strategia di sviluppo sostenibile;

5. L'Agenzia Toscana promozione turistica, quale ente «*in house*» della Regione Toscana, nel quadro delle attività che declinano il suo programma operativo, ha proposto al Consiglio regionale di siglare un protocollo d'intesa per la realizzazione di interventi di sensibilizzazione per la riduzione e il riciclo della plastica nell'ambiente e di attuazione delle norme dettate dalla legge regionale n. 37/2019 in materia di comportamenti eco sostenibili, per mezzo di azioni rivolte ai turisti che in gran numero giungono in Toscana lungo l'intero arco dell'anno, ai ragazzi delle scuole, soprattutto in occasione delle gite scolastiche che li portano a visitare il territorio regionale e i suoi musei, alle amministrazioni locali promotrici di progetti, nonché al pubblico in generale;

6. Al fine di avviare un confronto sui contenuti del protocollo d'intesa, Toscana promozione turistica ha presentato al Consiglio regionale una proposta operativa concernente specifiche azioni volte alla formazione, alla diffusione via web, alla partecipazione tramite concorsi di idee e per mezzo del sostegno alle amministrazioni presentatrici di progetti in materia di dismissione e riutilizzo delle plastiche. Sulla proposta si è svolto un lavoro di confronto fra l'agenzia e i soggetti istituzionali del Consiglio regionale che ha condotto alla elaborazione di un dettagliato piano di specifiche azioni operative;

7. È presente una disponibilità di risorse per il finanziamento di iniziative legislative del Consiglio regionale che, nella misura di 300.000,00 euro, possono essere proficuamente messe a disposizione degli interventi previsti dalla presente legge, da attuarsi per il tramite di Toscana promozione turistica anche in collaborazione con soggetti istituzionalmente operanti in materia di tutela ambientale, secondo le specifiche risultanti da apposito accordo di collaborazione;

8. Vista l'urgenza di procedere in tempi rapidi all'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge e, in particolare, di renderne effettivo il finanziamento entro l'anno 2019, è necessario prevederne l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva
la presente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Il Consiglio regionale, al fine di garantire la conoscenza e l'effettività delle disposizioni vigenti in materia di disuso e riciclo dei materiali plastici sul territorio regionale, sigla un accordo di collaborazione con l'agenzia Toscana promozione turistica per la realizzazione di interventi di sensibilizzazione e di attuazione delle norme della legge regionale 28 giugno 2019, n. 37 (Misure per la riduzione dell'incidenza della plastica sull'ambiente).

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Consiglio regionale conferisce a Toscana promozione turistica, quale soggetto operatore per la realizzazione delle azioni di sensibilizzazione alla dismissione dell'uso della plastica sul territorio regionale, il finanziamento una tantum per l'annualità 2019, di euro 300.000,00 da destinare alla realizzazione degli interventi specificati nel protocollo d'intesa di cui all'art. 2.

Art. 2.

Protocollo d'intesa

1. Il Consiglio regionale e Toscana promozione turistica stipulano un protocollo d'intesa al fine di disciplinare dettagliatamente il progetto di realizzazione delle finalità di cui all'art. 1, con specifica regolazione dei rispettivi ruoli e competenze e con particolare previsione dei seguenti elementi:

a) il progetto di dettaglio volto alla divulgazione delle prescrizioni vigenti in materia di riduzione dell'incidenza della plastica sull'ambiente e, in particolare, delle disposizioni della legge regionale n. 37/2019, nonché alla sensibilizzazione verso comportamenti ecosostenibili in fatto di uso della plastica;

b) i destinatari degli interventi di comunicazione e sensibilizzazione quali i turisti in arrivo in Toscana, i turisti interni, gli studenti delle scuole e i visitatori dei musei;



c) le forme di sostegno ad iniziative e progetti e le modalità di instaurazione di collaborazioni fra Toscana promozione turistica e associazioni di categoria, nonché soggetti la cui finalità istituzionale è volta alla tutela ambientale, in particolare le amministrazioni locali, che cooperino a garanzia di una realizzazione capillare di interventi sul territorio regionale;

d) i tempi di realizzazione degli interventi, le specifiche modalità di rendicontazione da parte di Toscana promozione turistica e dell'eventuale conseguente recupero di somme da parte del Consiglio regionale.

2. All'atto della sottoscrizione del protocollo di cui al comma 1, il Consiglio regionale eroga la somma di cui all'art. 1, comma 2, a Toscana promozione turistica che è tenuta alla presentazione al Consiglio regionale della rendicontazione complessiva delle spese sostenute entro il 31 ottobre 2020.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, imputabili alla sola annualità 2019, per l'importo di euro 300.000,00 si fa fronte con gli stanziamenti dell'esercizio 2019 del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2019-2020-2021 di cui alla Missione 20 «Fondi ed accantonamenti», Programma 3 «Altri fondi», Titolo 1 «spese correnti».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 14 ottobre 2019

ROSSI


(*Omissis*)

19R00413

MARIA CASOLA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GUG-02) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 0 0 1 1 1 *

€ 4,00

